TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. **J_MSS_0377**

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Mss. Joppi 376
377

DOCUMENTI FRIULANI

1421-1840

BIBLIOTECA COMUNALE
VINCENZO JOPPI
UDINE

Cat. Mss Joppi
Loc. 376-377

Tip. Fiorini, tel. 3-50

Ill.mo Sig.r Sig.r Col.mo

Per sotraermi dall'indispositioni che patij hanno passato io, et quasi tutta la mia servitù in Grauglio loco di Lochanbon [?] m'haveva transferito per consiglio di medici ad habitare in Villanova di Farra da dove giersi doppo pranso postomi a caminare per quei colli osservai che veniva dalla parte di Cormons certa cavalcata onde mosso dalla curiosità mi portai sopra la strada in un sito avantaggioso conforme ricercava lo stato di gelosia nella quale mi fanno vivere le mie inimicicie. Osservai anche una Carossa che seguitava e fu mandato da me a riconoscerla nella ricognitione vien detto che uno delli mici homini diette a gran il Co. Carlo ma degl'altri fu inteso che nominasse Gion Carlo del mestiè mio aperto inimico che si suppose dovesse andare a Goritia onde senza pensare ad altro fu incominciato a sbarare contro la Carossa istessa da quelli stari intorno sij restato ferito legiermente il Sig.r Co. Carlo della Torre che si e salvato sopra un cavalo de suoi homini rimasto morto un tal da Trieste e un cochiero ferito. Il loro numero era d'otto senza li cochi et il nostro da nove

La fortuna con tal equivoco m'ha condoto a risentirmi dei torti fatti indebitamente dal d.to Sig.r Co. alla mia casa onde spero di restar tanto maggiormente compatito appresso il mondo quanto che il tempo farà sempre più conoscere che egli è stato l'autore della morte del Bar. Nicolò mio fratello e orditore in principalità di tutti gl'altri rischi, e persecutioni sofferti da noi

Prima perche Fran.co Gervas capo di quei sicarij che attentorono d'amasar mio fratello in Cormons quando fu fatto prigione del medemo et miei di casa doppo haver publicam.te negato quello che risulò nel di lui esame alla Giustitia mi ricercò che io licentiasse tutti gl'assistenti per potermi liberam.te rivelar secreto d'importanza, il che fatto mi disse che la trama della nostra morte era stata ordita dal pred.to Sig.r Co. Carlo da che sarà successo il non haver permesso quando arrivò al Capitaneato di Goritia che costui ratificasse sopra gl'tormenti la depositione perdutio che tanti del Gervas non lo palesasse

Perche non ostante che egli detestasse l'attione di mio Cognato manfano e mi facesse intimare di non volerli ingerir in tal interesse niente dimeno passò officio con l'Eccellenza del Sig.r Contarini General di Palma acciochè dasse ricovero a oratio del mestiè fugitivo e contumace della giustitia dello Stato Imperiale ove lo fece acompagnare da suoi homini e di averlo ricevuto ad instanza del sud.to Sig.r Co. Carlo, ne fece quel Eccellenza publiche dichiarationi quando oratio del mestiè cagionò in Palma l'omicidio del Tanami

Perche il Ill.mo Sig.r Co. Carlo concertó la Liga tra mio Cognato, Oratio, e Giorgio dalmestri per questo mandó Carlo Montini suo brauo con matta di genti ad in Graeco loco all'hora del Ill.mo Sig.r Co. a Cerian il medemo dalmestri che trouaua nel Castello di Goritia. Hauendo dopó con officij e repplicati a Venetia procurato d'impedire gl'effetti della Giusticia con grand mio agrauio

Per che per adormentarmi e dar campo a miei nimici di vendicarmi tenti di meco á trattati secreti promettendo di ridare il Cognato Manfano nel Castello di Goritia affine che io hauessi modo e facilitá di vendicarmi contra li dalmestri ma inuece di adempire il concerto onde sembra notoria, nela quale restó morto mio fratello, e di cui fu principale ministro il sopra d.to Montini suo brauo

Perche non ostante alla dalistacione accenata egli per vendicarsi há reppresentato in Alemagna il fatto dell'imboscata con mio pregiudicio, e derriuata dal succeso, onde esso motiuo di humilm.te supplicare Sua acometergli che egli non hauesse agiudicare le cose mie, ne d'ingerirsi come fu benignam.te determinato

Perche egli s'há lasciato uscir di bocca espritioni contro la mia vita, and con uanto di volermi esterminare

Motiui tutti eroditati et aualorati pienam.te dal concetto universale della publica fama di questa Provincia fondata su gl'andamenti del Sig.r Co. tanto porto a V.S. Ill.ma per mia discolpa e per adempiment di quel debito che m'astringe diuiene

D V.S. Ill.ma

1600, 12 maggio. Udine. Il Patriarca d'Aquileja Francesco Barbaro presta il giuramento al Cospetto d'Eberstorf. Sottoscrive Cobelli.

2

Giovanni Battista notajo di Mortegliano, archivio. Udine.

In Dei nomine Amen. Anno Millesimo sexcentesimo, inde XIII die iovis XII maii, in solemnitate Ascensionis D. N. Jesu Christi, actum in Collegiata Ecclesia B. Mariae Civitatis Utini, equi stantibus ibidem Ill.mo et Rev.mo D. Christoforo Episcopo Curzolensi; Ill.mo D. Thoma Mauroceno Locumtenenti Patriae Fori Julii, Magnificis DD. Daniele a Parvis U. J. D., Simone ex nobilibus de Abbinis, Francisco Bartholino civis nobilibus Utini et dictae Civitatis honorabilibus Deputatis, admodum RR. DD. Mantio Andreuccio U. J. D. Decano dictae Collegiatae, Fabio de Susannis, Hieronimo de Zucco, Octaviano Partistagno, Josepho a Porta, Cassiano Miolio Canonicis dictae Ecclesiae Collegiatae, RR. DD. Andrea Tandeler Archidiacono Patriarchali Carinthiae et Joanne Kellerma Plebano Villaci, nec non Magnificis et Excellentissimis U. J. D. DD. Joanne de Gualdis eq. Vicentino Vicario Ill.mi D. Locumtenentis praedicti, Andrea Beltramino de Terra Asoli Tarvisini Capitaneo eiusdem Ill.mi D. Locumtenentis, Nicolao Deciano et Hieronimo Soardo Doctore civibus nobilibus Utini; Magnificis DD. Sebastiano Florio, Georgio Zucco, Joanne de Strassoldo, Odorico de Susannis, Gabriele de Zucco, Panphilo Belgrado et Marco Antonio Fidencio civibus nobilibus Utini et magno numero

cleri et populi: —

Ibi constitutus ad praesentiam Ill.^mi et Rev.^mi D. D. Francisci Barbari Dei et Apostolicae Sedis gratia Patriarchae Aquilegensis etc. Rev.^dus D. Sebastianus Cobellius Postulatus ad Praepositaram Eberndorfensem, ut patet instrumento eius Postulationis 2 iunii 1599, facta professione in Regula S. Augustini in ipso Praepositurae Monasterio, ut in Documento authentico transmittendo, institit humiliter quod D. S. Ill.^mam impertiri sibi tanquam ex privilegio Praepositurae gaudenti usu Mitrae et Pastoralis, benedictionem pastoralem secundum ritum S. Rom. Ecclesiae. Cui Ill.^mus Dominus annuens petitioni rationabili, in eadem Ecclesia Collegiata, ad praesentiam ut supra, illam benigne impertivit, assistentibus eidem Rev.^do Praeposito ad actum solemnem benedictionis, admodum RR. DD. Paulo Theupolo decano Metropolitanae Ecclesiae eius Aquilegensis et Io. Baptista Scarsaburga U. I. D. Canonico dictae Ecclesiae Aquileiensis etc., quae fuit in omnibus habita et peracta secundum ordinem Pontificalis Romani. —

[illegible] dell'Ill.mo [illegible] Sindici [illegible]
della Patria del Friuli [illegible]

Giacomo Pitton }
Michiel di Briahi } tutti della Villa di Rinarolla
Zanutto altre volte degano della villa di Rinarolla et
Franc.o Cosetto

Che nel termine di giorni nove pross. debbano personalmente comparere [illegible] Ill.ma [illegible] Ill.mo Regg.to [illegible] le imputationi, e questo con [illegible] sopra quello che instigati da [illegible] procurando con ogni raggione di [illegible] ione Arciducale una braida [illegible] stato della villa di Palazzolo [illegible] dai Patroni di Latisana, e [illegible] superiorità del Ser.mo Dominio habbiano cercato di violar, e turbar la sud.ta indubitata iurisditione di S. Ser.tà con dispregio anco di questo Ill.mo Regg.to, che legittimamente ha sequestrato et ha fatto eseguire nei frutti di d.ta braida, volendo turbar insieme la pub.ca quiete di [illegible] per le operationi di sud.ti di Rinarolla, anco con bandi benche ingiusti, e nulli, et come più diffusamente nel processo [illegible] qual termine passato et non comparendo si venirà alla loro espedit.ne la loro contumatia non ostante, etc.

Pub.ta in Udine li 3 sett.e 1604.

Frid.nus Cane Canc.rius [illegible] et sigillavit

cleri et populi: —

Ibi constitutus ad presentiam Ill.mi et Rev.mi D. D. Francisci Bo[...] bari Dei et Apostolicæ Sedis gratia Patriarchæ Aquilegensis etc. R[...] D. Sebastianus Cobellius Postulatus ad Præposituram Eberndor[...] fensem, ut patet instrumento eius Postulationis 2 iunii 1599, facta professione in Regula S. Augustini in ipsa Præpositura alioquoties ut in Documento authentico trasmittendo, in litteris humiliter apud D. S. Ill.mam impetravit ipse tanquam ex privilegio Præpos[...] gaudenti usu Mitræ et Pastoralis, benedictio[...] secundum ritum S. Rom. Ecclesiæ. Cui Ill.mus [...] petitioni rationabili, in eadem Ecclesia Colleg[...] ut supra, illam benigne impartivit, assistens [...] Præposito ad actum solemnem benedictionis, adm[...] Paulo Theupolo decano Metropolitanæ Ecclesiæ [...] Io. Baptista Scarsaburga U. I. D. Canonico dictæ Ecclesiæ Aquile[...] sepissime, quæ fuit in omnibus habita et peracta secundum ordinem Pontificalis Romani. —

3

Si ord.a et com.te dell'Ill.mo Sig.r Luog.te Gen.le della Patria del Friuli si citano, monano, et proclamano

Giacomo Pitton }
Michel di Biati } tutti della villa di Rivarotta
Zanutto altre volte Besano della villa di Rivarotta, et
Franc.o Cosetto

Che nel term.ne di giorni nove pross.i debbano personalm.te comparere e' in Ponti nelle forze di S. S.ria Ill.ma, et ... Ill.mo Regg.to per diffendersi, et iscusarsi dalle imputationi, e processo con di loro formato; per quello, e sopra quello che instigati da spirito maligno, e perverso, procurando con ogni raggione di sottomettere ad aliena Iurisditione Arciducale una Braida posta nelle pertinenze indubitate della villa di Palazzolo in loco di Villotta detta dai Patrii di Gradiscana, e di indubitata iurisd.ne, e superiorità del Ser.mo Dom.o habbiano cercato di violar, e turbar la sud.ta indubitata iurisditione di S. Ser.tà con disprezzo anco di questo Ill.mo Regg.to, che legitimam.te ha sequestrato, et ha fatto esseguire nei frutti di d.ta Braida, volendo turbar insieme la publ.ca quiete di sudditi suoi per le operationi di sud.ti di Rivarotta anco con bandi benche ingiusti, e nulli, et come più diffusam.te nel processo qual term.ne passato et non comparendo si venirà a la loro espedi.ne la loro contumatia non obstante, [illegible]

Data in Udine li 3 sett.e 1604.

Fr.cus Cancr.s Regg.a Ill.mi ecc., subs.t et sigillavit

Cl.mo come fratello

Mi dispiace il disgusto di V. S. Ill.ma per esserli stà levato, per quanto ella mi scrive, a quelli de Cavisacco un roncone, una roda di carro, una cavalla con una polledra per occasione di alcune legne tagliate nel luoco di Pradiceu; et perche di questo io non ho alcuna informatione, non posso per hora dirle altro, se non che la intentione della Ser.ma Republica è stata, et sarà sempre di ben vicinare col Ser.mo Arciduca, et con tutta la Ser.ma casa per quiete de sudditi. Ond'io prenderò quelle informationi, che saran necessarie, et procurerò sempre perfetta corrispondenza con V. S. Ill.ma, sicome vedo per le sue lettere ella procurar il medesimo. Con che me le offero, et raccomando.

Da Udine li 29. Novemb. 1604.

Giorgio Moresini Luocot.e etc.

[Dall' Arch. Frangipane. vol. 58]

All cl.mo come fratello Il Sig.r Cap.o di

Gradisca

1606, 15 marzo. Graz

\+ Graz 15 Marzo 1606

Tradduzione in lingua volgare del Diploma Feudale, con cui l' Arciduca Ferdinando concede in Feudo ~~il~~ la Giurisdizione col criminal maggiore e jus gladij della Signoria, Città e Castello di S. Croce ad Ermano Baron d' Attembs, e suoi descendenti di linea mascolina, ed in mancanza di questi a Bernardino, ed Ermano Fratelli d' Attembs, ed Andrea e Federico, Figli di Sigismondo, questo Federico era Bisavo di Sigismondo, Ludovico, e Carlo Fratelli d' Attembs, avendogli concessa questa Giurisd.ne nella guisa che l' Arciduca Carlo l'avea concessa in Feudo ~~essa Giurisdizione~~ col criminal maggiore a Giorgio Co. della Torre, ~~e~~ Bar. di S. Croce.

[Dall' Arch. Frangipane. vol. 58]

Noi Ferdinando per l'Iddio Grazia Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna, Stiria, Carintia, Cragno, e Virtemberga, Conte del Tirolo, e Gorizia

Confessiamo, che sia ricorso avanti di Noi il nostro diletto Fedele Hermano Lib: Bar. d'Attems Sig.re di S. Croce, Nostro Consigliere, e Camariere, e ci abbi presentato l'original Diploma Feudale, dal quale si comprende, qualmente dal nostro Diletto Sig.re Genitore Carlo, Arciduca d'Austria, di Gloriosissima Memoria sij stato Clementissimamente concesso ~~un Feudo~~ a Giorgio della Torre, Conte e Lib: Bar: di Croce, e Valsasina in Feudo la Giurisdizione della Signoria, Castello, e Città di S. Croce con il Criminale Maggiore, alla lontananza d'un tiro di Spingarda incirca al sudetto Castello. Onde in virtù di tal consenso Feudale, e Diploma emanato che à questo fine fù prodotto, il preaccennato Hermano Lib. Bar. d'Attems è umilmente ricorso à Noi, e ci hà supplicato à valergli confermare tal Criminale Maggiore, per poter punire li Delitti, e sfrenate azioni, come anco tanto meglio, diffendere le Strade, Vedove, e Pupilli, per aver ~~havendo~~ egli, previo il nostro Clementissimo ~~Consenso~~ Consenso dato da Noi, come Signore diretto del Feudo, aquistato, à titolo di Compra l'accennata Giurisdizione col Criminal Maggiore dal Nobile Nostro, Caro, e Fedele Enrico Mattia Barone e Conte della Torre, e Valsasina e S. Croce. Considerate perciò l'umilissime Suppliche d'Ermano Lib. Bar.

D'

[Dall'Arch. Frangipane. vol. 58]

d'Atems, non men che per averci dimostrato, che da Noj sy...
data, e concessa la Giurisdizione di S. Croce col Criminal
maggiore, con Tronco, e Forca, cioè nella conformità ...
tava sinnova al nostro Capitanio di Gorizia: Conferiamo
e concediamo parimente per l'autorità Sovrana in virtù ...
questo Diploma Scientificamente quello, che di raggione ...
competisce, e ciò talmente, che da Noj, Nostri Eredi, e ...
ri della Casa d'Austria, e Conti di Gorizia, abbi Hermano
Lib: Bar. d'Atems, e suoj Discendenti di sesso mascolino ...
avenire in Feudo la preessposta Giurisdizione nel Circ...
del prememorato Burgfrid con il Criminal maggiore ...
poj che mancassero questi, allora succederanno i suoi ...
Hieronimo, e Gio. Francesco, e li Legitimi Discendenti ...
sesso mascolino di questi, se poj anco questi venessero
mancare in tal Caso succederano Bolfango Beonardo
ed Hermano, con i loro Eredi di sesso mascolino ...
Andrea, e Federico d'Atems figli relitti del q.m Bolfango
Sigismondo fratello dej antedetti Beonardo ed Herman...
con questo però, che si provedino, e tenghino gente onorata
e da bene; e capace per poter aministrare tal Crimin...
maggiore con tutte l'altre Cause, conforme si pratica nelle
altre Giurisdizioni nel nostro Contado di Gorizia, à ...
effetto deputaranno tali Giudici, o Delegati, che siano
pij, Reali, Sufficienti, e Capaci, d'esser uno di quelli
presentato a Noj, o al Nostro Regimento dell'A. ...

Capitanio del Cragno, ò di Gorizia, ò a chi venisse per
tall'effetto da Noj, Nostri Eredi, e Successori Delegato, al
quale si conferirà tal Delegatura di Criminal maggio:
re, e minore sino di poter condannare alla Morte, spi:
rato poj il Sudetto Anno, quando venisse di bel nuovo
presentato il primo, ò in di luj vece un'altro Giudice,
ò Delegato, allora doverà à quell'essere da Noj ò
Nostri Eredi, ò da chi sarà Deputato, di bel nuovo
confermata tal Delegatura con il Criminal maggiore
et jus Gladij ed in questa maniera si praticava an:
che di volta in volta, quando poj al Delegato, ò Giu:
dice di quelli non venisse confermata la Giudicatura
Criminale ò Civile, e che da ciò succedesse, che tal
Giudizio si dovesse tratare dal Nostro Ordinario Gas:
taldo del Paese, non intendendo, che con questo venga
alli Sudetti pregiudiciato di poter poj (conforme sopra
esposto:) presentare un Giudice, al quale si doverà
conferire tal sopra intendenza del Criminal maggiore,
e minore, con questo però, che il mentovato Ermano Lib.
Bar. d'Attems, con li suoj legitimi Eredi di sesso mascolino,
ed in mancanza di questi li sopra specificati Eredi delli
suoj Cugini solamente di seno mascolino, doveranno à Noj
Nostri Eredi e Successori anche in avenire prestare
oblighi, che ricercano l'Investiture Feudali, e ciò in vir:
tù

[Dall'Arch. Frangipane. vol. 58]

tà del giuramento prestato da Ermano Lib. Bar. d'Atte[ms]
per se, ed a Nome delli preesposti suoj Eredi, e Cugin[i]
imporre di invigilare alli suoj Delegati, che sij am[mi]
nistrata ogni Giustizia si al ricco, che al povero, e [al]
povero, che al ricco, senza aver riguardo ad alcun
affetto, compassione, robba, dono, favore, timore, am[icizia,]
inimicizia, o ad alcun altra cosa, mà puramente gi[udi-]
care le cause, conforme è di raggione, e secondo che [li]
detti, o Eredi suoj bramano di poter render conto avan[ti]
l'Omnipotente Iddio nell'Estremo Giudizio; per il che no[n]
hanno d'essere da veruno perturbati, con questo però
che ad altri non sij pregiudicato nel loro Jius, e rag[io-]
ni, il che senza fallo il preaccenato Ermano Lib. Bar.
d'Atems per se, suoj Eredi, e Cugini hà promesso, giura[to]
e particolarmente s'è verso di Noj obligato d'osserva[re]
il tutto.

Ordiniamo sopra ciò Seriosamente à N. tutti, e ciascheduno
de nostri Prelati, Conti, Baroni, Signori, e Cavalieri,
Soldati, Capitani, Direttori, Delegati, Agenti, [illegible]
Consiglieri, Cittadini, Comunitadi, e particolarmente
al presente, e venturo Nostro Capitanio di Gorizia
non men che agl'altri Nostri Sostituti, Sudditi, e
Diletti Fedeli, qualmente vogliamo, che Ermano Lib.
Bar. d'Atems Sig.re di S. Croce, con li suoj Eredi e Cugi[ni]

e gl'Eredi di sesso mascolino di questi, possino pacifica:
mente godere, e possedere le sopra specificate Grazie,
e Privileggi di Criminal maggiore ^col gius gladii e minore, senza essere
da veruno impediti, e perturbati, mà bensì da ognuno
à contemplazione Nostra mantenuti, e protetti, essendo
questo il Nostro sincero volere; in fede di che abbiamo
munito con l'appensione del Nostro Sigillo il presente
Diploma, che fù dato nella Nostra Città di Graz nel
giorno di Mercordi doppo la Domenica Judica nella
S.ta Quaresima li 15. del Mese di Marzo dopo la Nas:
cita del Sig.re Gesù Christo Nostro Redentore, e Salvatore
l'anno 1606.

Ernesto Plugel Sostituto
Dirrettore mppa

Commissio Ser.mi D.ni
Archiducis in Consilio

B. Schreindl Canté

(L. S.)

Daniele Papeai mppa
Gio: Batta Fischer mppa

[Dall'Arch. Frangipane . vol. 58]

S. S.
Cap.

Joannes Bembo Dei gratia Dux Venetiarum, Nob. et sap. Viro Silvestro Mauroceno de suo mandato Locumtenenti Priæ Fori Julij, fidelit. dilect. salutem, et dilectionis affectum.

Il valore, et la devotione del già D. Daniele Antonino Cap.^nio della Cavalleria delle Communità della Patria, conosciuto da noi nelle grave occorenze del med.^mo servitio pieno di prontezza, et d'affetto accompagnato con l'opera ne rese grandamente cara la sua persona, et altretanto dispiacevole il caso della sua motte seguita nel medesimo nostro servitio. Vi commettemo però col Senato, che fatte chiamar li duoi suoi Fratelli, et il Sr Fran.^co suo Zio, che già s'adoperò egli ancora; come Capitanio di Corazze nelli servitij della Sig.^ria nostra, dobbiate loro per espressa nostra commissione particolarmente affirmare il dispiacere sentito della perdita di così degno soggetto, la consolatione, che possano ricever della stima, della memoria nella quale viverà sempre il suo nome, et l'affetto amorevole, che noi conserveremo in ogni tempo verso la loro benemerita casa. Volendo, che alli predetti suoi Fratelli sia datta da voi per nome della S.^ria nostra una catena d'Oro de Duc.^ti 500, per cadauno, le quali vi facciamo mandare per questo effetto, et perche le godono in segno d'honore, et della nostra amorevole volunta, dandovi noi libertà di spender anco la summa de Duc.^ti 300. in un deposito da farsi in qualche Chiesa con inscrittione propria, et conveniente alla persona, et al merito del già loro Fratello, il qual sapendo noi, chi era grandamente amato da quella Mag.^ca Communità, et fidelissima Città, che l'honorò anco con carica de Cavalleria nelle presenti occorenze; vi commettemo insieme, che chiamate a voi li Deputati dell'istessa Città significando loro il sentimento già espressovi del nostro animo, et facendo con voi ancora l'officio conveniente à dimostrare il dispiacere, che ci rimane di soggetto, che per le condittioni sue, et vivendo, et morendo ci mostrò degni della benevolenza, della stima, così d'essa Mag.^ca Città; come della Repub.^ca nostra.

Dat. in nro Duc. Pal.^o Die. 16. Martij. 1616.

And.^o Suriano Sec.^rio

volenza, et della stima... della Mag.^ca Città, come della Rep.^ca nra.

[Dall'Arch. Frangipane. vol. 58]

Ill.mo S.r Luog.te

Io conosco il mio debito di ringratiare V. S. Ill.ma et di fare una publica attestatione di gratie verso il Ser.mo Principe nro S.re; ma questo peso supera le mie forze in ogni Stato, che io mi trovassi, et tanto maggiormente in questo, nel quale il dolore m' ha oppresso l'animo, confuso il giuditio, et disordinato il discorso. Il dolore, che mi viene per la perdita d'un Fratello, m' accresce per la perdita d'un buon Cittadino, et mi soprabonda per la perdita de un fidel Servitore della Ser.ma Repub. egli desiderò sempre di fenir la sua vita in Servitio del suo Principe, et della sua Città; Dio li hà fatto la gratia, et io prometto a V. S. Ill.ma, che mi dolgo più, chi egli habbi servito poco, che di averlo perduto, et mi rincresce più di non averlo al Servitio, che di non averlo. Le dimostrationi pietosissime di Sua Ser.tà confesso, che passano tutti i nostri meriti, ma pro-fesso, che non passano quelli della nostra fede, et mi vanto, et sia detto senza jattanza, che questa sia capace di ringratiamento, il cui peso rimetto all'altro Fratello, ch'è successo a servir nella carica, et che con l'opera d'una devota, et ardente servitù supplirà al mio diffetto, poiche a gratia di tanta pietà conven-gono ringratiamenti piutosto d'effusione di sangue, che de proffusione di pa[role]

1610. [illegible] Die 16 [illegible]

Antonini [illegible]

Joan(ne)s Bembo Dei Gr(ati)a Dux Venetiar(um) etc. Nobili et sapienti viro
Silvestro Valiero de suo mandato Locumtenenti Patriae Fori Julii fideli
dilecto salutem et dilectionis affectum.

Il valore et la divotione del già Sig.r Daniele Antonino Cap.o della
[Cava]lleria delle Compagnie della Pat.ria, conosciuto da noi nelle gravi occorrenze
del nostro servitio pieno di prontezza et d'affetto accompagnato con l'opera,
ne rese gravem(en)te cara la sua persona, et altre tanto dispiacevole il caso della sua
morte seguita nel medesimo nostro ser.o Vi commettemo però col Senato, che
fatte chiamare li duoi suoi fratelli et il Sig. Franc.o suo Zio che già si
adoprò così ancora, come cap.o di cavalle[ria] in servitio della [illegible] Pat.ria
dobbiate loro per espressa n(ost)ra commissione particolarm(ent)e affermare il dispiacere
sentito della perdita [illegible] [illegible] la consolatione [illegible]
della stima et della memoria nella [illegible] viverà sempre il suo nome, et l'affetto
amorevole, et noi conservaremo in ogni tempo verso [illegible] [illegible] caro
[illegible] che alli predetti duoi suoi fratelli si dato da voi a nome della Sig.ria
n(ost)ra una catena d'oro de scudi cinquecento per cadauno, le quali vi facciamo manda-
re per questo effetto, et perchè le godano in segno del honore et della n(ost)ra amorevole
volontà. Dandovi noi libertà di spender anco la summa di ducati [illegible]
in [illegible] [illegible] in qualche chiesa con [illegible] [illegible] [illegible]
esso alla persona, et merito del già loro fratello [illegible] [illegible] che era gran
[illegible] da questa mag.ca et fedelissima città [illegible] onora anco [illegible] carica di
cavalleria nelle presenti occorrenze. Vi commettemo insieme di chiamar a voi li
Deputati dell'istessa città significando loro il sentimento [illegible] del n(ost)ro animo,
et facendo con essi ancora l'ufficio conveniente a [illegible] il dispiacere, et [illegible]
[illegible] della [illegible] [illegible], [illegible] conditioni, et vivendo et morendo [illegible] [illegible] segno della loro
[illegible], et della stima [illegible] [illegible] [illegible] come della Rep.ca n(ost)ra.

[Dall' Arch. Frangipane. vol. 58]

Dat. in n.o Ducali Pal.o die 10 Martii 1616

Andrea Suriano Secretario

Pnta die x Aprilis 1616

Ill.mo Sig.r Luog.te

Io conosco il mio debito di ringratiare V.S. Ill.ma et di fare una publica attestat.ne delle gratie usate al Ser.mo Principe nro Sig.re ma questo per sua tenerezza le mie ... in ogni stato che io mi trovassi è tanto maggiore in questo perchè il dolore mi ha oppresso l'animo, confuso il giuditio et disordinato il discorso. Dolore certamente per la perdita di un fratello, ... per la patria un buon cittadino, et mi sopravanza per la perdita d'un fedel ser.re della Ser.ma Rep.ca qui desiderò sempre di finir la sua vita in ser.tio del suo Principe, et della sua città. Dio gli ha dato la gratia, et io prometto a V.S. Ill.ma che io mi dolgo più che egli habbia servito poco, che d'haverlo perduto et mi rincresce più di non haver io al ser.o ... di non haverlo. Le dimostrationi ricevute me di S. Ser.ta confesso che passano tutti i nostri meriti, ma professo che non passano quelli della sua bontà, et in quanto et sia certo senza istanza che questa sia la pace del merito. Et come la mia lingua è incapace del ringratiamento il cui peso io rimetto all'altro fratello, che è successo a servire nella carica et che ci porge una divota, et ardente servitù supplica al mio diffetto poiche a gratie di tanta pietà si convengono ringratiamenti piu tosto de effusione di sangue, che di profusione di parole.

Alfonso Antonino.

[Dall' Arch. Frangipane. vol. 58]

1616 – 3 Settembre –

Il nobil Tommaso Frangipane accorda co' suoi Consorti di servir in guerra pe_con

~~Miscellanea Arch. Frangipane~~

~~Vol. 58 – Tom. 12~~

Stampato nelle Pagine Friulane 1889

A dì 3 Settembre 1616 – in Tarcento

Si fa nota con la presente scrittura, come il molto illustre Sig.r Thomaso Frangipane de Tarcento promette, et s'obliga servir come feudatario nelle presenti turbolenze de guerra il serenissimo Principe per il caratto, che s'aspetta alli molto illustri Signori Ruberto, Hieronimo, Polidoro, Gregorio, et fratello Frangipani de Tarcento con le infrascritte conditioni –

1) Che detti signori siano tenuti darle la prestanza di cinquanta scudi di ~~L. 7.2~~ lire sette l'uno, et scudi quattordeci al mese de paga ordinaria in detta ragione, con conditione, che detto Signor Thomaso habbi a defalcar scudi due per ogni paga di mese, si che restino de netto solamente dodeci –

2) Che in caso di estintione della prestanza col defalco, come de sopra, siano tenuti darle scudi quattordeci de paga al mese senza pretesa alcuna.

3) Che in ogni tempo di pace, che habbi a seguire, la prestanza siano con la casacha donata del detto Signor Thomaso

4) Che la paga ordinaria di mese debba esser mandata in tempo in mano del molto illustre Signor Pietro Antonio Strassoldo in buona moneta corrente, et passato il tempo di quattro di ~~doppo~~ dopo il termine, siano tenuti darli scudi 4 di più per carratto di quelli che mancheranno

5) Che in mancamento del cavallo una parte et l'altra si riporti al capo delli molto illustri Signori Consiglieri de guerra

6) Che la paga ordinaria di mese comincii il principio del presente mese

Io Thomaso Frangipane prometto et mi obligo quanto di sopra
Io Ruberto Frangipani confermo come de sopra
Io Hieronimo Frangipane confermo come di sopra
Et io Polidoro Frangipani confermo come de sopra –

[Dall' Arch. Frangipane. vol. 58]

La Cavalleria feudataria del Friuli

I feudatarj del Friuli così sotto i patriarchi d'Aquileja, come sotto la Repubblica Veneta, erano obbligati ad allestire in tempo di guerra un corpo di cavalleria, stipendiando ognuno d'essi un numero di cavalli proporzionato all'importanza del feudo. I nobili Signori Frangipani di Tarcento in occasione della guerra così detta di Gradisca tra Venezia e l'Austria l'anno 1616 incominciata, dovendo dare un uomo armato a cavallo, presero al loro soldo uno de' loro consorti, il nobil Tommaso Frangipane coi patti seguenti che pubblichiamo, come documento della storia militare del Friuli, ancora poco studiata.

1617. 26. 7bris.

8

Ioannes Bembo Dei grãa Dux Venetiarum &c. Universis, et singulis notum esse volumus. Come essendo stata trattata, conchiusa, e firmata vera, e secura pace per tranquillità di tutta Italia nella Corte di S. maestà Cattolica sotto li 26. 7bre pross.o pass.o, avendo in essa avuta relazione all'accordo fatto innanzi sotto li 6. del med.o mese in Parigi per interposiz.e di S. maestà Cristianissima, che per quello, che tocca a noi abbiamo approvato; della qual pace li patti, convenzioni, e capitolazioni, sono li seguenti.

Cum adeo manifestum sit toti mundo justa intentio, et scopus, quem Cattolica S. majestas semper habuit, et habet in dirigenda, et conservanda pace et quiete Christianitatis, et presertim Italię ab eo tempore quo presentis belli motus initium habuerunt. Primum ea offitia, quę ad ipsum spectant prestans, et postmodum arma etiam adibens, Deo servitium, et bonum publicum, quibuscumque aliis rationibus anteponendo, precipuam habens tranquillitatem Christianitatis, et damnorum, quod a contrariis oriri possent, evitationem. Cognoscens quoque desiderium, quod partes, quarum in hac pace interest, habeant de controversiarum suarum compositione consequenda, et communi pacis bono obtinendo, precavendisque damnis, quę bellum secum trahit, cumque ad hoc venisset Dominus Comes Kevenhüler Legatus extraordinarius majestatis Cęsareę imperatoris Mathię cum ejusdem mandatis procuratoriis in quantum ipsius interest, et majestatis Regis Bohemię Ferdinandi Archiducis Austrię, quę mandata, scilicet majestatis Cęsareę data sunt Pragę in Palatio ipsius

Regio

3. Feb. Regio tertia Februarii hujus anni signata per Joan-
nem Bar: [illegible] ipsius Secretarium, Regis vero Serenissimi
6. ejusd. di data Praghi sexta ejusdem mensis Februarii per [illegible]
nem Cristophorum Prienperg hujus Secretarium [illegible]
Dominus Petrus Priti Legatus Serenissimae Reipublicae
24. Jan. [illegible] venetae cum ipsius, et Domini Ducis Sabaudiae man-
dato procuratorio datum venetiis 24. Januarii
hujus anni scriptum per Andream Sorianum ejus
Secretarium. Quae omnia mandata procuratoria sunt
sufficientia ad tractandum, et stabiliendum compo-
sitiones inter omnes partes. Unde Catolica sua Ma-
jestas ea admisit, et negotiatio haec in Aula conce-
datur, habita quoque consideratione ad instantiam
quam fecit S. Sanctitas, et Dominus Rex Christia-
nissimus, ipsorumque interpositio, ministrorumque ipsius
in Aula sua, quemadmodum liquet per compositio-
6. [illegible] nem factam ibidem sexta hujus mensis, quam Catoli-
ca majestas sua approbat, quantum ad ipsam pertinet
juxta tractatum, assensum, et mandatum datum
Domino marchioni de Villa Franca Gubernatori
mediolanensi, et Capitanio suo Generali in Italia
quo cum adimpleret, et exequeretur, annuit, et a-
ssensit majestas sua Catolica, ad satisfationem dicta-
rum partium, quae sunt. Dominus Franciscus Kevenhiller
in quantum interest majestatis Caesareae, et Regis Bo-
hemiae, et Dominus Petrus Priti pro Serenissima Re-
publica veneta, et Domino Duce Sabaudiae, et hic [illegible]
nantur articuli, et capitula firmata in hac Aula
a 18. usque 24. junii hujus anni, et ut Regio ipsius
nomine dicto tractatui interesit Dominus Dux de
Lerma vigore mandati procuratorii, quod cum [illegible]

sinem

I feudatari [illegible]
sotto la Repu[illegible]
tempo d'gu[illegible]
ognuno d[illegible]
portanza d[illegible]
in occasione
e l'[illegible]
un uomo [illegible]
de' loro [illegible]
seguenti che pubblichiamo, come documento della storia
militare del Friuli, ancora poco studiata.

firem ipsi dedit. Datum in Regia S. Laurentii 24 hujus mensis signatum per Antonium de Arostegui Secretarium ipsius status.

Dicti autem articuli sunt tenoris sequentis.

Primo, ut imponendo Dominus Rex Ferdinandus Pręsidium Germanicum Segnę, tam quoque Domini Veneti restituant unum locum in Istria maxime vicinum Segnę, quem nominaverit majestas sua Cęsarea, aut dictus Dominus Rex Ferdinandus.

Secundo ad usgnogna ad verificandum qui expelli debeant, nominantur quatuor Commissarii, duo ex parte majestatis Cęsareę, et duo ex parte Dominorum Venetorum, homines sine affectu in hãc, vel in illã partem, et qui ea sint auctoritate, quę ad hujusmodi effectum conveniant, et ut omnis simul post impositum Segnę Pręsidium, et consignatum locum, faciant verificationem juridicam eorum, qui egredi debeant usgnogni adventitii, et stipendiarii, qui Piraticę, et prędationibus operam dabant ante ultimos hos motus, et qui modo eisdem student ex professo, non comprendente inter Corsarios, et Piratas eos qui durante hoc bello, actus ostilitatis in mari perpetrarunt, si antea id pro offitio non habuerunt, neque loquendo de iis qui vivebant, et vivent quiete in suis domibus cum uxoribus, et liberis, et ut egrediantur quoque Banditi Reipublicę, et aliorum quorumcumque Dominiorum.

Tertio, ut expulsi Segna, aliisque locis maritimis Usgnogni banditi, stipendiarii, et adventitii, qui per dictorum quatuor Commissariorum ordinatione egredi debeant juxta concordata superius, et crematis navibus Piraticis, relictis iis, quę ad comercia serviunt,

tunc

tunc quoque Domini Veneti restituant omnia loca et situs, quos durante bello occuparunt nullum omnino cujuscumque generis, aut qualitatis sit reservando tam in Istria, quam in Forojulio, et aliis quibuscumque ditionibus majestatis Suæ Cæsareæ et Domini Regis Bohemiæ.

Quarto, ut statim incoata executione hujus tractatus tempore duorum mensium, manentibus armis uti sunt tam in terra quam in mari cesset omnes genus fortificationis, et ostilitatis inter dictum Dominum Regem Ferdinandum, et Dominos Venetos et intra dictos duos menses executioni mandentur omnia accordata, quod uti factum fuerit ab utraque parte aperiantur negotiationes, ac revocentur, manentibus rebus in pristino statu, in quo ante ultimus motus est, intelligendo, ut si ante duos menses executio hujus tractatus finiatur, incoetur dicta negotiatio, et liberum comertium, et si intra dictum tempus Commissarii convenire inter se non possunt liceitum ipsis sit prorogare terminum prout videritur convenire; sed ut finito tempore duorum mensium in articulo specificatorum dicta negotiatio, et liberum comercium maneat liberum, sicut ante bellum.

Quinto, ut detur libertas reciproca captivis qui hinc, inde fuerint, et amnistia, et venia generalis his, qui in bello servierint tam Domino Regi Ferdinando, quam Dominis Venetis, cum restitutione omnium bonorum suorum.

Sexto. ut pariter majestas Cæsarea, et dictus Dominus Rex Ferdinandus promittunt in verbo Principis, quod

I feudatari ...
sotto la Rep...
tempo di g...
ognuno d...
portanza d...
in occasione ...
e l', Aus...
in nome ...
de' loro ...

seguenti che pubblichiamo, come documento della storia militare del Friuli, ancora poco studiata.

quod non admitent amplius dictos uskoquivos, qui
ita fuerint expulsi, neque permittent Domini Veneti
aut eorum subditi in futurum ea de causa molestias
accipiant, quemadmodum in tractatu Viennensi in-
nuitur facto anno 1612. cujus tenor sub hac capi-
tulatione infertur, cum Respublica aliud non pre-
tendat, quam ut segna tollantur, et ex aliquis illis
locis maritimis uskoqui adventitii, banditi, stipendiarii
qui piraticae vacant, ita ut per eos damnum, aut mo-
lestiam imposterum non recipiatur, non comprehensis
iis, qui quiete cum uxoribus, et liberis suis domini
suae vivunt, quemadmodum supra dicitur. Et ut Ma-
jestas Catolica tamquam Protector, et mediator hujus
pacis quoque promittat, quod haec ita adimpleantur.
Cum ~~in~~ quod, in hoc pretendunt Domini Veneti non
sit amplius, quam ut [illegible] a vexationibus, quas
tot annis a dictis uskoquis acceperant, ipsi Domini
Veneti promittent majestati suae Catolicae, quod ex parte
sua adimplebunt id quod ipsis incumbit, aut eos concer-
nit.

Septimo. Quo ad articulum de libera navigatione
de quo mentio fit in ultimo capitulo dicti tractatus
Viennensis remittitur in tempus futurum

Octavo. Pariter etiam promittat majestas Cato-
lica, quod eo tempore quo pax dicta concluditur, et
per utramque partem hic tractatus ratificatus fuerit,
mandabit suspendi, et cessare arma sua tam in mari,
quam in terra, atque omne genus ostilitatis.

Quos omnes articulos, et unumquemque eorum obliga-
bunt se dicti Domini Legati majestatis Caesareae, et Regis
Bohemiae, et Reipublicae Venetae vigore dictorum mandatorum
Procuratoriorum, quod observabantur sicuti supra conti-
nentur

rentur, et quod ad majorem abundantiam approba-
buntur, et ratificabuntur ~~7~~ inter duos menses a da-
te hujus per majestatem Cæsaream, et majestatem Re-
Bohemiæ, nec non serenissimam Rempublicam Venet-

Actum in Oppido Madriti aula majestatis suæ Ca-
tholicæ, et in Palatio ipsius Regio 26 mensis Septem-
bris, anno a Nativitate Domini Nostri Jesu Christi
1617.

I feudatari
sotto la Rep
tempo di gu
ognuno d'
portanza de
in occasione
e l'. Tup
in uomo d
de' loro Co
seguenti che pubblichiamo, come documento della storia
militare del Friuli, ancora poco studiata.

I feudatarj
sotto la Repu
tempo di gu
ognuno di c
portanza de
in occasione
e l'. tut.
a nome d
de' loro lo
seguenti che pubblichiamo, come documento della storia
militare del Friuli, ancora poco studiata;

9

1616 Regola della milizia civica di Udine in occasione della guerra detta Gradiscana.

... divisi
... ire.

Primo Quartiero detto di S. Bortolomio, principia à la Fonta=
na verso il Castello, la Casa di S. Nob: et Ecc: D. Gio:
Batta Rubeis D.r, et dall'altra parte la Casa di S. Nob.
p Gasparo, e Fratelli Albini et servi di qua, et di là di
essa contratta, fino al Portone verso il Giardino pub.
della Città. La Corte delli Sr. Valentinis nella quale
vi sono Case habitate da più persone: la contratta
detta de Sr. Luchi, fin al canton della Chiesa di S. Maria
Maddalena, et quell'altra contradella detta de Sr. Soliana.

Sotto la carica di S. Nob. p Horatio Manini centurione

Secondo Quartiero chiamato di S. Duomo, il quale comincia la
Casa detta dei Baltan da Spelimbergo da la parte verso
il Duomo, et da l'altra la Casa di Sr. Meniani, habi=
tata già dal q. p Aluise Fenicino Cirosico, tralascian=
do l'altre iui vicine verso il Canton di Sr. Albini,
perchè quelle hanno le Porte Dominicali sopra il Quar=
tiero di S. Bort.o, et questo Quartiero detto di S. Duomo

Sotto la carica di S. Nob. p Cirito Monticolo Centurione

Per imposta fissa
Per imposta scalare
Imposta del per 4
Imposta del »
Imposta del
Imposta del
Aumento d' imposta i

Quest' importo si dovrà ve
entro 30 giorni dall' i
salvo eventuale regre
importo, oltre agli int
suaccennato, si esige
Il gravame ed il ricorso c
l' imposta.

Dal R. Ufficio

IL R.

I feudatari
sotto la Repu
tempo di gu
ognuno di
portanza de
in occasione
e l'Assa
in numero d
de' loro la
seguenti che pubblichiamo, come documento della Storia
militare del Friuli, ancora poco studiata.

Per imposta fissa

9

Regolatione de Quartieri de la Città di Udine

Con la nominatione de Sri. Centurioni

Et ciò in virtù di parte presa nella Mco. Ille.

Conuocat.ne sotto il di 26 Marzo 1616.

Quartieri dentro de' Portoni n.o 8 diuisi et assignati come qui sotto appare.

Primo Quartiero detto di S. Bortolomio, principia à la Fonta:na uerso il Castello, la Casa di S. Nob. et Ecc. D. Gio: Batta Rubeis Dr., et dall'altra parte la Casa di S. Nob. S. Gasparo, e fratelli Albini et seme di qua, et di là di essa contratta, fino al Portone uerso il Giardino pub. della Città. La Corte delli Sri. Valentinis nella quale ui sono Case habitate da più persone: la contratta detta de Sri. Luchi, fin al canton della Chiesa di S. Maria Maddalena, et quell'altra contradella detta de Sri. Louaria.

Sotto la carica del S. Nob. S. Horatio Manini centurione

Secondo Quartiero, chiamato del Duomo, il quale comincia la Casa detta dei Balzan da Spelimbergo da la parte uerso il Duomo, et da l'altra la Casa de Sri. Meniani, habi:tata già dal q. S. Aluise Fenicino Cirrico, tralasciando l'altre iui uicine uerso il Canton de Sri. Albini, perchè quelli hanno le Porte Dominicali sopra il Quar:tiero di S. Bort.o, et questo Quartiero detto del Duomo

Sotto la carica del S. Nob. S. Piero Monticolo Cen:turione

gira fin al Portone del borgo d'Ag.° et volta per Mercato
secco, et giunge fin à la Casa di S.i C. Sauorgnani con
le contradelle, che rispondono verso il Duomo, et la con-
tratta detta del Hospital di S. Hier.mo

Terzo Quartiero detto del Borgo del Fien, hà principio con
il sudetto secondo Quartiero, cioè à la Casa de S.i Balt-
ri di [illegible], et viene al Cantone della Colonna
di S. Marco presso la Torre, et và diretam.te per il
Borgo del Fieno sino al Canton della Casa già del Sig.r
Simon Doria, hora dalli Fratti Baretti. La contrada
de S.i Sauorgnani con la contratta, che và verso il
Duomo, et viene à finir con quella de S.i Belloni
sino al detto Borgo.

sotto la carica del Nob. S. Ottauio Sauorgnan Cent.o

Quarto Quartiero detto di Rialto. Comincia con la Casa del
Sig. Jachia, et col Palazzo della Città et segue diretta-
mente al Cantone delli Piscarie, et la Piazzetta detta
della cadena, fin al Cantone sopra il Borgo del Fien
da l'una, et l'altra parte. La contrada verso Mercato
nouo fin al Cantone della Marteria, et la contra-
detta Cortalle et anco la contradella della sudetta
Marteria, fin al cantone verso mercato vecchio.

sotto la carica del Nob. S. Giorgio Bellone Centu.o

Quinto Quartiero sotto titolo di Strattamantello hà princip-
al Portone di Grattano, et viene à dirittura per tutti
noue, fin al Cantone della Fontana di mercatonouo, et

sotto la Carica del Nob. S. Antonio Manini Centu.o

Sin

I fondata [illegible]
sotto la Repu[illegible]
tempo di gu[illegible]
ognuno di [illegible]
portanza de[illegible]
in occasione
e l'[illegible]
[illegible]
de' loro lo[illegible]
seguenti che
militare del

sin al Cantoni di Poscolle, la contratta dell'Hospitale grande, fin à la contratta Sauorgnana, et la contratta detta di S.to Fran.co et quelli altri, che corrispondono con detta contratta, cioè verso la Chiesa di S. Fran.co p detto.

Sotto la Carica del Nob. s.r Sopretto Lucco Centurione

Sesto Quartiero chiamato di mercato nuouo, ò S. Pietro Martire, cominciaà in capo mercato uecchio, et segue fin al Cantoni della fonte di mercanuouo, con le case, che sono attorno la Piazza d'esso mercatonuouo, et ua in dirimanie, fin al mercato uecchio, et la contrada di Pellizzarie con quella stradella, che risponde à detto mercato uecchio uicina à la meda di Leonso de Palli

Sotto la Carica del Nob. s.r Bonaldo Suardo Centurione

Settimo Quartiero detto di mercato uecchio il suo Principio è al Cantoni di Castello di questa Città, et uiene al Palazzo d'essa Città poi prende camino per il mercato uecchio da tutti dui le parti, et giunge sino al Cantoni p mezo la Casa di Sr. Bartolini, et tutta la contratta di sotto il Monte di Castello.

Sotto la Carica del Nob. s.r Aless. Emiliano Centurione

Ottauo detto di S. Christoforo. Principia al Cantone del Palazzo p Nob. s.r Floreano Antonini et à dirittura uiene sino al cantoni di sotto il Monte di Castello con tutti le contradelle, che sono dalla parte della Chiesa di S. Christoforo, et dal l'altra se ne uà per

Porta nuova sino al Giardino della Città, et Casa di l. sig.r Giacomo Brateolo con tutti quelli contradelle, chi sono anco à questa Parte.

Quartieri di fuori de Portoni della Città di Udine.

Primo Quartiero detto di Grattano: Cominia al Portone, et se ne và à drittura sino à la porta di detto Borgo, poi se ne gira nel Borgo detto Cidis, et Borgo detto di Cusignaco l.o et finisce al Portone attorno i gorghi. l'con le contradelle, chi vano detto Borgo di Cosignaco.

sotto la Carica di l. Nob. S. Hortensio Deciano Contestabile

Secondo Quartiero detto di Poscolle: il suo Principio è al Portone d'esso Borgo, et segue sin à la Porta d'esso Borgo, tutte le contradelle, chi stano à drittura verso il Borgo di Grattano, comminciando da quella chiamata de Rivis, con le altre, chi sono verso detto Portone, perche le altre, chi sono vicini alle muraglie verso la Porta di Grattano appartengono à detto Borgo di Grattano, et suo Centurioni; Poi il Borgo di Viola con quelle contradelle à quello adherenti et la contratta verso la Roia fino al Portoni di S.ti Maseri.

sotto la Carica di l. Nob. S. Nicolò Tasso Centurione

Terzo Quartiero detto di l. Borgo di S. Maria, cominia al Portone di S.ti Maseri, et segue sino à la Porta di Villalta. Borgo di Castellan fin al canton della Cisterna di S. Lucia, et Casa de S.ri Bartolini, et quella contra

sotto la Carica di l. Nob. S. Lonardo Mattio Centurione

I feudatarij sotto la Repu... tempo di gu... ognuno di c... portanza de... in occasione e l'Aust... in uomo A... de' loro Co... seguenti c... militare d...

della

della chi cominia dalla casa, chi fù già della q.
Madama moglie di q. S. Ascanio Strassoldo, et
finisce in ol borgo di S. Lucia et la contratta di
sopra, chi cominia dalla Porta di Villalta et
finisce al Canton della casa detta di Idant.

Quarto quartiero detto di S. Lucia: il suo Pricipio è
statuito al Portoni di Bo. di S. Lucia et se ne uà
dirittamte. alla Porta di Bo. di S. Lazaro da una
et l'altra parte: il Bo. di S. Iustina fin all'
Ancona di Bo. di Gemona et tutte le contradelle
chi corrispondono à detto Bo. di S. Iustina.

sotto la Carica di Hob. S. Gio: Batta Floria Centurione

Quinto Quartiero detto di Bo. di Gemona: Cominia
dal Palazzo delli q.q. Sri. Aleandro, e Fratti Antoni=
ni et dall'altro con il Cantoni di Palazzo q. S.
Floriano, quod è sotto il quartiero detto di S. Christo=
foro, et uà di Lungo alla Porta di Gemona con
quella Vietta chi uà uerso le Mura, et hà prin=
cipio al Fianco sinistro dell'Ancona di detto Bo.
di Gemona: et quelle case chi sono di là della
Roia, et quella Vietta, chi uà anco uerso le mura,
et nel fine di essa confina col Monasto. di S. Chiara:
et oltre ciò il Bo. di Isola fin al Cantoni di Gior=
dino et Porta mondana di detto Monasto.

sotto la Carica di Hob. S. Bernardino Antonini Centurione

Sesto quartiero detto di Prato chiuso: il suo Principio è

sotto la Carica di S. Nob. Fran.co Mettondo Centur.e

la ripa di S. Giardino pub. della Città, cioè la casa delli Sr. Moyse, che è presso il muro di S. Giardino di S. Monache di S. Chiara, et se ne passa per il Bo. di Prato chiuso fino alla Porta che serve d'andar al luoco di S. Domenico et le vie, che sono verso le Mura corrispondenti alla Porta di Pomona: la contrada, che va da Prà chiuso verso la Stuffa, et Ponte di S. Bon, et viene fin alla Chiesa di S. Antonio, et Case delli Sr. Montegnis, et Attimis, et finisce alla Casa di Sr. Gio: Martin Bonecco, et il Molino à quella vicino.

Settimo Quartiero detto de Porta de Ronco: il suo prin.o termine è nella contrada dietro le case delli Sr. Porta et segue sino alla Porta predetta de Ronco, et da quella la contrada fin alla Chiesa di S. Pietro con le vie, che sono verso le muraglie, et borghetto chiamato Villa Fredda con tutte le contradelle che vanno verso il borgo d'Aquileia, et segue la contrada, che va verso la Chiesa di S. Bernardino, et finisce al Palazzo Patriarcale.

sotto la Carica di S. Nob. Bernardino Bertolussi Centur.e

I feudatarj ... sotto la Repu... tempo di gu... ognuno d'... portanza de... in occasione ... e l'Aup... in ... de' loro ... seguenti ... militare

Ordinationi fatte da Sr. Centurioni
della Città d'Udine
Con partecipatione de M.to Ill.i Sr. Dep.ti
della Città medesima l'anno
1616.

Havendo li Sr. Centurioni della Città di Udine veduto alcuni capitoli

capitoli formati di ordine dell'Illmo Sig.r Silvestro Morosini dignissimo Luog.te d'essa Città, et Patria del Friuli, dall'Illmo S. Co. Nicolò Gualdi Governatore della militia in essa Città, in proposito della soldatesca pagata, ch'egli qui tratiene per difesa della medesima Città, sono andati pensando di far anch'essi qualche provisione per le genti non pagati compreso nei Quartieri da loro commandati, acciochè conforme alla pia mente del medesimo Sig. Luog.te il tutto proceda con qualche buon ordine, et resti dai proprij petti, et dall'incontrata fede dei Cittadini, et Habitatori della Città pienam.te alla custodita, et difesa da qualsivoglia impeto di nemico assalto. Onde il tutto participato coi molto Ill.ri SS.ri Deputati, et hauuto il loro beneplacito, risolsero, et ordinorono come qui sotto.

i Che i SS.ri Centurioni sieno tenuti d'ogni 25 huomini compresi nei loro Quartieri darne uno per fare conforme alla qualità delle stagione, le fattioni di notte, et ritirarsi poi il giorno, a stare i suoi negotij; con questo però, che a un hora di notte siano nel corpo di Guardia coi loro Archibusi, ò moschetti provisti di monitione. Et perchè

ogn'uno sappia doue habbia à mandare le sue genti, ciascuno s'intenderà qui sotto.

Il sig.r Ottavio Miriano, et Il sig.r Citta Monticolo.	mandaranno alla Porta d'Aquil.a
Il S.r Giorgio Belloni, et Il S.r Bernard.no Battutti	alla Porta di Ronco.
Il S.r Ottavio Sauorg.no et Il S.r Antonio Manini	alla Porta di Cussignaco.
Il S.r Gio: Batt.a Florio et Il S.r Benedetto Lucco	alla Porta di S. Lazaro.
Il S.r Lonardo Masero et Il S.r Aless.o Emiliano	alla Porta di Vill'alta.
Il S.r Hortensio Boriano	alla Porta di Grattano.
Il sig.r Nicolò Salso	alla Porta di Poscolle.
Il S.r Horatio Manini, et Il S.r Fran.co Sbordo	alla Porta di Cividale.
Il S.r Ronaldo Suardo, et Il S.r Bernard.no Antonini	alla Porta di Gemona.

2. Che i S.ri Centurioni debbano dar in nota tutti quelli à quali mancano Arme perche sarà loro prouisto con obligo di restituirle.

3. Che i S.ri Centurioni debbano riuedere tutti quelli, che

sono

I feudatarii ... sotto la Repu... tempo di gu... ogn'uno d... portanza de... in occasione ... e l'Aus... in uomo ... de' loro ... seguenti ... militare

sono sotto la loro centuria, ammaestrandoli nell'ado=
prare le Armi, che le haueranno assegnate, poiche
sarebbe grandissimo disordine, dare le armi, à chi
non le sapesse adoperare.

4 Che i Sri. Centurioni commettino à tutti quelli, che sono
sotto la loro centuria, che dandosi al arma, si
debbano ritrouare con le loro Armi, all'ordine,
alle case d'essi Sri. Centurioni rispettiuamente per
accompagnarli, et per esseguire i loro ordini.

5. Che alcuno non debba far dar al arma, se non con
urgentissima causa, et se alcuno per leggiera
causa ciò facesse, sarà dall'Illmo Sr. Luogotenente castig=
gato, ne le sarà ammessa alcuna scusa.

6. Dandosi all'arma si esseguirà questo ordine.
Tutti i Patroni delle Case in tempo di notte, debbano
mettere più lumi che potranno sopra le fenestre.
Li Sri. Centurioni radunati i loro Soldati, si diuide-
ranno in questa maniera, cioè

Il Sig. Bernardino Betussi - alla Porta di Ronco.
Il sig. Antonio Marini - alla Porta di Cotignaco.
Il sig. Gio: Batta Florio - alla Porta di S. Lazaro.
Il sig. Lonardo Mascio - alla Porta di Villalta.
Il sig. Hortensio Deciano - alla Porta di Grassano.
Il sig. Nicolò Sasso - alla Porta di Poscolle.

Il sig. Bernardino Antonini – alla Porta di Gemona,
Il sig. Francesco Hettorio – alla Porta di Cividale.
Il sig. Ottavio Meriano, et
Il s. Cesto Monticolo – } alla Porta d'Aquil.a

Il s. Ottavio Sauorgnano,
Il s. Horatio Manini,
Il s. Bonaldo Suardo
Il s. Giorgio Belloni,
Il s. Roprecto Lucco, et
Il s. Aless.o Andilino
} si riduranno alla Piazza d'Arme, cioè alla Piazza Contarina per mezo il Palazzo della Città.

Per opporsi tutti ordinatam.te ad ogni incontro per difender la Città, la robba, l'honori, et le vite et per essequire quello che fosse commesso dagli Ill.mi S.ri Luog.te et Governatori, et far anco quello, che è stato loro detto à parte.

7 Che li S.ri Centurioni, quando anderanno in ronda non possano havere in loro compagnia più di tre persone et essendo in maggior numero, non saranno lasciati passare dalle Sentinelle.

8 Che cadauno de S.ri Centurioni facci elettione de un luog.te il quale anco in caso d'impedim.to habbia il comando, et l'istessa autorità del Centurione; dovendosi in oltre far elett.e d'un Sargente per Centuria et di tanti Caporali, che giudicaranno esser necessarij per ben ordinare le loro compagnie.

20 Junii 1618.

Descriptio primi solemnis ingressus Ill.mi et R.mi D.D. Hermolai Barbari Patriarchae Aquileiensis in Collegiata insigni Utinensi.

Venerabilis rerum vicissitudo, quam in dies lege experimur, tanti nos erudivit, ut ea, quae memoratu digna sunt, ne temporis diuturnitate, aut oblivionis iniuria abstraherentur, in scriptis ad posterorum solatium, exarandi, eorum notitiam tabulis digestam continerentur. Hinc ideo primam in ingressu Patriarchatus Pontificalem actionem ab Ill.mo et R.mo Patre Aquileiensi Hermolao Barbaro in Collegiata insigni huius Civitatis nostrae gestam die 30. Novembris 1618. Ego Ioannes à Lignea Civis et Not. Coll. Utin. licet per certo sciam haec sublimiori stylo ab aliis referri, et eo tamen, quod perititis Capitulo ipsius Ecclesiae Utin. Cancellarii munus ecercens, huius solemnis gesti seriem fideli calamo Ecclesiae huius Templi annalia redigere per opportunum fore opinatus sum. Praesul itaque Amplissimus in Patriam, et Dioecesim suam adveniens autumnali tempore, et in Civitate nostra Utinensi Metropolitana post Aquileiae excidium Patriarchali residentiae loco praecipuo per aliquot dierum spatium permanens, optimatum Civitatis, et universae Provinciae obsequenti invitatione recipiens, priorem eius solemnem Missam in Pontificalibus (primitias quippe sacrarum illius gratiae in Colleg.a sua insigni celebrare constituit, designatoque ad hoc die divo Ap.lo Andreae dicato, plenariam Indulgentiam à Summo Romano Pontifice Paulo V. huic celebri sacrificio assistentibus concessam indixit; quod ut vulgatum est

Confestim

confestim Ecc.a ipsa bini dierum numero concinnum nostrorum solitum ordinum
sumptuoso ac nobili apparatu, proprio Urbis decoro intrinsecus undique
ornata fuit; extrinsecusque ibidem à postibus ipsius Templi usque ad Curiam
publicam Divi Antonij nuncupatam via quoque gestis varijs fulcita ornamentis
conspiciebatur. Populus summo mane catervatim tympanis ac timbris
conceptae laetitiae argumenta plaudens, Praelatum novum attendebat. Dum
haec in Urbe aguntur, prout ibidem Dominicalis quamplures notitia habent
sive celebrata summo studio conveniunt, prae caeteris autem componit praesertim
Capitulum Aquileiense, ut suum Patriarcham Pastorem in hoc sancto ministerio
venerentur et colant. Verum in hac singulari animorum laetitiae ingerentes
sumpsit Turbo contentionis super locorum assignatione inter Canonicos Aquileienses
et Utinenses, qui ordinem prius praefixum adeo turbavit, ut fere omnia sub-
verterit. Praetendebant namque Aquileienses eam, ut ipsis tamquam Metropolitanae
Ecclesiae membris penes Praelatum functionum maiorum munera assignarentur,
et in processionali gressu, ac sessione in Choro locum proximiorem; quod quidem
pacifice Utinenses minime intendebant, eo quod in propria eorum Civitate et
cum Patria Ill.mus in munijs pastoralibus suscipiebatur. Propterea
nobiliores ducebant ipsos tamquam eiusdem insignis Ecclesiae ministros illius propria
assistere, et inservire. Postremo convenerunt ad summum Patrem Dilectum, Ill.mo

Praesidis

3 fundata
sotto la Re
tempo di
dognuno i
portanza
in occasion
e. l' In
in uomo
de' loro
seguent
militare

Prandis Berticij Contrivit auctu, ac Perillustrium Septemvirorum Civitatis,
Auctorumq. Curialium, et aliorum Nobilium cooperatione, ne opus tam praeclarum
ex huiusmodi impedimento retardaretur, Moderamen inferius relatum utriusq.
Cleri concordia et assensu compertum, et executum est. In Processione enim
quae solemnissima fuit post Confirmationem, et Religiosorum quamplurima agmina
sub Vexillo Crucis argenteae Ecclesiae Utinen. bini Canonici utriusq.
ordinis ad hoc eis proscripti Iure consulto togato, pari passu incedentes,
assignato loco medio Can. Aquileien. cum dextero Can. Utinen. sinistro
aut sinisteriore, exuberante vero Aquileiensium numero, in penultimo loco
duo Aquileienses Can. incesserunt, ad. RR. scilicet Hier. Bissonus Pro-
thon. Ap. et Franciscus Franeus Vic. Patriarchalis Glis in paribus, et denique
extremum tanq. dignum loco concluserunt ad. RR. DD. declarati nempe
Octavius Fenicius Aquil. et Joannes Maninus Utinensis. Hoc ordine
Ambobus praestantissimus Pontificalia amictus sub baldachino exivit
a Patriarchali Palatio usq. ad Ecclesiam summo universali applausu comitatus,
in qua Illmus Rector Venetus, cum Magistratu perillmorum Septem Deputatorum,
ac innumera nobilium personarum, et populi multitudine. Ad Cimiterij ornatus
D. Decanus Aquil. Crucem argenteam Rmo Patriarchae osculandam obtulit.

In eiusq.

In ecclesiæ ingressu idem Aquil. Præfectus incensum eid. dedit. Ad chorum cum genuflexione, Capitulum Aquileien. a dextro latere Patriarchalis latere Utinen. aut. a sinistro latere obtinuit. In Missæ sacro Ministerio Patriarchæ celebranti assistit cum pluviali D. Aquilejensis Decanus, modoque simili Pluviali indutus D. Decanus Utinensis in choro proprio stallo permansit. Ulterius Diaconali munere D. Hieronymus Billonus Aquil. Canonicus functus est, Subdiaconali vero D. Fabius Susanna Canonicus Utin.: Ad offertorium idem D. Billonus Diaconus utrique Capitulo thus porrexit, et postmodum D. Decanus Aquil. utrique pariter Capitulo pacem præbuit. Quod autem musicalibus concentibus, ac splendidis indumentis cæterisque publicis actibus Magnificentiæ habuit, memorare non studeam; satis est enim scire id totum filiali animo factum esse, quod in Patrem meritissimum, et amantissimum decet et obsequium potuit adimpleri.]

Il feudato
sotto la ...
tempo d...
ognuno
portanza
in occasi...
e l' ...
in nome
de' loro
segnent...
militare

Antonio Priuli per la Dio gratia Doge di Venetia etc. Hauendo li Prouedi[tori] n[ost]ri sopra i feudi inteso l'humile et riuerente instanza del fedele Pietr'Antonio Sbroiauaca fu [illegible]

1620. Ducale d'investitura de' feudi e giurisdizione al Nobile Signor Pietro Antonio di Sbrojavacca

non solo doppo che la Rep[ubli]ca [illegible]

tanea deditione la fideliss[im]a patria del Friuli, nella quale si trouano essi Castelli et luoghi; mà anco sino al tempo dei Patriarchi, quali dominauano come Duchi et feudatarij della Corona Imperiale, et parimente di molt'altri beni et rendite feudali posti così nelle giurisdittioni di essi Consorti Sbroiauaca, come fuori di esse giurisdittioni, notificati per l'inuestitura Patriarcale 1349. 23 Ap[ri]le per ragione di feudo retto legale et antichiss[im]o cioè per essi Consorti et cadauno de' suoi discendenti maschi di legitimo matrimonio, con tutti li suoi honori, utilità, et emolum[en]ti soliti et consueti, et parim[en]te con tutti li oblighi et carichi feudali, alli quali sono tenuti i buoni diuoti et fedeli uassalli, et co'l carico parimente militare in occasione di motiui di guerra; Offerendo il debito giuram[ent]o di fedeltà, et contentando che tutti li beni posti nelli luoghi giurisdittionali siano come feudali retti et legali descritti nei pub[lic]i libri, con la riserua però contenuta nel Cap[ito]lo 4° della Parte 1586. 13 Dec[embr]e, et dichiarat[io]ne 1587. 29. Maggio. Et hauendo essi Prou[edito]ri n[ost]ri, seruato quanto si deue in tal materia, hauute le conuenienti informat[io]ni dagl'Auuocati n[ost]ri fiscali et Consultore in iure, in uirtù dell'auttorità impartita dalla Sig[nori]a n[ost]ra col Senato al Magistrato loro, rinouato esso feudo giurisdittionale, et le inuest[itu]re già ottenute dalli Luocotenenti n[ost]ri con la giurisdittione, come di s[opr]a soliti et consueti, salua sempre l'appellat[io]ne et superiorità di esso Luocoten[ent]e n[ost]ro, et ogn'altra auttà al Mag[ist]rato suo competente giusta le leggi, et ciò con tutti li honori, emolum[en]ti, et utilità, et parim[en]te

1 . 1 . 7.

Egregio Sig.r Jos. Dott.

... can. generaus est

Subdiaconali vero D. Fabius Susanna Can.cus Vial.; Ad offertorium ...
D. Bonomus Diaconus utriq. Capitulo Thus porrexit; ex eo autem ...
Decanus Aquilae utriq. pariter Capitulo pacem praebuit. Quod autem
musicalibus concentibus, ac splendidis indumentis ceterisq. publicis ...
Magnificentiae habuit, memorare non studeam; satis est enim scire id ...
[illegible]illari animo factum esse, quod in Patris meritissimi, et amantissimi ...
et obsequium potuit adimpleri.

Antonio Priuli per la Dio gratia Doge di Venetia &c. Hauendo li Proued.ri nri sopra i
feudi inteso l'humile et riuerente instanza del fedele Pietro Antonio Sbroiauaca fu
del fedel Mari Ant.o diuoto feudatario giuridittionale della Sig.ria nra, dimandate
per se et come espresso procuratore degl'altri suoi consorti diuoti feudatarij giu-
ridittionali come nella scrittura pntata il di   Nou.re pross. pass.o nell'officio di essi
Prouedi nri, inherendo all'altre scritture già pntate al Luocot.e nro della Patria
il di 4 Agosto 1587, et poi dinanzi alla Sig.ria nra il di 29 Luglio et 20 Sett.re seguente
per li Castelli feudali et giuronali di Sbroiauaca, et Castel Pagano, et luoghi à gli
sottoposti, Villotta, ~~et~~ S. Zenon et Sbroiauaca, et Feletan à Castel Pagano, con la giu-
ridittione di mero et misto Imperio cioè ciuile et criminale, con pena di sangue et
di ultimo supplitio, et per tale conosciuta da rappresentanti nri, riconosciuta da
essi feudatarij et essercitata nell'occorrente continuam.te per tempo immemorabile
non solo doppo che la Rep.ca nra giustam.te et felicem.te acquistò etiamdio con uolon-
taria deditione la fideliss.a patria del Friuli, nella quale si trouano essi Castelli et
luoghi, mà anco sino al tempo dei Patriarchi, quali dominauano come Duchi et
feudatarij della Corona Imperiale, et parimente di molti altri beni et rendite feu-
dali posti così nelle giuroni di essi Consorti Sbroiauaca, come fuori di esse giuroni,
notificati per l'inuestitura Patriarcale 1349. 23 Aple per ragione di feudo retto
legale et antichiss.o cioè per essi Consorti et cadauno de suoi discendenti maschi di
legitimo matrimonio, con tutti li suoi honori, utilità, et emolum.ti solita et consueti,
et parim.te con tutti li oblighi et carichi feudali, alli quali sono tenuti i buoni di-
uoti et fedeli uassalli, et co'l carico parimente militare in occasione di motiui
di guerra; Offerendo il debito giuram.to di fedeltà, et contentando che tutti li
beni posti nelli luoghi giuronali siano come feudali retti et legali descritti nei
pub.ci libri, con la riserua però contenuta nel Cap.lo 4.o della Parte 1586. 13 Dec.re,
et dichiarat.ne 1587. 29. Maggio. Et hauendo essi Prou.ri nri, seruato quanto si deue
in tal materia, hauute le conuenienti informat.ni dagl'Auuocati nri fiscali et
Consultore in iure, in uirtù dell'auttorità impartita dalla Sig.ria nra col Senato
al Magistrato loro, rinouato esso feudo giuronale, et le inuest.re già ottenute dalli
Luocotenenti nri con la giurone, come di s.a solito et consueto, salua sempre l'
appellat.ne et superiorità di esso Luocoten.e nro, et ogni altra auttà al Magrato suo
competente giusta le leggi, et ciò con tutti li honori, emolum.ti, et utilità, et parim.te

con tutti li carichi feudali et militari debiti et soliti, et come piacerà alla Sapienza
pub[ca]; aggionta l'infrascritta esp[re]ssa dichiarat[ne], che non hauendo voluto Bernar[do]
et Lonardo Sbroiauaca fig[li] di Hier[oni]m[o] nei motiui di guerra pross[imi] pass[ati] seruire ne
Campo à i pub[ci] et importanti bisogni nè personalm[te], come era debito del loro uas-
sallaggio, nè contribuire per la rata che ad essi toccaua del carico militare, manca-
mento notabile di perfidia, per cagione della quale ipso iure si sono fatti indegni
del beneficio feudale et honore giurisdale, restando contumaci, et nella loro proterv[ia]
persistenti anco doppo la terminat[ne] fatta per il Luocoten[te] n[ost]ro il di 8 Aprile 16..
et intimata il giorno seguente, che s'intenderebbono priuati della giurisditione e
beni feudali in qualunque luoco posti, quando nel termine di giorni trè seguenti
non hauessero sodisfatto al debito loro; sia et s'intenda inuestito il fedele D. Gio
Batta Sbroiauaca Dottore consorte di esso feudo agnato più pross[imo] dello d[ett]i fratelli
di tutto ciò che aspettaua et apparteneua ad essi fratelli per rag[ione] di feudo giurisd[ale]
et beni, così nella giurisdone come fuori, atteso ch'egli hà prontam[te] sodisfatto al
sud[etto] carico militare anco per la rata et portione che toccaua ad essi fratelli giusta
la terminat[ne] di 8 Ap[ri]le sopranotata, come douerà anco in ogni occorrenza pub[ca]
fare, si che habbia di godere per benignità della Repub[ca] n[ost]ra et essecut[ne] della
sud[a] terminat[ne] essi beni et giurisdoni feudali con tutti gl'honori et carichi; et ciò
à consolat[ne] de' buoni et fedeli uassalli che fanno il debito loro, et à correttione et con-
fusione di quelli che perfidam[te] mancano alla fede et debito del uassallaggio, et
ad essempio uniuersale... Et perchè ~~Lunardo fedel n[ost]ro Piero Ant[oni]o~~ dinanti à no[i]
genuflesso per se et come procuratore espresso del sud[etto] D. Gio: Batta Dottore, et
tutti gl'altri consorti diuoti et fedeli feudatarij, hà nelle n[ost]re mani prestato il giu-
ramento debito di fideltà nel modo qui sotto espresso, habbiamo comandato che
sia fatto il p[rese]nte documento d'inuestitura rinouatiua à perpetua memoria, saluo
sempre le ragioni della Sig[noria] n[ost]ra, et di cadaun'altra persona.

n[ost]ro Bertoldo Sbroiauaca fu q[uondam] Sig. Hier[oni]m[o]

I feudat...
sotto la ...
tempo ...
ognuno
portanza
in occas...
e ...
... con
de' lor...
seguent...
militare

1620 = 8 = Marzo

Inv. feudale de' Sign. di Sbrojavacca.

Nos Antonius Priolo Dei gratia Dux Venetiarum, et cetera

Universis, et singulis Rectoribus, Magistratibus, Iusdicentibus, Officialibus Nostris, et presertim Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, et Successoribus significamus; Come avendo li Proveditori Nostri sopra Feudi intesa l'umile, e riverente instanza del fedel Pier-antonio Sbrojavacca, fu del fedel Marcantonio devoto Feudatario giurisdizionale della Sig.ria Nostra Ill.ma, tanto per se, e come espresso procuratore degl' altri suoi Consorti devoti Feudatarij giurisdizionali, come nella Scrittura presentata il di 28 Novembre 1608 = nell' offizio d'essi Proveditori Nostri inerendo alle altre scritture già presentate alli Luogotenenti Nostri della Patria, il di 4 Agosto 1586, e dinanzi alla Sig.ria Nostra 29 Luglio, e 24 di 7bre seguente per li Castelli feudali, e giurisdizionali di Sbrojavacca, e di Castel Pagano, e luoghi a quelli sottoposti Villotta, e S. Zenon a Sbrojavacca, e Zeleian a Castel Pagano con la giurisdizione di mero, e misto Imperio, civile, e criminale con pena di sangue, et ultimo supplizio, e per tale conosciuta da Rappresentanti Nostri, riconosciuta da essi Feudatarij, et esercitata nell' occorrenze continuamente per tempo immemorabile, non solo dopo, che la Repub.ca Nostra gra-tamente, e felicemente acquistò con volontaria dedizione la fedelissima Patria del Friuli, nella quale si ritrovano essi Castelli, e luoghi, ma anco sino al tempo de' Patriarchi, i quali dominavano come Duchi, e Feudatarij della Corona Imperiale, e parimenti di molti altri Beni, e [illegible] feudali posti così nella giurisditione d'essi Consorti di Sbrojavacca, come fuori di essa giurisdizione, notificati per la Investitura particolare 1349 = 23 = Aprile per ragione di Feudo retto, legale, et antichissimo cioè per essi Consorti, e cadauno de' loro Discendenti Maschi di legittimo matrimonio con tutti li suoi onori, utilità, et emolumenti soliti, e consueti, e parimenti con tutti gli obblighi, e

carichi

Carichi feudali, alli quali sono tenuti i buoni, divoti, e fedeli Vassali, e col carico particolare militare in ocasione di motivi di guerra, osservando il debito giuramento di fedeltà, e contentando, che tutti li beni posti nelli luoghi giurisdizionali siano come feudali, retti, e legali descritti ne' pubblichi libri con la riserva contenuta nel Cap.° 4.° = della Parte del 1586 = 13 X.bre, e dichiarazione 1587 = 29 = Maggio

Avendo essi Proveditori Nostri osservato quanto si deve in tal materia, ed avute le convenienti informazioni dagl'Avocati Nostri Fiscali, e Consultore in Jure, e fatti certi per le Scritture prodotte dei servizj dei fedelissimi loro antenati fedelissimamente, e strepitosamente prestati in più occorrenze, ed avuto riguardo al servizio prestato nella guerra prossimamente passata dalli fedeli Bertoldo, e Rodolfo Fratelli non solamente adempiendo Bertoldo l'obbligo dei Cavalli armati, e servendo con la persona propria, ma ancie servendo Ridolfo con carico di [illegible] de' Cavalli in virtù dell'autorità impartita dalla Ser.

la Ser.ma Nostra col [illegible] nato al Magistrato loro, hanno rinovato esso Feudo giurisdizionale, e le Investiture già ottenute dalli Luogotenenti Nostri con la Giurisdizione, ed esercizio di essa solito, e consueto, salva sempre l'appelazione, e superiorità di esso Luogotenente, ed ogn'altra autorità competente al suo Regimento giusto le Leggi, e ciò con tutti gl'onori, emolumenti, autorità, e pertinenze, con tutti li carichi feudali, e militari detti, e soliti, come piacerà alla Sapienza Vostra aggionta l'infrascritta espressa dichiarazione; che non avendo voluto Bernardino, e Leonardo Sforzavacca Fratelli di Cherolamo nei motivi di guerra prossimi passati servire nel Campo ai Talj, ed importanti bisogni, nè personalmente, come era debito del loro Vassallaggio, nè contribuire per la retta, che ad essi toccava per il carico militare, nè ricaminato notabile di perfidia, per cagion della quale ipso jure essi, ed i suoi discendenti si sono fatti indegni del beneficio feudale, ed onore giurisdizionale restando pertinaci nella loro protervia ancò dopo la terminazione

fatta

I feuda
sotto la
tempo.
ognuno
portan
in occa
e. l'
de' lo
seguen
militare

fatta per il Luogotenente Ecc.mo il dì 8 Aprile 1616, et intimata
il giorno seguente, che s'intendessero privati della Giurisdi=
zione, e Beni feudali in qualunque luogo posti, quando nel
termine di giorni 8 seguenti non avessero sodisfatto al debito
loro, sia, e s'intenda investito il Fedel Ecc.mo D.r Gio: Batt.a Sbro=
vacca Dottore, Consorte d'esso Feudo, Agnato più prossimo delli
detti Fratelli, e del detto Colonello di tutto ciò, che s'aspettava,
et apparteneva ad essi Fratelli per ragione di Feudo giuris=
dizionale, posti così nella Giurisdizione, come fuori, attesochè
esso ha prontamente sodisfatto al suddetto carico militare an=
co per la rata, e porzione, che toccava ad essi Fratelli, giu=
sta la terminazione delli 8 Aprile sopranominata, come doveva
inoltre in ogni occorrenza pub.ca far sì, ch'abbia da godere per
benignità della Repub.ca Ser.ma, e per esecuzione della predetta ter=
minazione essi Beni, e Giurisdizioni Feudali, con tutti gl'onori,
e carichi, e ciò a consolazione de' buoni, e fedeli Vassalli, che
fanno il debito loro, ed a correzione, e confusione di quelli, che
perfidamente mancano alla Fede, e debito del Vassallaggio, e ad
esempio universale. Per il che ora il Fedel Ecc.mo Bertoldo Sbro=
javacca fil. di D.no Scipione, e nominato di sopra genuflesso per
se, e come Procuratore espresso delli predetti D. Gio: Batt.a, et al=
tri Consorti tutti devoti, e fedeli Feudatarj ha nelle Ecc.me ma=
ni prestato il giuramento debito di fedeltà nel modo qui sotto
espresso abbiamo comandato, che gli sia fatto il presente Docu=
mento d'Investitura renovativa a perpetua memoria, salve
sempre le ragioni della Sig.ria Ser.ma, e di cadaun'altra Persona.
Mandantes de praemissis hoc publicum confici documentum, bulla
Ser.ma plumbea pendente munitum, quibus mandamus Volis, ut super
omnia in eo contenta observetis, et ab omnibus, et quorumque faciatis
Datum in Ser.mo Duc. Pal.o die 12 Marzj 1620.

Tomaso Morosini
Zuane Basadona
Nicolò Contarini
} Proveditori sopra li Feudi

Ill.mi, et Eccell.mi

Supplicatione, cum ceteris omissis

Qui seguono tutti li Beni feudali, e Giurisdizioni possessi dalli Consorti di Sbrojavacca così posti in Giurisdizione, come fu

Nota delli Beni delli Consorti di Sbrojavacca, e Castel Pagano

Dovendo noi Consorti di Sbrojavacca di sopra nominati fedelissimi Vassali di Vostra Serenità dar in nota tutti li Beni feudali in esecuzione delle Parti Feudali, diciamo.

Che possedemo il Castello di Sbrojavacca con li suoi Campi, Prati, Boschi, e Molino con Giurisdizione civile, e criminale come nella antecedente Supplica, alla quale si riferiamo tutto il Distretto e pertinenze di Sbrojavacca, con tutto il suo Territorio diciamo essere feudale, e per tale essere stato riconosciuto dalli nostri Predecessori, e se dentro questo Distretto è alcun Ben posseduto d'altri lo denunciamo come Ben usurpato, e domandiamo di quell esser investiti.

Similmente diciamo posseder il Territorio di S. Zenon appresso Blauzzo, il quale è feudale, e per tale abbiamo sempre riconosciuto, notificando, che esercitiamo la giurisdizione Civile, e Criminale in detto loco, come di Sbrojavacca.

Item diciamo, che possedemo la Villa di Villotta con la Giurisdizione Civile e Criminale come di sopra, nella qual Villa giusta le antiche Investiture possedemo 8 Masi, i quali sono feudali, e sono

~~Il Maso di quelli del Pin~~

1 Il Maso delli Batistoni

2 Il Maso di quelli del Pin, overo Zucchetti

3 Item il Maso tenuto da quelli del Gallo

4 Item un altro tenuto da quelli del Pippo

5 Item un altro tenuto parte per quelli del Boschiera, e parte per quelli del Mior

6 Item un altro maso tenuto per quelli del Mior

7 Item un altro maso detto di quelli del Pin

8 Item un altro tenuto per quelli del Pippo

li quali con li confini particolari, e suoi possessori altre volte del 86 = 88 = sono stati dati in nota nella Prodotta all'ora da Noi fatta ed a Udine, ed a Venezia, sicome anche in detta Prodotta sono esposti li Confini del Distretto di Sbrojavacca Feudale, e di S: Zenon alla quale si abbia relazione &

Omissis ...

Gion: Batt.ª Crataval Secr.io Sop.ri li Feudi ...

Per la Cassa della Cancellaria £.ᵉ 5

I feuda
sotto la
tempo
ognuno
portan
in occa
e l'
n ...
de' lo
seguen
militare

[illegible]

lis
ne.
en
di.
leu
rla
bi.
di.
le
one
ue
trea
neg
na
no
d
li
Sea
Ilio
cali
v=
om
ffer
ia
ue-
ron
us

lis
la

I feuda
sotto la
tempo
ognuno
portanz
in occas
e l'
in ness
de' lor
seguen
militare

30 Giugno

Copia dell' Investitura della Giurisditione della terra di S. Daniele ottenuta l'anno 1620 19 Giugno. 13

Nos Antonius Priolo Dei gratia Dux Venetiarum universis et singulis Rectoribus Magistratibus Iurisdicentibus officialibus nostris, et praesertim Locumtenenti Patriae Foriiulij, et successoribus significamus, come avendo li Proveditori nostri sopra li Feudi con l'autorità, che tengono dalla Sig.r Nostra col Senato intesa l'umile, e riverente istanza dal fedel nostro Franceschino Pitticco presentata il dì 18 maggio pross.o passato a nome della Communità di S. Daniele feudataria nostra Giurisditionale, et come suo espresso Nuntio; per la qual istanza volendo essa divotissima Communità, come è debito suo per riverente obbedienza, ed esecuzione delle leggi, et ordini feudali della Sig.r nostra col senato riconoscer dalla gratia, e benignità Pub.a tutti li beni e ragioni feudali, cioè la giurisditione sua antichissima Civile, e Criminale con pene etiandio di sangue ed ultimo supplicio insieme con le pene pecuniarie, che sono frutto del feudo giurisd.le, ed anco li Dacij, e tutte le altre ragioni annesse ed inerenti a detta Giurisd.e riverent.te ha dimandata la confermazione di esse ragioni feudali e Giurisd.li con tutti li suoi onori Emolumenti e Comodi, salva sempre l'appellatione all' Ill.mo e Reverend.mo S. Patriarca, e parimente con tutti li obblighi, a quali sono tenuti li buoni e fedeli Vasalli, e specialm.te col carico militare di 26 fanti ben armati in qualunq. occasione di motivo di guerra in servizio Publico per difesa della Patria, instando anco esserli conservati li suoi antichissimi statuti, riti, e consuetudini, affine che con l'intiera osservanza di esso il tutto possi con quella quiete e tranquilità che ha sempre desiderato verso li suoi fedeli la Republ.ca nostra, et resti effettuata la promessa fattali l'anno 1420 tempo della sua volontaria deditione offerendo il debito Giuram.to di fedeltà: Hanno essi Proveditori nostri visto e servato quanto occorre in tal materia, ed avuto anco il parere degli Avocati fiscali e Consultori in Iure stimato giusta e ragionevole essa Istanza; Perciò

Et perciò incoerendo alla Publica e giusta risolutione hano conferm
alla sud.ta Comunità ouero al suo Nontio come a suo espresso Procurator
di essa li sud.ti beni e ragioni feudali, e giurisditionali nella detta supp
licatione espresse con dichiaratione, che il tutto sia catasticato, e des
nei libri publici. Et ciò hanno fatto con tutti li onori emolumenti
comodi, et particolarm.te col carico militare di sopra riferito, et che q
Comunità debba senza interruttione alcuna continuar, nel suo antic
simo uso di andar nel Parlam.to gente delli feudatarj giurisdicionali
la Patria, e far con esso le solite e debite funtioni, douendoli inere
do al Privilegio 1420 restar inuiolabilm.te conseruati, li suoi anti
simi statuti, riti e consuetudini, acciochè possino con quiete perseu
nel godimento di tutto ciò, che legitimam.te gli appartiene, e perciò
sudetto fedel nostro Franceschino Pithiano come Nontio espresso di
Comunità genuflesso di natura a Noi, ha nelle mani nostre prestato il
bito e solito giuramento di fedeltà alla presenza di quattro dei nostri
Consiglieri, et dui capi di 40. Perciò habbiamo comandato, e concedi
che le sia fatto a perpetua memoria il presente documento di feudo
giurisditionale et antichissimo munito col solito nostro sigillo salue sem
pre tutte le ragioni della Signoria nostra e di qualunq. altra persona
Mandantes de premissis hoc Publ.m confici documentum Bulla p[l]ûbea no
tra pendente muniri. Quare mandamus vobis ut supra omnia in e
contenta obseruari, et ab omnibus obseruare faciatis.

Datum in nostro Ducali Pallatio die 19 Iunij Inditione 6.a
MDCXX

{ Cattarin Zen
{ Thomaso Moresini Proueditori sopra li feudi.
{ Nicolò Contarini

I feuda
sotto la
tempo
ognuno
portaua
in ocia,
e. l'
[illegible]
de' li
seguen
militare

Ill.mi et Eccell.mi Sig.ri Sig.ri

La divotione della fidelissima Comunità di S. Daniele verso la Ser.tà Vostra suo Prencipe naturale, è tanta, che per l'immensità sua appena può esprimerla gloriandosi dell'antichissima sua deditione sino dal 1420 sotto questo felicissimo imperio esser protetta dalla Serenità Vostra Prencipe benignissimo e clementissimo, et perciò al presente invitata da V.V. Eccell.ze Ill.me con lettere dirette all' Ill.mo S.r Luogotenente espressive da parte publica a venir a prender l'investitura, e confirmatione delle sue giurisditioni, è restata consolata, e prontam.te ha subito destinato me Franceschino Pithiano fedeliss.mo vasallo di vostra Seren.tà per Nuntio a comparir avanti a Vostre Eccel.ze ed anco a piedi di sua Seren.tà per conseguir quanto essa giustam.te addimanda, e medesim.te prestar il debito giuram.to di fedeltà col offerirsi pronta a spender la vita e ~~sangue~~ spargere il sangue per questa gloriosiss.ma Repub.ca, come è tenuto ogni buono e fedel suddito. Onde io Nuntio sudetto supplico V.V. Eccel.ze Ill.me che vedute e considerate le scritture, et ampl.me ragioni di detta Comunità, si degnino con la solita loro prudenza confermar a detta Comunità li privilegi ragioni statuti giurisditioni e consuetudini, et osservanze conforme la pia mente del Seren.mo Prencipe, e desiderio della Comunità, et alle buone gratie loro riverent.te m'inchino.

Obedendo dunq. io Franceschin Pithiano nuntio speciale della fedelissima Comunità di S. Daniele a quanto si conviene al debito mio, presento li privilegi e statuti dei quali si dimanda la confirmatione, e similm.te le altre scritture notificando a Sua Serenità la Giurisditione, et altre ragioni e beni con li suoi honori, ed utili, e parimente con le carichi, acciochè detta in ogni tempo abbia compita notitia questa Ser.ma Republica ~~

Il feudo Nobile ed antichissimo de essa d.ta nobiliss.ma Comunità col carico militare etiandio antichissimo, come di sotto si dirà, consiste principalm.te nella giurisditione di mero e misto Imperio cioè civile e Criminale con pene anco di sangue ed ultimo supplicio in prima istanza, salvo sempre l'appellat.e all' Ill.mo e Rever.mo S.r Patriarca d'Aquileia, eccettuate le sentenze fatte do proveditori di detta Comunità dei Pupilli, e compounate dal

Con.s.

Cons.^o di detta Comunità, le quali sono inappellabili giusto li statuti e consuetudini

Item nelle condanne e pene pecuniarie annessi ed inerenti alle Giurisd.ne l'applicatione e dispensa delle quali è fatta secondo la forma delli statuti antichiss.mi, e consuetudini di essa fedeliss.ma Comunità, le quali condanne e pene e sono, e si chiamano frutti feudali e giurisdizionali

Item nelli dacij, cioè riscoter li dacij del Vino, pane sal oglio, il dacio delle Becarie, il dacio delle misure di Piatta, ed il dacio delle Vachigia sin misure del vino si nella terra come in tutta Giurisd.ne quali essa Comunità gode ed ha goduto per antichissima ed immorabile consuetudine

In tutti li beni e ragioni, che essa Comunità feudataria possede e gode come al antico, e per antichissima consuetudine sono stati goduti nella giurisdizione, e si presumano per le leggi di ragion feudale con la riserva giusta ed onesta contenuta nella parte feudale 1586 13 9bre al Cap.lo 20, e quali sono il molino di Zimano, e Pradi e pradarie, e Bosco di detto Zimano, il pascolo del Paludo e della Selouzza, e servono a beneficio de Cittadini e distrituali

Item nella facoltà inerente nella Giurisdizione sudetta di condur Ebrei ad abitar per tenir banchio, e parimente di licentiarli a beneplacito di essa fidelissima Comunità.

Item a detta Comunità il governo della chiesa Parochiale di S. Michiele con la sopraintendenza come di tutte le altre confraternità Laiche di detta terra salva l'appellat.ne all' Ill.mo S.r Luog.te trattandosi di confraternita di Laichi.

Ha similm.te essa Magn.ca Comunità per antica consuetudine il jus di far un mercato ogni sabbato pagandoli il dacio solito, e consueto conforme al statuto.

Item per adherenzia di Giurisd.ne hanno li giurati di detta Comunità una regalia ordinaria antichissima dall' esator della Corte Patriarchale il riscuoter il Plait, e di esso Plait risponder a detto esattore miglio st. 24 sorgo st. 24, et al Giurato eziandio della Comunità miglio st. 1 sorgo st. 1 secondo l'ordinario

I feuda
sotto la
tempo
ogn'un
portan
in occa
e l'
...
de' l
seguen
militare

Li luoghi, che sono nel territorio oltre li suburbij, sono le Ville Noua ed Albattana.

Li luoghi poi, che sostiene et ha sostenuto ab antico essa Comunità per tempo imemorabile come feudataria giurisdizionale e di servire al Ser.mo Dominio con occasione di motivi di guerra, e per diffesa della Patria con 25 fanti buoni e ben armati si come prontam.te, e con gravissime spese ha servito nella pross: passata guerra da esser eletti da lei pro rata da tutte le giurisd:

Et di andare nella Congregatione del Magnifico Parlam.to della Patria Capo generale di tutti li feudatari giurisditionali di essa Patria, tra quali è stata, ed è la fidelissima Comunità.

Havendo in esso Parlam.to voce e consultiua, e deliberatiua, come sempre ha auuto ab antico col solito ed antichissimo obligo di contribuire alle impositioni che si sogliono metter per diverse cause in detto Parlam.to, et anco alla fabbrica del Castello oue abita l'Ill.mo S.r Luogotenente, e doue li feudatarj fan la congregatione di esso Parlam.to.

E perche alcuni de nostri con mal conseglio pregiudiziali alle ragioni utili del feudo, et anco alle dirette di S.a Ser.tà intermessero l'antichissimo e giustissimo uso d'andar in Parlam.to essa Comunità [illegible] delle feudatarie giurisdizionali, Perciò Sua Serenità rimproverò giustam.te alli Nontij di essa Comunità questo mancamento, e coll'Eccel.mo Senato comandò ed ordinò, che essa Comunità come feudataria ritornar douesse in esso Parlam.to secondo l'antichissimo uso, come essa prontam.te ha fatto, et quanto alla giurisd.e Ciuile, e di prima istanza, dazj beni, e ragioni feudi come feudo importante similmente instantemente ha voluto, che debbiano esser conservati inviolabilmente e senza interruzione di sorte alcuna facendo sapere all'Ill.mo e Rev.mo Patriarcha tale e risoluta essere la mente publica.

Però essendo debito nostro di riconoscere, come habbiamo sempre fatto dalla gratia e benignità publica esser feudo giurisditionale dazj, ed altri beni di essa Comunità feudali, et obligati alle fontioni publiche, attenderemo la confirmatione supplicata, e che siano

con:

conservati nei nostri privilegij, ed antichissime consuetudini cond
è stata sempre per Illud.ma la giustissima volontà, la quale da essa Co-
munità sarà sempre osservata, e riverita, e quando ci sarà fatto al-
cun pregiuditio secondo l'antichissime consuetudini ricorrerà al
giusto suffraggio di sua Serenità.

L'intrate di detta Comunità si dispensano in pagar le stipendiati me-
dico, Cirolico, Precettore Cantore, ed altri stipendiati nel accomodar le
muraglie, ed anco le strade. =

Segue il Giuramento di Fedeltà.

Io Franceschino Monzio, e procuratore espresso della Mag.ca Comunità
di S. Daniello giuro ed afferma per li santi Evangelij di Dio che sare-
mo sempre fedeli a V.a Serenità, ed al Ser.mo Do: ne mai in Cons.
ajuto o fatto saremo contro l'onore e stato della persona sua, anzi
intendendo che altri volessero esser contra, di manifestarlo, opporsi ed
impedir di tutto nostro potere, ed i conservare il feudo, beni, e ragio-
ni feudali mantenendoli ad onore e buon stato di V.a Serenità, e del
Ser.mo Dominio per ricuperare le cose perdute, prestando contro ciò
ciascuno ajuto con la persona col Conseglio e con l'onore come anco
fermamente faranno li nostri successori, e prontam.te sodisfaranno al deb-
to del Vassalaggio prestandoli tutti quei servitij, a quali sono tenu-
ti tutti li feudali Vassali secondo la dispositione e consuetudine feu-
dale, e specialm.te secondo le leggi ed ordini di esso Ser.mo Dominio
1646 13 Xbre, e 1647 29 Maggio, ed in ocasione di aperta guerra
senza aspettar di esser chiamati offeriremo prontam.te secondo la lib.
volontà, e per esecutione delle sudette leggi il debito servitio
ossequio per l'onore, e stato di V.a Serenità, e del Ser.mo Domin.
con ogni ardor di Spirito.

Gian Batta Segr.io
sopra li feudi

I feuda[illegible] sotto la[illegible] tempo ognuno portava in occa[illegible] e l'[illegible] in [illegible] de' lo[illegible] seguen[illegible] militare

In Christi Nomine Amen.

1623. 11. Martii.

EGo Alexandex Galatæus J. U. D. Canonicus Aquil. Dei gratia sanus corpore, sensu, mente, & intellectu, timens dubios, & inopinatos mortis eventus; sciens nil certius morte, & nil incertius hora ejus: volens de bonis meis testari: Deo p. præsens Nuncupativum Testamentum quod fit, & dicitur sine scriptis, in hunc qui sequitur, modum facere, & disponere procuravi.

In primis namq. animam meam altissimo, & omnipotenti Deo, ejusque Gloriosæ Semper Virgini Mariæ totæ & curiæ Celesti triumfanti, quando ex hoc seculo migrare contigerit, humiliter, ac Devote comitto; sepulturamque mei Cadaveris mihi eligo, & esse volo in tumulo precessor. meor. in Ecclesia Sancti Petri Martiris: cujus Reverendis fratribus relinquo meum livellum L. 19. s. 11. q. mihi quotanis debetur, & solvitur p. homines, & Consortes Zili de Felletto; & hoc cum onere perpetuo celebrandi missas singulis annis vigintiquatuor pro anima mea.

In omnibus aut. bonis meis mobilibus, & imobilibus, jurib., & actionibus, debitis, & creditis tam præsentibus q. futuris hæredem meum Universalem instituo, & esse volo Dominm Petrum Galatæum fratrem meum eiq. q. filium decedenti succedant ejus filij legitimi, & naturales tam nati: q. nasciturі, & descendentes ab eis p. stirpes, & non p. capita usq. in infinitum masculis scilicet legitimis etc., & naturales, & de legitimo matrimonio procreati, & non legitimati, nec et. p. subsequens matrimonium voloq. exprexi; q. mea facultas, & hereditas, & oĩa bona subjaceant perpetuo fideicomisso, & q. non possit vendj, nec permutarj, alienarj, vel aliter distrahj, prohibeoq. quodcumq. genus contractus; p. quod dicta mea facultas, bona, & hæreditas foret levata a supradicto meo hærede, in-

instituto, & substitutis; quia mens mea est, quod semp. usq. in infinitum dicta mea facultas, bona, & hæreditas in domo, & familia Galathea ^vrum^ remaneant; prohibendo et. expressi; quod dictus hæres institutus, & substituti non possint detraere aliquam Trebellianicam, sed q. fructus succedat loco dictæ Trebellianicæ.

Cum onere tamen dicto meo heredi, & substitutis contribuendi ^ uni ex filiis Dñi Galatæi Nepotis mei ex fratre Ducatos vigintiquatuor in anno p. annos quinq.; videlicet Ducatos ~~quatuor~~ duos singulis mensibus anticipati ^ cum fuerit idoneus Patavium, seu aliud mensibus publicum Gimnasium se conferri; ibiq. legibus civilibus, & Canonicis, sive medicine ^ incumbere valeat; & alios Ducatos vigintiquattuor in subsidium Doctoratus, si ad talem gradum Deo Duce p.venire contigerit Idem onus, & in omnib., & p. omnia ut supra iniungo contribuendi uni ex filijs Dñi Bartholomei Galatæi & Nepotis mei ex fratre. Si contigerit ipsum nubere, & sibi liberos procreare, qui ut supra legibus, seu medicinæ, alisq. liberalibus disciplinis incumberet necz & [redacted] intelligendo & de filiis legitimis, & naturalibus, & de legitimo matrimonio natis, & non de legitimatis, neq p. subsequens matrimonium. Et hanc dico esse meam ultimam voluntatem, & testamentum, quam, & quod volo valere jure ultimæ voluntatis, & testamenti, & si jure testamenti valere non posset; volo valere jure codicillor; & si jure codiccillor. non valeret; quod valeat jure Donationis causa mortis; & omni alio jure, quo melius valere, & tenere posset, sic & omni alio meliori modo, ad laudem Dei omnipotentis.

Alexandex Galatæus J. V. D. Canonicus Aquil.
manu propria.

La premessa Cedola Testamentaria ho estratta mediante altra mano, con... gli Atti, o sia Filza delle Sentenze del qu. Antonio Mattioli Nod. ... Originale di detta Cedola sta scritto: Testamento di me Alessandro ... con quello della Cedola, e fatta l'incontrazione, mi sono sottoscrit... fede
Udine 20. Aprile 1792.

A z ... fex continui

A ut ...bus difciplinis incumbat & cum fuerit idoneus ef. duos Ducatos 24

p. ... fes continuos contribuendi ~~alios~~ nonnisi 24 quatuor antici morę.
ant... per fingulos menfes.

A filo... aut Theologiæ incũbere voluerit

A filo... aut Thologiæ incumbere voluerit

... con... ftille, e depennazioni come ftanno, e giacciono nell'Originale, da-
Nod. ... efiftenti in quefto Pub. Arch., avvertendo, che al tergo del Foglio
...ndro ... Can. d'Aquileja, quali parole fembrano d'uno fteffo carattere
fcrit... fede &c.

Antonio Cavazzi Nod. Coll. Arch.

Teſtamento di me Aleſſandro Galateo Canonico di Aquileia.

[…]tro / 1628. 2 giugno –

Questa Città di Cividale fu eletta dopo gli incendii et ruine
di Aquileia dai patriarchi per propria sede et domicilio, che la fregiorono in
diversi tempi di singolari privilegii et prerogative, come ancora nei ~~marmi~~
scritti et nei marmi appariscono chiare et honorate memorie, et con la
medesima corrispondenza di Gratitudine l'istessa Città si è sempre mostrata
ossequente, verso li suoi benefattori, col spendere le sostanze et le
vite de proprii Cittadini per mantenimento della immunità patriarcale
né mi sarebbe difficile l'estendermi in molte particolarità forsi non
indecenti alle orecchie di V.S. Ill.ma per adempire anco l'obligo imposto
da questa università a noi due suoi rappresentanti

Però non sapendo che ragiono con V.S. Ill.ma che di ciò ne hebbe piena
cognitione sino della puerizia, mentre qui apprese i primi rudimenti
et vestì l'abito Clericale, che a punto li fu predetta da molti la futura
Grandezza, che doveva Coronarsi in questo supremo seggio patriarchale
un sol punto le renderò a memoria, che sarà il tema del mio ragionamento
che questa Città volontariamente concesse alla esclusione del Vescovo
Amatore per ricevere nella p.ma sede patriarchale il patriarcha Calisto doppo
che Paulo l'haveva trasportata a Grado con tutto il tesoro della Chiesa di Aquileia
per la venuta di Longobardi, alla quale dimostratione quel generoso pastore
pensò di corrispondere con attione conforme alla grandezza dello animo suo e nella
prima giunta che fece pontificalmente in questa Città spogliossi il proprio
manto, et di esso ne fece libero dono a Cittadini, a ciò nei posteri si conservasse la
questa degna memoria, che egli con Regale munificenza se haveva spoglia-
giato li suoi più principali indumenti, come loro havevano fatto della dignità
episcopale a sola sua Gratificatione.

E questo antichissimo istituto è continuato nelli successori per tutti quelli
Fedeli documenti che ci può concedere il tempo invido distruttore delle
antiche memorie

Siamo anco certi Ill.mo Sig.r che l'essempio servirà per sola rimembranza perchè altro
stimolo non lo spinge che il desiderio di gloria e la sua naturale magnificenza alla
quale se li agiunge il proprio interesse, che mentre apporta fregio a questa Città
rende ornamento a se stessa dove i suoi maggiori non hanno sdegnato di esser
descritti nella università di questi Cittadini

L'antichità del seggio non permette di ricevere V. S. Ill.ma ne' suoi superbi
palazzi dove nei secoli andati solevano abitare li suoi predecessori a concorrenza
delle principali città di Italia. Godrassi però V. S. Ill.ma vedendo le reliquie di
testimonianza della sua grandezza con tante spoglie episcopali, con numerosa
quantità di reliquie di SS. martiri che ci ha preservati più volte dalla
furia de barbari; tra questi medesimi trofei ne sarà anco memoria
di V. S. Ill.ma

Questo popolo tutto pieno di giubilo trionfa delle sue vittorie mentre
col consenso universale è stato chiamato da Iddio a questo supremo
grado ecclesiastico. Le sue spoglie saranno di amorosa et potente
violenza che rende i vittoriosi vinti con l'amore et con la concordia
ma più gloriosamente sopra ogni monte il nome che saran esaltati
V. S. Ill.ma a quella suprema eminenza dove la sua virtù il suo
gran merito la doveranno portare per compito nostro consenso
della sua patria et del Cristianissimo ....

Il fendo
sotto la
tempo
ognun
portan
in occa
e ...
de le
seguen
militare

Parole dette da me a Mons.r Agostino
Gradenigo patriarcha di Aquileia
mentre prese il possesso della chiesa
di Cividale essendo io Pr.re che li
levai il manto secondo l'
antica consuetudine 1628
li 11 giugno F. R.no

16

In nome del Sig.r Giesu Christo cosi sia l'anno 1634 Ind.ne 2.a il giorno di Domenica li 30 del mese di Luglio fatto nella terra di Sopra di Goritia nella casa della propria habitat.e dell'infrascritto Sig.r testatore presenti li testimonii infranotati havuti, chiamati, et per bocca propria di esso Sig.r testatore pregati etc.

Dove l'Ill.mo Sig.r Federico David Schaller Cavaliero dell'ordine di Christo del Regno di Portugallo et Pagator Ces.o nell'Ill.mo principal Contado di Goritia etc. trouandosi in letto giacente oppresso et indisposto di corpo, sano però per la Dio gratia di mente, sentimento, vista, et intelletto temendo li non pensati accidenti della morte essendo che nissuna cosa è piu certa della morte ne piu incerta della hora di quella, et acciò che doppo la sua morte non nasca qualche lite ò contraversia tra li suoi posteri, ha voluto disponer delli suoi beni, et delle cose sue, ordinando che sij notato il presente testamento nuncupativo che si dice sine scriptis nel modo che segue.

Et essendo che l'anima sij piu nobile del corpo quella devotissim.te ha racomandato et racomanda al suo Redentore Giesu Christo alla sua santiss.ma Madre Vergine Maria, et à tutta la corte del Cielo, et quando piacerà al Sig.r Iddio che si separi dal Corpo, quello ha ordinato che sia sepolto in quella Chiesa che piacerà alla infrascritta Sig.ra sua herede in Goritia ordinariam.te senza pompa

mondana con quelle essequie, messe et elemosine che pareran-
no alla infrascritta sua Sig.ra herede, ordinando che li sij posto il
suo habito ordinario da cavalliero.

It. esso Sig.r testatore ha detto che già in vita sua habbi provveduto
alla salute dell'anima sua con haver dispensato elemosine à
luoghi pij, et ordinato messe perpetue, et fatto altre opere pie
come anco à suoi parenti bisognosi ha contribuito à ciascuno di
essi quel tanto che la sua conscienza, et bona volontà li hà dettato
si che nessuno può haver alcuna imaginabil pretentione nelli
suoi beni et robba

It. disse di esser debitore all'Ill.mo Sig.r Colonello Ruepp suo Cognato
di Baviera fiorini tre mille di bona moneta, ma esso Sig.r Colonello
ha in suo potere doi scritti del detto Sig.r testatore, uno di tre mille
fiorini et l'altro di cinque mille dovuti al Sud.o Sig.r testatore dal
Serenissimo [illegible] di Baviera.

It. disse di esser debitore alli Sig.ri Zobili mercanti in Augusta
fiorini settecento pur di bona moneta, ma già sua M.tà Ces.a ha
prohibito ogni contributione et pagamento di danari alli [illegible]
di d.ta Città, come nemici di d.ta M.tà Ces.a però ha ordinato
che [illegible] il negotio della pñte guerra di Germania sarà
[illegible]cato siano pagati alli detti mercanti li sudetti f. 700
[illegible] sua Sig.ra herede

In tutti veram.te et qualsivoglia suoi beni mobb. et stabili, pnti et avenⁱ debiti, et crediti, raggioni et attioni in qualunq modo à d.o Sig.r testatore aspettanti et appartenenti et in qualunq parte, paese, et loco essistenti sua universal herede hà instituito et ha voluto che sij la Ill.ma Sig.ra Maria Eclonida sua dilettissima Consorte senza che essa Sig.ra habbi da render conto à nessuna psona di q.sto mondo, no havendo però esso S.r testatore figli ò figlie legme et naturali con d.ta Sig.ra ma se esso Sig.r testatore havesse figli ò figlie legme et nãali con essa Sig.ra Consorte quello che di gia li ha constituito nelli patti dotali fra essi Sig.ri Jugali celebrati alli quali si rimette. e.

Et q.sto disse esser il suo ultimo testam.to et ultima volunta il quale, et la quale ha voluto, et vuole che vagli p raggion di testam.to p raggion di Codicillo ò vero di donatione causa mortis, et p ciascun altro miglior et piu valido modo, via et forma tanto di raggione quanto di consuetudine e

Presenti furono li spp. Giosesso Doboreich, Christofaro Mandrich Zaiocit, Gasparo Cosmina, Jacomo Nussio, Francesco Vitriario, et Vrbano Justini, et Lorenso Trotnich tutti habitanti in Goritia testimonij havuti, chiamati, et come di sopra pgati. e.

Testamento del q. Ill.mo Sig.r
Federico David Schaller di
Wavania Cavalliere del Ordine
di Christo in Portugallo.

1632, 3 agosto. Pech. Divisioni dei nobili d'Attems di Gorizia

Nel Nome del Sig.r Iddio Amen l'anno 1632. Ind.e 15. adì 13. del mese di Agosto, Fatto in Pech in le Case dell'Ill.mo Sig.r Lorenzo lib. Bar.e di Athimis, p.ti ivi li tess: Sig.ri Gio: Giacomo Sabadin, et Matthia Andriani Giovanni de Toni, et Steffano Tonitig tes.ti pregati.

Dove essendo che nelle divisioni seguite l'anno 1625. di mano del Nob. S.r Canciano Columbichio Nod.o sotto li 12. 7bre pross.mo pas: sate trà li Molt. Ill.ri Sig.ri Ceurentio, et Giosepho fratelli Baroni di Athimis à Rezenstain da una, et il Molt. Ill.re Sig.r Giorgio Federico lib. Bar.e di Athimis à Rezenstain Cugino di detti Sig.ri fratelli dall'altra, nelle quali divisioni s'è trovato che s'aspetta ad esso Sig.r Friderico alcuna ragg.e nella Giurisd.e di Pech, et alcune altre pretensioni, che eccedono di più assai la parte pervenuta al soprascritto Sig.r Giorgio Friderico, come in dette divisioni appare, onde attenti li grati beneficij ricevuti sin' hora p.te, et che da qui in poi spera di havere dal Molt. Ill.re Sig.r Lorenzo lib. Bar.e di Athimis p et p l'amore che un Cugino deve all'altro d.o Sig.r Giorgio Federico d'Athimis p se, suoi heredi, et successori, spontaneam.te, et volontariam.te, ne sedotto, ne circonvento, mà di sua mera libera, et spontanea volontà, p titolo di perpetua, et irrevocabile donatione, la quale si dice trà i vivi, che in alcun tempo revocar si possi benche fusse càso anche d'ingratitudine hà dato, et donato p sempre, et in perpetuo al sud.o Ill.re Sig.r Lorenzo lib. Bar. di Athimis, ivi p.te, stipulante, et accettante p se, et suoi heredi et successori, tutte le sue raggioni, attioni, et pretentioni, ché hà, et potesse havere, et in qualunque modo, et qualunque via potesse aspettare, et pertinere ad esso Sig.r Giorgio Friderico, tanto nella portione della sua Giurisditione à lui toccata, quanto anco in doberdò, fuori da beni stabili et sopravanzo in dette divisioni di sopranominate. Qual hà dat, et in raggion, et titolo di p.petua et irrevocabile donatione donato ad esso Sig. Lorenzo, pariter presente

et a nome delli suoi heredi, et successori stipulante, et accetta
le fior: 500. quali si ritrouauano in deposito in mano del
Molt. Ill.re Sig. Bernardino d. Attimis Zio di detto Sig. Gior-
gio Federico, et ad esso Sig.r spettanti, et pertinenti; ad hauer, tener,
posseder, dar, donar, vender, alienar, permutar, et a far tutto quello
che ad esso Sig. Lorenzo, o suoi heredi da qui inanzi parerà, et pia-
cerà perpetuamente. Ponendo detto Sig. Giorgio Federico il detto
Sig. Lorenzo suo Cugino in loco, et cadauna sua ragg.ne in le dette
raggioni, et portioni di Giurisdittione, et danari, non riseruando in se
alcuna raggione, attione, et pretentione, ma il tutto, et ogni
sua ragg.ne attione, et pretentione ma il tutto, et ogni sua ragg.ne
transferisce in detto Sig. Lorenzo, et suoi heredi, con tutte le
sue raggioni, attioni, uso, utilità, dominio, et promettendo
a dette sue raggioni aspettanti, et pertinenti, con le sue en-
trate, et uscite sino alle strade publiche; la qual donat-
s'intende solamente nella persona d. esso Molt. Ill.re Sig.
Lorenzo, et suoi Sig.ri Heredi, et successori, et non in alcuna
altra persona: Et all'incontro reuerentemente per ricognitione, et
per l'amore, che porta ad esso Sig. Federico detto Molt. Ill.re
Sig. Lorenzo, per se, et suoi heredi, et successori per titolo di
perpetua, et irreuocabile donatione hà dato, et donato al
detto Sig. Giorgio Federico Cugino d. esso Sig.r ivi presente,
per se, et suoi heredi stipulante, et accettante ongari cento,
et quatordeci, quali detto Sig. Federico doueua ad esso
Sig. Lorenzo; Item hà dato, et donato Vino orne settanta; Item
hà dato, et donato a raggione, come sopra un Cauallo, li quali
danari, et vino, come sopra donato detto Sig. Federico si chiama
hauer hauuto, et effettiuamente riceuuto dal d. Sig. Lorenzo, et
il Cauallo ad ogni beneplacito d. esso Sig. Federico, et cosi un
dall'altro, et l'altro dall'altro uicendeuolmente si chiamano con-

Il feudo
sotto la
tempo
ognun
portar
in occa
e l.
de' le
segue
militare

si chiamano contenti, et satisfatti delle donationi sopra=
fatte, et un all'altro, et l'altro all'altro si fanno general
fine remissione, quietat.e, absolutione, et patto perpetuo
di mai dimandarsi cosa alcuna, ~~et patto~~ per causa d'esse
donationi, come di sopra donatosi, ne detto sig. Lorenzo ad
detto sig. Federico per se, et suoi heredi, et successori; Et li
quali promettono de rato rei propij beni, ma senza per se,
et suoi heredi promettono la pnte donatione, si contiene
sempre haver fermo, rato, et grato, attendere, et osserva=
re, et mai contrafare, dire, ò venire, per se overo altri &
alcuna cao, sotto mutua obligatione di tutti li loro beni;
mobili, stabili, simul et in solidum pnti, et futuris

Sumptum instrumentum ex notis olim d. Io: Baptae Flacci Publi=
ci Notarij, penes se existentibus, fidor. sic reg.l Carolus Cusmi=
na Publ. Imptis Not.s extraxit, seq. subs in fide[m] offj. si[gnu]m
Civitatis die 6. Iulij 1662.

Sumptum donationis instrumentum
ex protocollis inter ptes formato ibi regl.
ego Stephanus Dominich Not.s Impt.l ext.i
prout inveni et me in fid[em] subi &
Civitatis die 14 7bris 1672.

Letsch 5 Agosto 1632

Transazione tra i Sig.ri Lorenzo e Giuseppe, Fratelli, Baroni di Attimis di Rezenstein, ed il Sig.r B. Federico d'Attimis loro Cugino per la Giurisdizione di Doberdò, ed altre pretese, che esso Bar. Federico aveva contro essi suoi Cugini, per occasione delle divisioni tra essi seguite

Franciscus Ericio Dei Gratia Dux Ven. Nob: et sapienti
Viro Aloysio Foscareno de suo m.to Locum ten.ti Patrie Fori Iulij, et suc-
cessoribus suis dilectis salutem, et dilectionis affectum.
Significamus vobis, quod sub die XXX mensis Aprilis
prox preteriti in consilio nostro de XL.ta ad criminalia
deputato explacitare V.N. G Victoris Bondumerio
Advocatoris Cois n.ri scrita, et capta fuit pars te-
noris infrascripti videlicet. Vt audatia hominum
insidias in proximum tendentium reprimatur, et
malorum temeritas metu Iustitię refrenetur: Cum
intentio Dominij nostri semper extiterit delicta
puniri, pęnamque delinquentibus non remitti.
Ideo cum ex modesto grauamine Marci Cominetto,
Hieronymi, et Io: Baptę eorum filijs expositum fue-
rit Advocatoris Cois n.ri, quod diuersimode, et
continuo verbis iniuriosis minis, et factis moles-
tantur, et iniuriantur a Francisco, Io: Baptista,
Antonino, et Leandro fratribus Antoninis q.m
Andriano, et eorum satellitibus ac ab alijs nominandis per
supradictos exponentes, vel eorum interuenientes, quod
minime a Iustitia tolerandum est. Ideo ad euitanda
scandala, quę oriri possent, et ad reprimendam istorum
hominum audatiam, et temeritatem. Authoritate
huius consilij captum sit, quod scribatur Sp: Locum-
tenenti Patrie Fori Iulij; et successoribus suis, quod
toties, et quoties requisiti fuerint a supradictis
exponentibus, vel ab eorum interuenientibus

necessi, et intimari faciat supradictis Antoninis, et quibuscumque nominandis ut supra, ac publicari faciant in locis solitis, et consuetis si opus fuerit, quod nec per se, nec per alias interpositas personas adherentes, fautores, vel satelites audeant, vel presumant verbis iniuriosis, minis, nec factis, offendere, molestare, perturbare, nec iniuriare supradictos exponentes, neque eorum procuratores, Advocatos, affictuales, colonos, laboratores, operarios, et intervenientes cuiuscumque generis, nec etiam eorum animalia generis cuiuscumque, nec aliquem alium de domo, et familia sua, sub pena pro verbis iniuriosis aut minis, banni de tota Patria Fori Iulij, et per XV miliaria ultra confinia Venetijs, et Ducatu, ac de omnibus alijs Civitatibus terris, et locis Dominij nostri Mincium, et Quarnerium citra per annos viginti, ac ducator quingentor Arsenatui nostri applicandor ut supra Banni perpetui de omnibus Civitatibus, terris, et locis Serenissimi Dominij, navigijs armatis, et exarmatis carceris, triremis, ac aliarum maior penarum arbitrio Iustitie inspecta qualitate delicti, et personarum. Quocirca cum Prefato nostro Consilio vobis mandamus, ut partem suprascriptam, et omnia, et singula in ea contenta observare, exequi, adimplere, ac ab omnibus executioni debite demandari

facere

Il fend sotto la tempo ognun porta in ou e b n a de' legge militare

facere debeatis, ipsumq. publicari faciendo si opus fuerit, et in omnibus ut in supradicta parte legitur, et continetur. Has autem registratas presentanti restituite.

Data in nostro Ducali Palatio die 4. mensis Maii indictione 5.a 1637.

Adì 14 Settembre 1638.

Fu publicato il mandato in essecutione delle lettere in quanto alla persona del sig.r Franco, et suoi sudditi, così intendendo il presentante.

Adì 15 detto.

Refferì Fabio Todero fante di cancelleria haver leggi presentato il mandato al sig.r Franco Antonino in persona trovato in questa Città ad instanza di d. Franco Cominetto commettendoli l'obbedienza di quello in tutte le sue parti, et ita &c.

Die 2 Augusti 1639

Ex libro Ducalium sub Regimine Ill.mi Domini Aloysii Fuscareni Locumtenentis Patriae Fori Iulii generalis existente in officio Cancellariae Pretoriae Utini. Ego Joseph Brunellerius Notarius dictae Cancellariae extraxi, et me subscripsi in fidem &c.

J fe[illegible]
sotto l[illegible]
tem[illegible]
ogni[illegible]
por[illegible]
in a[illegible]
e
in
si'
seg[illegible]
militare

Copia/ 17

Franciscus Molino Dei gratia Dux Venetiarum et universis et singulis Rectoribus, Magistratibus, Offitialibus Nostris, et presenti Locum tenenti Patriæ Forijulij, et successoribus significamus

1647.

Co: Camucio.

Investitura

Come avendo li Proveditori Nostri sopra li Feudi con l'auttorità che tengono dalla Signoria Nostra col Senato intesa l'umile, e riverente istanza delli Fedeli Nostri Conti Gio: Batta Carlo, e Francesco Fratelli Camutij nobili della Terra nostra di Tolmezo dimandanti riverentemente per ragion di Feudo nobile per essi e loro Descendenti maschi di legitimo matrimonio in esecuzione della deliberazione fatta al Publico incanto dalli detti Proveditori Nostri sopra li Feudi confermata dal Collegio Nostro a 9 8bre prossimo passato et confermata dalle parti del Senato Nostro 31 8bre 1645 ed altre susseguenti, e particolarmente 20 Febraro prossimo passato l'investitura della 4.ta parte ad essi spettante della Contea, e Gastaldia di Tolmezo e Cargna con tutte le sue auttorità, ragioni, azioni, privilegi, prerogative, preminenze, entrate di censi, livelli, Dazio della muda, porzione di condanne, ed altri utili, che se gli aspettano col titolo di Conte, e con tutte le prerogative ed honori che hanno li altri Conti dello Stato Nostro dichiariti nelle leggi nostre. il tutto conforme alla Polizza e deliberazione all'incanto, Avendo essi con li altri Consorti in essa deliberazione d'incanto chiamati effettivamente esborsati li Ducati $\frac{m}{36}$ correnti da essi offerti nella Cecca Nostra come appar dalla Copia della Partita di 31 8bre prossimo passato offerendosi esborsare nella detta Cecca li altri Ducati $\frac{m}{4}$ restanti offerti con detti loro Consorti nel termine espresso nella loro Scrittura 14 Agosto passato presentata al Magistrato Nostro de Feudi, onde che avendo detti Proveditori nostri stimato giusta, e ragionevole la detta loro istanza, ed osservato quanto

NB:
Questa della Gastaldia della Cargna alle Quattro Famiglie Mania Andreini Pittoresi Camuzio ... illustrissima ... 27 8bre 1647, fu poi data ... che ... dalla Serenissima ... coll'assegnamento ... in Camera ... come pegno ... prezioso ricaperta.

si conviene in tal materia, e tolte anco le solite e c
venienti informaz.ni dagli Avvoc.ti nri Fiscali, e Conn
in jure con la visione delle Scrit.re a tal effetto presen
abbiamo col tenor delle presenti, e con ogni miglior
investito per ragion di feudo col titolo di Conte li sopra
fedeli nostri Conti Gio: Batta, Carlo, e Franc.co F.lli Am
della 4.a parte ad essi spettante della Contea e Gasta
di Tolmezo e Cargna con tutte quelle auttorità, ragi
azioni, privil.i prerogative, preminenze, entrate di cens
livelli, Dazio della Muda, porzione di condanne
ed altri utili, che legitimamente se gli aspettav
per d.a 4.a parte, e che si ritrovano sino al present
che doveranno essi Fedeli nostri esiger e goder ri
spettivamente, il tutto nel modo sin ora legitti
mente praticato da Gastaldi passati senza alte
razione o diminuzione alcuna, che potesse es
contro la disposizione delli Statuti e Privilegij di
d.a Gastaldia ridotta in Contea come sopra e ciò
per essi e loro Descend.ti maschi di legitimo matri
nio in infinito conforme alle Leggi nostre Feudali
ed a quanto è disposto dagli usi ordinarij de' Feudi
salva però l'appellazione al Luog.te nostro di Udi
ne. Volendo di più che questi siano et s'inten
dino Conti di Tolmezo e Cargna, e per tali si possa
no chiamare e nominare, e da ognuno siano
tenuti e riconosciuti per veri Conti con tutte le pre
rogative ed honorificenze che de jure et de consue
tudine godono li altri Conti dello Stato Nostro; et que
stante l'esborso attuale soprad.o fatto nella Cecca
nostra nella Cassa del Conservator nostro del Deposi
delli d.i D.i 30 m/ cont.i come appar dalla Copia della
partita qui sotto registrata: Dovendo per li 10 Sen

p.o v.o che

p.° v.° che sarà il fine del termine contenuto nella sopradta loro Scritta esborsar nella dta Zecca li altri Ducati quattro mille restanti, come si sono obbligati con li altri Consorti nell'istessa Scritta, e parimente presentar la copia della partita autentica al do Magistrato da esser registrata con l'altra nelli Pub.ci Libri per sicuro attestato dell'adempimento di questa loro lodevole esibizione, e nel resto in tutto e per tutto giusto la dta Deliberazione d'incanto, Scritta sopradta, Costituto fatto 6 Ttre p. p.°, et confermazione dal Coll.° nro sopradto. Restando obbligati di fed.li nostri Conti investiti in conformità delle leggi nre Feudali ben tenere custodire, conservare, migliorare, e non deteriorare il do Feudo, e ragioni Pub.che ed osservare, e far osservare tutti li Statuti, Privilegij, Ducali, Decisioni ed ordini concernenti l'auttorità, ed utili di dta Contea e Gastaldia ad onor ed esaltazione dello Stato Nro, e delli stessi fed.i nostri Conti investiti quali doveranno per ricognizione dell'alto Dominio della Sig.ria Nostra corrispondere annualmte a Noi, e Sermi Successori Nri per la dta loro porzione una buona pernice al tempo del Carnevale ed in tutto e per tutto come nelle parti del Senato Nro sopradte alle quali relazione si abbia: Et perchè il sopradto Fedel nro Conte Gio: Batta Camutio tanto per nome suo quanto per nome delli fed.i nri Conti Carlo e Franco suoi Fr.i ha genuflesso giusto la pub.ca ordinazione prestato il debito giuramento di fedeltà nelle mani nre con l'assistenza di quattro de nri Consiglieri due Capi di 40, e delli di Prov.i Nri sopra Feudi nel

modo qui sotto espresso, restando essi tenuti ed obligati con li loro Descend.ti a tutti quelli Carichi, ed obligh.i a quali sono tenuti li buoni, e devoti Vassalli, et Feudatarij conforme alle Leggi n.re Feudali. Però abbiamo commandato e commandiamo, che ad perpetuam memoriam li sia fatto il presente docu mento ed investitura qual vogliamo che sij et s'inten di senza pregiudizio alcuno delle Pub.e ragioni.

mandantes de premissis hoc publicum confici documentu bullaque nostra argentea pendente muniri; quare mandamus vobis, ut supra omnia in ea contenta obser vetis et ab omnibus inviolabiliter observari et in actis Canc.ae V.ae registrari, publicari, presentantique restitui faciatis.

Dat. in n.ro Duc.li Pal.o die 22 mensis Novembris ind.e XV. MDCXXXXVII.

Daniel Barbaro
Daniel Renier } Proved.ri sopra li Feudi
Angelo Emo

Ventura Olivieri Sec.o ai Feudi

Tratta dal Giornal del Sig.r Conserv.r del Dep.o in Zecca

Laus Deo 1647 31 8bre

Per Cassa a parte di V. C. // a Offizio delli Proved.ri sopra li Feudi ducati ventiseimille contati dal Conte Ludovico Manini, disse a nome suo, e delli nomi nati da lui

Io fo ... tto ... ten ... leg ... por ... in ... de ... Je ... militare

nati da lui Consorti nell'aquisto fatto dal d.o mag.to della Contea et Gastaldia di Tolmezo con le condizioni e forme giusto la Poliza d'incanto approbata dall'Ill.mo Coll.o g con.te per esecuzione delle parti dell'Ill.mo Senato, di 31 8bre, et 20 Febr.o 1645 et compresi in questi Duc.i ottomille contati da Francesco Fior..., che con l'infrasc.a partita di Ducati diecimille fanno li Duc.i trentaseimille confor_ me alla pred.a Poliza d'incanto — $\mathfrak{Z}$ 26000:-

---

Per Antonio e Andrea Stangini // a

Uff.o sud.o Ducati diecimille si girano per li contadi dalli sudd.i n.o con.te per dover dichiarir come alla loro partita et questi per conto dell'aquisto sudd.o in tutto e per tutto come sopra —— $\mathfrak{Z}$ 10000:-

Sebastian Steffani Scontro

Ill.mi ed Ill.mi SS.ri

Avendo Noi Conti Ludovico Manino, et Consorti sottoscritti nominati nella Comprada della Contea e Gastaldia di Tolmezo e Cargna deliberata dall'Ill.mo loro Ma_ gistrato al Pub.co incanto, e confermata dall'Ill.mo Coll.o g 8bre passato fatto l'esborso in Cassa nella Cassa dell'Ill.mo Sig.r Cons.r del Deposito delli Duc.i m/30 con.ti in conformità della nra Scia d'offerta a loro eccell.ze presentata li 14 Ag.o p.p. come appar dalla Copia della partita, che con questa

presentiamo, né ci resta altro che di supplicare
l'Ecc.ze V.e come facciamo con ogni profonda rive
renza in esecuzione anco delle Leggi dell'Eccmo
Senato ecc. d'investirci in d.a Contea e Gastaldia di
Tolmezo e Cargna per ragion di Feudo Nobile per
Noi e Nri Descend.ti Maschi di legit.o matrim.o in infi
nito ognuno per la nostra contingente porzione
con tutte le sue autorità, ragioni, azioni, privilegi,
prerog.ve, premin.ze, entrate di censi, livelli, Dazio
della muda, porzione di condanne, ed ogni altro utile
a quella spett.te e pertinente come nella Rel.a dell'
incanto offerendosi Noi oltre la prontezza del nro
debito in far l'esborso delli altri D.i $\frac{m}{4}$ nel tre in
d.a nra Scrit.a d'offerta espresso, e di far tutto quello
che si conviene al debito di nro vero, et devot.mo
Vassallaggio, e di prestare il debito giuram.to di fedeltà
nelle mani della med.ma Serenità Grazie

Co: Ludovico Manino per il suo quarto
Alfonso e Giacomo Antonini F.lli per il loro quarto
Niccolò e Giovanni Pinneri F.lli per il loro quarto
Gio: Batta, Carlo e Franc.o Camutij F.lli per il loro quarto

1647 à 12 9bre

Supplica presentata nel Mag.to Eccmo de Feudi per il
Sig.r Co: Ludovico Manino per nome suo e Consorti
nella presente nominati p ricever investitura.
Omesso il giuramento di fedeltà
Ventura Olivieri Sec.rio di Feudi

Tratta dal Privil.o scritto in Carta pecora
col suo bollo d'arg.to esist.te app.o il Nob. S.r Co:
Franc.o Camutio e prodotto in Cancell.a di
Patria in fede
Adì 12 Giug.o 1780.
Giacomo Belgrado
Canc.r di Patria

Stemma Civitatis Comi

Decuriones Civitatis Novocomensis.

Nobilitatis, virtutis, ac meritorum testimonia nemini citra injuriam agnoscimus denegandam. Cum itaque Illmi D.D. Comites Joēs Bapta J.U.D.r, Carolus, et Franciscus Camutij ex hoc nr̃o Novocomensi Episcopatu originem profitentes a Nobis suę Familię antiquitatis, et nobilitatis testimonium poposcerint. Nos sumptis etiā de more per infrascriptum Nr̃u Cancellariū opportunis, et juratis informationibus, ac revolutis hujus nr̃ę Civitatis Annalibus, consideratisq., publicis documentis exhibitis harum testimonialium litterarum tenore notum cuique facimus, ac ęternitati commendatum peroptamus. Camutiorum familiam, ex qua predicti D.D. Comites prodeunt in hac Novocomensi Civitate et Episcopatu antiquissimam et nobilissimam esse, ex eaque non vulgaris nominis omni ętate viros extitisse in sacra pagina, in jure Pontificio, ac Cęsareo insignes artium, et medicinę Pub.cos Professores; inter quos pręteriri non debet Andreas omnium scientiarum arca, et emporium. is etenim ultra peractas medicinę lectiones, tum in Nostro, tum in Pisano, et Parisiensi Gymnasijs non sine omnium delectu in Concilio Tridentino, publicè perorauit edidítque de humano intellectu unicum tractatum contra Hieronymi Cardani magni nominis auctoris ad Galenum vindicandam et Hippocrateū explicandum disputationes; tractatum de Episcoporum ressidentia, num scilicet illa ad jus divinum aut Ecclesiasticum pertineat. necnon et rationes ad duo loca ejusdē Concilij Tridentini de matrimonio, et totidē de sacramento ordinis typis Publicis Ticini Regij ad

communem utilitatem demandatas; ex hos prodiere
Eugenius Episcopus Bobiensis summe eruditionis, ac
pietatis Presul in utroq; jure, sacris litteris ac medi-
cina licentiatus, ac Vener. P.P. D. Pius, et D. [illegible]
monaci Benedictini, qui alternis vicibus Abbatiam
S. Simpliciani [illegible] onere et honore sustinuerunt.
Dedit nobis hec familia Condecuriones, Dedit Physicos
et Protophisycos Cesaree majestati, et Lotharingie
Duci assidentes, milites itidem, et inter hos Empedo-
clem equitem Hierosolymitanum, qui strenue pro Catholi-
ca religione in obsidione Insule Melite adversus
Turcicas classes pugnavit; habuit hec familia
feudale Comitatum Vallis Intelvi huius nostri
Episcopatus; et quod summe notandum, et pro
coronide recensendum putamus Deo et hominibus
virgultum singularis sanctitatis exhibuit omni
evo venerandum scilicet Beatam Christinam
Parisijs monastice ex humanis sublatam, cujus
festum celebratur die 13 Februarij. In quorum
testimonium presentes sigillo nro majori munitas
et Cancellarij subscriptione roboratas fieri jussimus.
Novocomi Pridie idus Augusti anni a Partu Virginis MDCXLIX
Ego J. C. Christophorus Cassina Cancel.s Cond.ri
Communitatis Comi subscripsi

Ex autenticis aliena manu educere curavit in fidemq. sub.
Bernardinus Driussius civis et Pub.s A.V.N. Tulmetinus

S. Communitatis Comi.

Nos Joannes Gregorius Bartholinus pro Ser.mo D.D.
Venetiarum Gastaldio, et Judices Terre Tulmetij totiusq. Provin-
cie Carneq fidem indubiam facimus, et publice attestamur
Sp. D.num Bernardinum Driussium esse Pub.cum V. A. Not. hujusce
S. Com.tis Tulm.i
Terre, Nrq, cujus scripturis hic plena adhibetur fides
Tulmetij die 22 [illegible] 1654. Fulvius Gallenius Canc. Tulmetinus

7

Franciscus Sforza Vicecomes Dux Mediolani etc. Papiæ Angle-
riæque Comes, ac Janue et Cremonæ Dominus

1463. Præsidentes negotijs et Deputati Offitio Provisionum Com-
munis Civitatis Nre Cumarum fecerunt et creaverunt
Civem ejusdem Civitatis magistrum Albertum de Camoro-
nibus de Hostens, sic exigentibus ejus virtutibus, et meritis
quemadmodum patentibus eorum et Præsidentium litteris
constat tenoris hujusmodi. Præsidentes negotijs, et
Deputati Offitio Provisionum Communis Cumarum.
Animadvertentes quantum commodi futurum sit
intratis Ducalibus, et Communis hujus Civitatis eos ha-
bere in numero Civium hujus ipsius Communis, qui
pro eorum virtute, laudabilique ingenio in opportuni-
tatibus ipsius Communis præstantes sese exhibeant,
ut Civitas hæc quodam detestabili vitio, quæ erat Civibus
exinanita, sentiat in civium hujusmodi aggregatione
optatam recuperationem et utilitatem propterea au-
gere. Disposuimus egregiæ requisitioni D. magri
Alberti de Camozonibus de Hostens q. D. Joannis, qui
animo nobili motus non mediocriter desiderare vide-
batur, quod hujus ipsius Civitatis, ejusque jurisdictio-
nis Civis efficeretur. Eundem itaque D. magistrum Alber-
tum, suosque filios, et descendentes, ac descendentium
descendentes præsentium tenore, et alijs omnibus
meliore modo, jure, via, causa, et forma, quibus
melius et validius potuimus, et possumus, facimus,
constituimus, creamus, et ordinamus Cives, et de
vero gremio, et numero Civium memoratæ Civitatis
Cumarum et ejus jurisdictionis ita et taliter, quod
ab hodierna die in antea usque in perpetuum dictus
D. magister Albertus ejusque filij ac descendentes ut
supra, contrahere, distrahere, acquirere, emere, vendere
et alienare, ceteraque facere, et exercere possint et
valeant tam in juditio, quam extra, sicut prout, a

quemadmodum alij veri naturales, et originarij Cives et incolæ hujus sepedictæ Civitatis possunt, et posse noscuntur. Volentes ipsum D. Magistrum Albertum, ejusque filios, et descendentes ut supra frui posse, et gaudere in dicta Civitate, ejusque Episcopatu, et ubique locorum omnibus illis quibus Privilegijs, exemptionibus, gratijs, immunitatibus, honoribus, prerogativis, commoditatibus, et preeminentijs, quibus prout, et quemadmodum ceteri Cives ejusdem Civitatis Cumanum possunt et posse noscuntur perinde ac si ipse D. Magister Albertus ejusque filij, et descendentes ut supra Cives veri naturales, legitimi incolæ, et originarij hujus ipsius Civitatis, et in ea factiones, et onera sustinentes, et subeuntes per immemorata tempora continua extitissent supplere intendentes facultate qua possumus omnes defectus cujuslibet solemnitatis, quæ quovis modo in premissis esset servanda quibuscumque in contrarium facientibus non attentis: intendentes tamen, quod dictus D. Magister Albertus, ejusque filij et descendentes ut supra pro omnibus facultatibus et bonis, quas et quæ habet, et adepturi sunt teneantur ad occurrentia quæque ipsius Civitati, et Civibus onera pro eorum debita portione contribuere secundum quod, et prout faciunt, et tenentur alij Cives dictæ Civitatis, ne Commune predictum suis juribus privare veniat.

Datum Cumis sub ordine provisionis factæ die tertiodecimo mensis Januarij. M.CCCC.LXIII. subscrip.

Ego Thomas de Sala q. D. Joannis Pub.s Not. et Communis Cumanum Cancellarius suprascriptam

Civilitatem

Civilitatē in forma prout supra mandato prę
fatorum D.D. et sapientum confeci et subscripsi.
Moti igitur presentibus, et supplicatione ipsius D.
magistri Alberti cupientis, ut Civilitas ipsa per litteras
nostras confirmetur. et considerantes non nisi honori,
commodo, et splendori eidē urbi nostrę Comensi cessura
esse hujusmodi Virorum in Cives creationē, quia solent
urbes, et Respublicę eo maxime ampliari, bene regi,
et gubernari cum claris et prestantibus viris abbundent
harum serie ex certa scientia, et de nostrę potestatis
plenitudine, et omnibus, modo, jure, via, causa, et forma
quibus melius, et validius possumus suprascriptas
Civilitatis litteras de verbo ad verbum ut jacent con-
firmamus, et approbamus, ac confirmatas, et approba-
tas esse volumus, decernimus, et jubemus. Mandantes
Potestati Referendario, ac eisdē Presidentibus, et Deputa-
tis et cęteris omnibus ad quos spectat, et spectabit,
quatenus has nostras confirmationis litteras firmiter
observent, et faciant inviolabiliter observari.

Dat. Mediolani sub nri appensione sigilli die quintodecimo
martij M.CCCC.LXV.

Locus Sigilli

Concordat presens copia cum altera simili in charta per-
gamena scripta per me Notarium infrasc.^tum visa, lecta
et collationata in quorum fidē me hic subscripsi.
Comi die Veneris 26 mensis junij 1671 anteposito
meo Tabellionatus signo

Ego F. C. Paulus Fran.^cus Busca Comi Not.
pro fide subscripsi.

Nos jo: Paulus Pizolus et j.c. Franciscus maria Lucinus ambo
Abbates Venerj Collegij D.D. Notariorum Comi
fidē facimus et attestamur suprascriptum
j.c. D. Paulum Franciscum Buscam fuisse et esse

Publicum, legalem, et autenticum Comi Notarium ac Causidicum Collegiatum ejusque subscriptionibus sic ut supra ab eo factis semper adhibitas fuisse, indiesque plenam et indubitatam adhiberi fides tam in judicio, quam extra. In quorum

Comi die martis 15 mensis Decembris 1671.

Locus sigilli

Ego Alexander de Sorte Pub.s Comi Not.s et predicti Vener. Collegij Cancell.s pro fide subscripsi

Premissa omnia ex consimili authentico fideliter sic requisitus de verbo ad verbum nihil addendo vel minuendo ego Petrus Joannes Jabottus Eism.s Cabie olim Eg.ij D. Jois Bapte filius pariter Ven.a autor.e Not.s fideliter extraxi, meque in fides subscripsi et signavi.

Ex consimili producto per Nob. D.um Comitem Franciscum Camillion in Cancell.a mag.e Patrie Fori julij occasione litterarum testimonialium sub die hesterna confectarum ad favorem Nob. D. Com.is Jois Bapte ejus filij eduxit

Datis utini die 13 junij an. 1686.

Jacobus Belgrado J.U.D. Canc.s Patrie Fori julij

militare

te

pe

in

di

militare

Arg. 228.A.

an. 1648.

Decreto del Sen.to Marco Giustiniano intorno le Confraternite, Scuole etc.

2

Giuf. Cat.co Regio del Patriarcato

21

Noi Ferdinando 3.°

Per l'Iddio Grazia eletto Imp.re de Romani sempre Augusto
In Germ.a Ungheria, Boemia, Dalmatia Croatia
Schiavonia Re & Arciduca d'Austria &c.

Con le presenti confessiamo p Noi, nri Heredi e successori notificando à ciascheduno
d'havere fatto sì in voce che in scritto dar ad intendere La Dilettione dell'Ill.mo Prpe nro Diletto fedele Gio: Ant.o Duca di Cromau e Prpe d'Heggembergh Conte di Gostoina Cav.re del Toson d'oro, Capitanio nel Cragno mediante Fran.co Abbate Boffi Sec.rio con la sufficiente procura, e plenipotenza speditaci alla Nra Corte Cesarea qualm.te Sua Dilettione in adhempim.to della conclusione Imp.le, e Voto Cesareo alla stessa concesso sij intentionata di comprare et acquistare un Stato libero overo la nrã Contea di Gradisca ad effetto di poter effettivam.te intervenire et assistere alle sessioni, e Votationi delle Diete Imperiali nei Consigli de Prpi con haver successivam.te supplicato essa Sua Dilettione à compiacersi Noi pleno Iure renunciarg. tal Contea con la Imp.le Sovranità et ogni altra giurisditione nella forma ch'è stata quella da Noi e dalli Nri Predecessori sin ora goduta e posseduta, e di Clemen.te conceder la med.ma appresso ciò un certo Titolo, overo Predicato, et che all'incontro S. Dilett.e ci volesse p quella esborsare una certa summa di denaro, e di voler parim.te haver e riconoscer per sodisfatte e rimunerate sufficientem.te le partite delle spese dependenti dall'Ambasciata della Med.ma fatta à Roma, e ciò con q.ta però conditione che ciò si debba intendere sopra di lui, e sopra la di lui Linea masculina solam.te, et in mancanza di q.ta che tal Contea con

con tutta la Sovranità et chiara annessi, e debba da nuovo devolversi à Noi et alla Nrã Augusta Casa à mani della Nrã Camera dell' Aus. Inf. liberam.te e senza la restitut.e del prezzo della vendita.

Hora avendo Noi avuto riguardo e la considerat.e non solo dell' Ambasc. di Dilettione in se assuntasi à Roma à Nrõ Singolar.mo Honore, e la sua fatica e spesa sostenuta per quella, e li servitij gradi in cotesta et in più altre forme à Noi prestati: ma ancora alle urgenti necessità è bisogni delle guerre nelle quali Noi con tutto l'Imperio ci ritroviamo essere di presente, Onde per conquisto di maggior mezzi del suffragio per la difesa con li quali possiamo Noi tanto più felicem.te conservare le Nrẽ fedeli Prov.e con il Popolo da ulteriori incursioni prendiamo motivo d'impegnare e vendere parte de Nrĩ Contadi, Capitaniati, e Dominij.

Perciò Noi habbiamo pleno iure, con libero proprio consenso concesso e venduto à sua Dilett.e à tutti li suoi Heredi della linea mascolina et alli Heredi delli Heredi perpetuam.te et in infinitum sin che durerà la linea mascolina l'antedetta Contea di Grad.ca com'è stato libero con tutte e cadaune pertinenze, in quello che concerne le rendite, proventi, et il godimento con li Territorij e con tutti gl' Abitanti in essa del stato ecclesiastico Conti, Nobili, e Cav.ri Provinciali della Nobiltà, Borghesi e Contadini, Borghi Villaggi e Castelli, e Boschi, Bassi regij Censi Rendite, Provigioni, Steure, e Contributioni, Feudi ecclesiastici che secolari, Confiscationi, le Rebotte del Castello, Giurisdizioni private selvaggi Caccie Campi, Decime, Ius Montano, Acque, Rivoli, Pesche, Mude, e tutte le altre aderenze e pertinenze qui nominate et innominate, visitate et invisitate con gl' Urbarij Registri, libri delle Rendite, stabilimenti de Confini, et con ogni Cancellaria et altre sorti di Scritture aspettanti alla sopranominata Contea e degl' inabitanti della med.ma, come ancor l'istessa Città e Fortezza di Grad.ca non men che la Città di Aquileia che ancho

Là

L'Alta Sovranità, Supple Regalie, Preminenze, Prerogative, Jus, e ragioni in ogni maggior forma nella qle Noi e li Nri Predecessi. habbiamo ciò sin ora nell'uno, e nell'altro con tutti li privilegij goduto e posseduto, ò avessimo potuto e voluto goder, e posseder in tutto, e p tutto in conformità del Tenore dell'estratto della detta Stata fatta dalla Ragioneria della Nra Camera dell' Aus. Inf.

Item gl' Urbarij e libri delle Rendite de Beni comunque ciò tutto nominar si possa niente da quella eccettuato come anco la p lei Circomferenza, Distretto, e Confini e qsta dopo fatta dalli Commissarij in ciò Deputati la sufficiente visitatne e visione locale p magge fermezza al tempo della tradittione p poter s'estender sopra ciò piena indipendente giurisdne anco da Noi stessi immediatame. sive delli nri Comissarij e possessori dell' Urbario quivi possedute et esercitate ò potute essercitare in tutto e p tutto totalme. conforme ciò dimostra l' esposto estratto della Stata Camerale e successivame. si dovrà sopra ciò far anco separatame. con special Instro. e ciò p la suma di dinaro di fiorini $\frac{m}{200}$ d'esborsarsi in contanti la metà al tempo della consegna di cotesto nrō Instro di Compra e l'altra metà al tempo della Tradittne del possesso e fiorini $\frac{m}{115}$ appo la Provca. in Carintia in tanti puntuali Capitali, et interessi da quelli dovuti d'essere pariméte con l'ultima partita di fiorini $\frac{m}{200}$. rimessi e pagati a mani dell'Ilespvando nro Canzelle. e Tesoriere dell' Aus. Infe. verso la quitanza che così in tutto e p tutto fa la summa di fiorini $\frac{m}{315}$ verso la cessione e renontia di qsta habbiamo pleno iure cesso, venduto, e liberamte. renonciato anco la sudetta di Statna cum annexij come stato libero proprio et Ordinario posto nell Regno di Boemia nelle forme e conditioni sotto segnate cioè etc.

Primo, che essendo qsta Città e Fortezza di Gradca. posta ne Confini infine verso il Stato Veneto et essendo la Chiave ad'altre Nre Provincie

Creditario dell'Aug.ma Cas. e particolarm.te verso la Carinthia e Pag.
e ppio l'attenimento del med.mo posto, e à Noi et al Comun Publico
di grandiss.ma importanza, debba p.ciò S. Dilet.ne à auenir tenere à
sue proprie spese un sufficiente presidio ord.o (come ciò s'è da
Noi sin ora costumato) con assumere p.sone et Ufficiali al di lui
compiacim.to con douer anco tener la fortificat.ne fabrica, ama
munitione in buon stato, et queste secondo il bisogno, anco mi
gliorare e rimettere, la q.le poi in caso di mancanza di S. Dilet.ne
e di tutti li di lui Dis.ti della linea masculina dourà nel me
num.o e qualità come viene di presente à S. Dilet.ne consegnat
in conformità dell'Inuentario essere assieme con la Fortezza
med.ma e megliorami fatti à Nri eredi e success.ri relasciat.

Secondo. che à Noi sij riseruato il Ius Aperturæ della Fortezza in forma tale,
che à Noi in casi di necessità che in tempo delle contingenze
d'insulti di guerra di poter far introdur à piacim.to secondo il
bisogno (à nre però spese) maggior presidio p. magg.r difesa
della med.ma Piazza e delle Prou.e Ereditarie circonuicine; che
ciò p.ò non debba ridondar imediatam.te in pregiud.o di Sua
Dilet.ne rispetto all'Imperio et all'Imperiale Curatela della
med.ma cessa = pro:

Terzo. hauendo noi anco sopra ciò riseruatoci la pott.à di soccorrer e prestar
l'assistenza à S. Dilet.ne in caso di necessità e di proteggerlo
assieme con lo stato di lui stato Clement.me esibendoci di dif:
fenderlo da ogni gran forza et p.ciò di ciò doueva S. Dilet.ne
auer ogni buona intelligenza vicinanza et amicitia col
Dom. Veneto Confinante, e cogli altri vicini, ne darle contro
rag.ne e conuenienza alcun motiuo di doglianza ne causar
con ciò alcun motiuo di cattiua intelligenza contesa ò inas
tramento. In oltre e per q.to

Quarto. essendo state già da molti anni circa sostenute gran contese tra la Sede Apostol.ca
seu Papale come anco tra il Dom. Ven.o e Noi ratione iurium Patri:
archalium

archalium Aquileiensium et eisdem adherentium e previo sarebbe à S. Dilet.ne troppo difficile di sostenere e portar, più oltre di Gorizia e di mantener il suo Patriarcatus e l'interesse concernente il Sac. Rom. Imp. la Casa Nrã e le Prov.e austriache per questo si estende la Diocese. Loco etiam haec iura cum dictis annexis et conexis vel quocumque modo inde dependentibus Nobis reservata esse decerni respettivamente i iura Patronatus et collationes Patriarchalium Beneficiorum et Canonicatu Literam in districtu huius Capitaneatus à Sua Dilectione coi quali la medesima doverà osservar avanzando le sue presentationi à S. Santità Pontificia nella forma da Noi, durante il tempo della Contesa Patriarchale sin ora tenutasi, con aver simili presentationi, le quali per altro s'aspettassero il Patriarca imediatam.te diritto alla Sede Apostolica dal che però deve esser eccettuato e riservato il Vicariato Arcidiacale in Capitulo Aquileiensi per esser questo annesso alle Contrade Patriarcali.

Quinto, che tal Capitaniato con tutte le sue appartinenze (come s'è espresso) dopò la mancanza di S. Dilet.ne e della totale linea Masculina, et Descend.te (falla che l'Onipotente gli conceda lunga vita) debba da nuovo affatto liberam.te devolversi à Noi, et alla Casa Nrã sine ullo onere refusionis pretij ò de meglioram.ti e meghiorationi in questo mentre in quello fatti ne in ciò sua Dilet.ne ne la di lui Stirpe Masculina à alcuna facoltà di poter testare circa proprium ne di in altre vie altrove disporre in pregiudicio di questa Conditione &.

Sesto, ne che possa ne debba alienar alli Dominij Confinanti e Vicini ne ad alcun altro cosa alcuna di questo Capitaneato ò dell'appartinenze del Medemo ne trasferire à mani Forestre ne quello gravar con debiti et hipotheche senza il consenso Nrõ de Nri. heredi e Successori fuorche fosse alli di lei fideli Vassalli per augumento e meghioram.to delle rendite del med.o il che sta in libertà à S. Dilet.ne di poter ciò far anco senza la Nrã Prisaputa, ma deve tener anco pienam.te tutto il Stato con tutte le appartinenze ne in altre; et pro.

Settimo, gravare le Nobili famiglie e Sudditi nel med.mo distretto compresi contro li Loro privilegij et antiche consuetudini da Noi e dalli Nri Predecessori legittimamente ottenuti e posseduti, mà Lasciarli appresso li med.mi in forma tale però, che tutta via non possa, ne debba, ò voglia in alcun modo ò forma esser à quelli giouenole alcun privilegio, gratia ò prerogativa di potersi con quelli esimere ò dimostrar alcuna innobbedienza alla Giurisdittione e Direttione di S. Dilett.ne in Personalibus nel realibus per quanto vi sono compresi li beni nel prenominato Capitaniato, ò nel Territorio, e distretto à quello aspettanti in vigor del precesposto estrativo delle Ratte. Et stante che sin ora abbiamo Noi addimandato mediante La Dieta annuale delli Stati le Contributioni ordinarie della Conuocat.ne di tutta La Contea di Goritia sotto La quale è stata sino al giorno d'oggi compresa anco questa Contea di Gradisca.

Ottavo, però si valerà in auenire La elettione del Precipe per conservatione della consuetudine antica di questa forma està in Gradisca: et però

Nono, ne doverà in ciò più ne da pretendere ne addimandar La stessa S. Dilett.ne ne li di lei eredi per ciascuna della prementouata Ambasciata e per le spese per La med.ma fatte alcun ricompenso auendossi La med.ma S. Dilet.ne sopra tutto questo ~~posseso~~ porretto à mani della Nra Cancell.ria dell'Austria Inferiore le rouentali verso il riceuimento di cotesti Instr.to di Compra e strettam.te all'uno et all'altro obligatosi.

A ciò faciamo diamo, e con le presenti scientem.te, previo buon esamine, e ben considerato Consiglio et ex Plenitudine Potestatis Cesaree vendiamo cotesta Contea di Gradisca con questo et in forma tale che il med.mo Capitaniato con tutte le sue appartenente Preminenze Dominio, e rendite per quanto s'estende La Giurisd.ne Distretto Confini e limiti del med.mo e conforme è stato da Noi per Noi stessi ò mediante li Nri Capitanij e Possessori dell'Urbario à tenore delle più volte memorata Ratta corrente sin ora esser tratta debba da qui in poi essere di S. Dilett.ne e della di lui Linea Masculina il Stato proprio et ~~[illegible]~~ inmediate respettiuam.te all'Imperio senza che le prosecutioni, et appellationi si deuoluino auanti L'Augus.ma

Casa.

Casa Nrã e Provincie hereditarie dal che senza q[ues]ti resta esente a S. Dilet[ion]e e La di lui Linea mascolina separatim et coniunctim possa auer et esercitare sopra q[ue]lla piena Giurisd[izio]ne Imp[eria]le nel medemo stato inappellabilm[en]te auanti Li Nrĩ Tribunali e Dicasterij Imp[eria]li à Noi Subordinati dell' Aust. Inf[erior]e e poter con quella far e disporre secondo al s[uo] lei bisogno e comando senza minimo impedim[en]to Nrõ e delli Nrĩ eredi e Successori e di qualunq[ue] altro / senza però alcun pregiud[izi]o in modo e forma nè una alle sopra riservate cond[izi]oni / nella forma, che noi e li Nrĩ Predecessori come Sig[no]ri e Principi delle Prov[inci]e abbiamo con quella sin ora disposto, ò in auenire in caso ciò ritenessimo dispor potessimo.

Et acciò S. Dilet[ion]e ò li di lei eredi della linea Mascolina possino anco appresso ciò hauer e valersi di certo titolo di cotesto Nrõ Capitaneato et Stato, gli abbiamo clementissimam[ent]e concesso il predicato di Principal Conte di Grad[isc]a in ogni forma, che Noi e La Nrã Casa, c'abbiamo sin'ora nominati et ancora ci nominiamo principali Conti di Goritia à segno, che essi si possino dar qui in poi nominare e scriuer principali Conti di Grad[isc]a e et tali debbano esser da ciascheduno tenuti, stimati, nominati, e intitolati e sopra ciò debba esser Sua Dilet[ion]e come Stato Imediato in virtù della Recessione Imp[eria]le già avanti seguita in Ratisbona L'anno 1641 pubblicata et in vigor del Decretto della Cancell[eri]a Elettorale di Magonza speditai, effetivam[en]te admessa alle sessioni et voti consessi del Consiglio de Principi dell' Imperio istato, e chiamata alle Diete Imperiali, auendo Noi à tal effetto già relasciati ulteriori ordini alla Nrã Corte Cesarea Espeditionale si doueuano sopra ciò anco spedire à S. Dilet[ion]e altre cose ~~appartenenti~~ e necessarie et un Special Diploma.

In q[ua]nto poi alle contributioni derivanti da cotesto Capitaneato et Stato c'esibiamo Noi di ultimar e distender nell' Impero La Sua Dilet[ion]e e quelli della di lei Linea Mascolina, ò nella Ratta Generale di tutta La Nrã Casa di

d'Austria al di cui Circuito appartiene anco La Contea di Gorizia e Grad[isca]
sicome ciò si pratica anco con alcuni altri simili abitanti nelle Nre Prov[incie]
Ered.e e nei Stati, altro imediati all'Impero, ò pure (nel che si rimett[iamo]
mo alla Sua Dilet.e) se La med.ma possa rimetter imediatam.te all'Impero
stesso La quota douuta da tal Capitaneato della Med.ma proportionatam[en]-
do, altro contribuirsi alla mentouata Matta gnale delle Nostre Prov[incie]
Ereditarie sin à tanto, che La stessa e li di lei eredi mascolini possed[eranno]
qsto Capitaneato à qual effetto si debba alla Med.ma limitar e valutar
una certa quantità delle Contributioni.

In oltre Clementissme promettiamo Noi per Noi, Nri eredi e Success.i à S. Dilet.e et alli di lei
eredi Mascolini di fermam.e difenderla manteniri qsta compra cum
omnibus alijs & e di rileuarla da ogni molestia contra chiunq: et in
ogni contingenza, e di sopra ciò ripular e di leuar il consenso di qsta
compra dal Nro Dilettiss.mo figlio, Inclito, e Rio, come Re di Boemia con
anco dalle Dilettioni Dilettioni di Leopoldo Gulielmo, e Ferdinando Car-
lo tutti Arciduchi d'Austria acciò S. Dilet.e e quelli della di lui Linea
Mascolina possa tanto maggior, e fermam.e in ciò restar nell'auenire
assicurata da ogni altro attentato, molestia, e danno, e senza pregiu[ditio].

Ciò coroborando il presente Nro Instrom.to segnato di propria mano e confermato col
nro pendente secreto Sigillo Imp.le Datum nel Castello della
Nra Resid.a Imp.le di Posonia Li 25 del mese di Feb.o della Nascita
Nato. di GIESU. Cvo Sig.re e Red.e Nro. dell'anno 1647. L'anno de
Nri Regnami de Romani Li 11 d'Ongeria 22. e di Boemia 20.

Attesta La mia Sped.e che qsta Copia Collationata col Rogito
Originale, che si troua esser nella Registratura della Cancel.
della Corte Leg.ta dell' Aus.a Inf.e concorda in tutto col m.to Orig.le

Vienna 4 Feb.o 1706.

(L. S.) Giorgio Fran.co Palkowiz Registratore e Tas-
satore della Cancell.a dell'Aus.a Inf.e della
segreta Corte Cesarea.

1647 25 Feb.°

Acq.° del Capitan.° di Gradisca fatto del Prencipe Gio: Ant.° d'Heggembergh dalla Maes.tà di Ferd.° 3.° Imp.re per Fiorini

Num.° 315000.

tia

sce
ian
rius
ino
-o
mato
ente
e ca
ssmo
te
ra
mente
ville
Dne
cino
et
inti
opera
at
Contra
inten
scritti
re
ione
à quali
S. Giacomo
Vens Casa
ente et nome
tà di Teglio

1648 - 22 febraro 1648

D'ordine de Monsig.r Ill.mo Sig.r Patriarcha di Venetia Primate &

Si comette à tutti li R.di Piouani Capellani Curati et altri delle Chiese anco di monache che per la prima domenica di quadragesima prossima debbano presentare in mano di sua S.ria Ill.ma et R.ma una nota di tutte le mansionarie delle loro Chiese notando distintam.te gl'Autori l'elimosina annua et obligo di messe che appariranno da testam.ti ò altra Institutione specificando anco le messe che di presente vengono celebrate ò fatte celebrare # la qual nota si farà duplicata in due fogli distinti. Aggiongendo nel fine d'essi fogli di metter separatam.te quelle mansionarie che per testam.ti ò altra Institutione s'officiano à rag.e di soldi trenta li giorni feriali et quaranta li festivi et ciò sotto pena di sospensione à Diuinis et altre et Corporali ad arbitrio di S. S.ria Ill.ma et R.ma in caso d'inobidienza in quor. fidem & Datum Venetijs hac die 22 mensis Februarij 1648 à N. D.

et ciascuna non adempiendo l'elimosina intiera che si da di presente. E quanto manca e da chi non viene celebrate

Montemento

21

Die dnica que fuit 15 mis sept.is 1652 ind.e 5.a
In Ecc.a S.ti Georgij de Thileo dioc.s Cene.s

Sia not.o e manifesto a ogn uno che leggera il p.nte publico instrumento come il d.o et anno sop.a fu piantata instituita et erretta sopra l'altare posto a mano destra di d.a Chiesa verso il mezo giorno la confrat.a e compagnia del sacratissimo Rosario dal m.to M.o et m.to R.do P.re fra Tomaso Martinelli lettore e Priore del V.n Convento di S. Giovanni di Pistoja dell'ordine de Predicatori di commiss.ne e licenza spetialmente p la confirmat.e di detta institutione dall' R.mo Padre Maestro fra Gio Batta Marini Generale di tutto l'ordine p.to come costa dalle lre patenti date et espedite in Roma nel Convento di S.ta Maria della minerua de di 23 Aprile prossimo passato di consenso e autorita del p.to P.re Priore di S. Giovanni come Priore piu vicino a questa chiesa anted.ta di San Giorgio. Et questa dichiaro detto P.re Priore essersi instituita e erretta et confirmata come di sopra con tutte le gratie indulgense privilegij et ogn altro favore soliti godersi da simili confraternita e compagnie legit.e erretta et instituite con solenne stipulat.e degli infrascritti capitoli passati tra il m.to R.do Padre Priore p.to Agente et Interv.te p la p.ta Religione Dominicana da una et il m.to R.do S.r d. Pasquali no Brunetto Pievano di d.a chiesa et S.r Giacomo Gobbo instituito p.mo gastaldo di detta Ven.e Confraternita Agenti et Interv.ti in parte et nome di tutto il comune della Villa p.ta di Teglio

domandanti e supplicanti prima et poi accettare la p.ta institutione con li med.mi Capitoli dati altre

P.o Che sop.a l'Altare p.tto si ponga o dipinga un Imagine del S.to et Glorioslissimo Patre S. Diego Primo Auttore et Inventore di d.o S.to Instituto de' compagnia

2.o Che li fratelli o sorelle che saranno descritti in ogni tempo in essa Confraternita debbano reggersi e governarsi con l'osservatione puntuale delle regole capituli ordini e statuti della Ven. stabillita Confraternita compagnia di esso S.mo Rosario instituita et erretta nella p.ta Chiesa di S. Maria sopra Minerva nella Citta di Roma se pa aggiunta d'alcun altro Capitolo e statuto

3.o Che in ogni caso et evento che in alcun tempo si lasciasse la Religione overo fratti di S. Diego ottenessero havessero o fabricassero in questo Convento o luogo per detta Religione e Religiosi s'intenda et sia ipso facto trasferita detta compagnia con tutte le indulgenze e privilegij a quella concessi et insieme con tutti i beni et acquisti tempo che havesse e possedesse d.a Confrater. e Compagnia

Li quali capitoli et conventioni stabilite et accettate come pure alla presenza di me Nod.o et testimonii infrascritti furono accettate et stabilite con solenne stipulat.e seguita tra esse parti l'anted.to P.re Priore con l'auttorità speciale come sopra concessagli e sud.a dal P.re R.mo Generale anted.to Confermato in Priore et Capellano di essa Venerand.

Confrat.a

confraz.ni il M.r p.do S.r d. Pasqualino Bru-
netto Pievano, intedito et in Gastaldo il p.to
S. Giacomo Cobbo con tutte le ... [illegible]
Sagij facoltà solite darsi lle concedeali
dalla Religione p.ta domenicana ai suoi
li Cappellani e Gastaldi;

Il q.ro Anno mill.° Mese, ind. et luoco sopra p.ti

Fu il sop.to Instr.to fatto, scritto, publicato p me Not.
infrascritto alla presentia delle parti sopra
consentienti, et confirmanti d.to Instr.to p.nti
il M.to R.do d. Giov. dalla Manda Capellano
della Parochiale Chiesa di Sant'Andrea di Cor-
donà, il M.to R.do d. Nicolo Madaline Cap.no
della Chiesa della B.V. M.ria di d.o luoco di
Cord.na et il R.do d. Giovanni della Chiesa cap.
llano della Chiesa di Pornecchio, et il
Clariss.mo S.r Gio. Batta Panna, et il Sig.
Silvestro Todeschini testij.

H. A. F.
N.

Signum Instrum. ex rogis meis publ. ego Steph.s + annius
publ. Ven. Au. Not. ... [illegible] ... hanc
aliena mihi fida manu ex... in fidem
... incompag. ...

...3 a [illegible]

...hdro d'un [illegible]

...tta Sant.a Del [illegible]

...[illegible] nella Chiesa

...[illegible] [illegible]

1664 – Processo [illegible] Spilimbergo

D'ordine dell'Ill.mo et Ecc.mo Sig.r Marc'Antonio Zeno per la Ser.ma Rep.ca di Venetia

25 Log.te Gnale della Patria del Friuli, Con facoltà concessali dall'Ecc.o Cons.o di X.ci di rito et autorità sua di promettere secretezza à testimonij l'impunità ad alcuno de Complici che non sia principal autor ò mandante et di venir Con l'Ecc.ma sua Corte all'espeditione, et punitione de Rei pres.ti et absenti nelle pene di Vita bando perpetuo et deffinitivo dal Inclita Città di Venetia et Dogado et da tutte l'altre Città terre é luochi Ser.mo Dom: maritime navilij armati et disarmati priggion Gallera Releg.ne Confiscation de Beni et Con quelle taglie che pareranno alla giustitia et Come più difus.te appare in Ducali

Di 27 febraro pross.o pass.o

Si Citano Stridano et publicano li Proclamati

Gualtier et Marc'Antonio fratelli Spelinbergi

Che nel termine di giorni otto prossimi venturi personalmente comparer et presentar si debbano nelle forze di questa Giustitia per diffendersi dal Processo format per la Canc.ria di sua Ecc.a Con autorità di rito et secretezza

per quello che volendo Con atti di preopotenza et fredezza

Rendessi non meno stimati che temuti pretendessero la restitucione
di certe cose che dal sig.r Erasmo di Valuasone era statto trattenutto
a Giacomino Molinaro asserendo che fosse di loro raggione et non
havendone conseguito l'intento concepissero per cio odio mortale contra
la sua persona di modo che volendo mandar ad effetto la loro
prava deliberatione, et saciarssi del sangue del innocente Valuasone
dassero il mand.o di privarlo di vitta a due scelerati, sicarij sin hora
alla giustitia incogniti quali portatosi la sera di Domenica 21
Genaro pross.o pass.o nel loco di Valuasone et presso alloggio al
Hosteria del Viaggi sitta accom. odatta per eseguir il diabolico eccesso
si trattenissero sotto mentito pretesto fino il martterdi susequente 23
del stesso valendosi di persone in queste forde retento per ispiare gl'
andamenti di esso Erasmo qual uscito circa le 22 hore del suo Castello
con il sig.r Bertoldo di lui fratello et portatosi al passeggio fu dai
med.mi inseguito fino al luoco della Tessa et nel mentre era intento
a tirar con cerobotana ad un vcelletto gli fu da uno dei traditori
sbaratto contro un pistone et poi due pistole come dal altro sicaro ne
furono sbarate altre due contro il sig.r Bertoldo quali per divino
volere preservati et illesi restaveno vantandosi poi esso Gualtiero
et manifestando il proprio eccesso ad ostentatione della maggiore di
sua alteriggia et con sprezzo intolevabile della Giustitia et
aggiongendo essi Spilimbergi delitto, a delitto per palcare li giusti

motivi dal Loro delinquente ardisero tentar di deluder la giustitia med.ma
col farne insinuar da testimonij mendaci introduttioni

Havendo ciò Comesso scinte dolosa dett.e con oservatione di Loro con opera di
infami sicarij et spia contro persone innocenti in onta delle Leggi della
ecc.o Cons.o di X.ci de la causa et con gl' altri peggiori modi et
qualità più detestati che dal processo resultano &

24

Lettera dell' Abb.e [illegible]banici
sopra li pregiudici che ricevono
inferiti da Austriaci e Gorizia
Aquileja 1717

1.15. Luglio

GRATIA DVX VENETIARVM.

La famiglia di Arcano è decorata del titolo di Conte dalla Rep. di Venezia. — —

Ducale di ... Contarini.

Vniversis, et singulis Rectoribus Magistratibus ... centibus, Publicis Representantibus et Officiali-bus nostris quibuscumque, et eorum successoribus, quibus hæ nostræ præsentate fuerint, Significamus Come havendo li Proveditori nostri sopra i Feudi, con l'auttorità, che tengono dal Senato nostro intesa ... et riverente supplicatione ... Francesco d'Arcano ... et Bortolomeo ... Jerosolimitani, Giulio, et ... Antonio fratelli ... del q. ... Co: Bortolo ... dei Nobili ... d'Arcano nella Patria nostra del Friuli ... Vassalli, et Feudatarij della S.ria Nostra, ... sentata nel Magistrato nostro sopra i Feudi ... per nome suo proprio, quanto di ... cioè li ... Con: Lucio q: Nicolò, ... Giulio q: Silvio, Pietro q: Ugo, ... Nicolò, et Egidio suoi figlioli, tutti ... della medesima famiglia d'Arcano ... domandanti, et esponenti, Haver ... memorie antiche della Nobiltà ...

... [illegible] ... antica ...
... [illegible] ... sio descendenza, ...
di Conte, con altre prerogative dà essa legitimam.te
goduto, et esercitato: dalle quali autentiche memo-
rie chiaram.te appare, come gl'à sio famiglia
nominata anticamente Arcano [illegible] la sua
prima origine dalli antichi Regi della [illegible]
quale trappasando poi nella Provincia [illegible]
del Friuli, hà in ogni tempo esercitato le più
conspicue, et principali prerogative, et honori
come di Marescialli, et Ministeriali [illegible]
della detta Provincia, con il [illegible]
Stendardo Generale in tempo di guerra. [illegible]
mettere in Possesso et potere in [illegible]
duchi del Friuli, et posteriorm.te ancora li
Reverend.mi Patriarchi d'Aquileia: essi
continuam.te dalla medesima usciti [illegible]
hanno esercitato li primi Maneggi in servitio
del loro Prencipe, come del 1006. Ottone Impe-
ratore dichiarò Leonardo d'Arcano con titolo
di Conte suo Vicario Imperiale in tutta la Roma-
gna. del 1210. dà Volfero Patriarca d'A[illegible]
[illegible] fù posto il Co: Cimiano d'Arcano al Governo
dell'Istria con titolo di Marchese. [illegible] 1270

dotto dici ... ...
che il Beato consegnò ... ... di
Rizzardo d'Arcano il detto ... ...
Conti Olderico, et Rizzardo d'Arcano del 13.. ...
fù posto in sedia Patriarchale Antonio Gaetano
et in ogni Secolo così in arme, come in lettere,
et religione la medesima Famiglia hauer ...
et in oltre hauer sempre hauuto il ... di
Castelli, et Feudi Nobili nel Friuli ... ...
Castelli di Buia, Moruzzo, et Ca... ...
nel Istria et di presente per il corso di ...
et ... anni ... in Feudo il suo Nobil Castello
d'Arcano et ... il ... luoco nel Parlamento
della sud.a nra Prouincia dal ... ...
desimi Patriarchi non solo, mà anco dalla Re-
publica nra in diuersi tempi, et ... ...
stata decorata la loro Famiglia con il Titolo
di Conte come del 1485. nel documento del
sed. Conte Francesco d'Arcano Caualier Geroso-
limitano; et del 1500. detto Conte Fran.co Caua
lier di Rodi, et Prior di Rouigo eletto da quella
religione ... Ambasciatore alla Repu-
blica nra; et il sed. Conte ... d'Arcano
suo fratello, che come prattico nella militia ...

... ...

, di quell' Arsenale; et [illegible]
[illegible] Cavalier similmente di detta Religione, [illegible]
[illegible] con questo decoroso titolo di Conte insieme
con altri più soggetti famosi per armi, e lettere, et per
religione, com'apertamente risulta dal Processo, et
scritture autentici, presentati con la loro supplicatio-
ne nel Magistrato nostro sopra Feudi sotto di 2.
Giugno prossimo passato. Qual Titolo essendo stato
da qualche tempo in quà trascurato da loro mag-
giori, incitati hora dal Proclama fatto già d'or-
dine del sudetto Magistrato nostro, in essecutione di
Parte del nostro Senato 4. Febraro. 1661. et per
riverente obedienza alli decreti [illegible]
i sopranominati fedeli nostri [illegible] es-
poner riverentemente da essere esam[illegible]
rati lumi autentici, supplicando humilmente sia
rannovato quello intermesso splendore nella Casa
et Famiglia loro, et vedute prima, essaminate
legitimamente et approbate le sopracitate auten-
tiche memorie, sia terminato che essi fedeli nostri
supplicanti, et loro descendenti [illegible],
legitimamente usare il medesimo titolo di Conte;
et che i loro nomi siano descritti nei libri delli
Titolati esistenti nel sudetto Magistrato nostro
sopra Feudi, in essecutione della sopradetta Parte
et come nella detta loro supplicatione, alla quale

deve in tal materia, et tolte anco [illegible]
convenienti Informationi dalli Au[illegible]
cati in scrittura giurata, con la [illegible]
probatione delle memorie sopranarrate dell'[illegible]
di loro legitima descendenza, et scritte com-
pro anti il Titolo, et prerogative sud.te, à da[illegible]
e[illegible] presentate, hanno stimato [illegible]
ragionevole l'Instanza sopradetta, terminando che
detti fedeli n.ri Conti supplicanti [illegible] des[illegible]cen-
denti siano descritti nel libro de Veri Titolati [illegible]. Onde
[illegible] con il tenor delle presenti, et in [illegible]
[illegible] modo, intervenendo alla Parte, et [illegible]
atione suddetta, habbiamo admesso, approvato
et confermato nel predetto loro antico titolo
Conte li sopranominati Fedeli n.ri Cavalieri
et Feudatarij della Signoria n.ra, Giusdicenti
dei nobili Castello d'Arcano nella Patria nostra
del Friuli, li Conti Francesco, et Ridolfo,
et Bortolomio Cavalieri Gerosolimitani, et
[illegible], et Gio: Antonio fra[illegible] tutti [illegible] figlioli
del q. Fed: Co: Bertoldo, nec non [illegible]
Tulio q. fed: Conte Nicolò. Baldinelo, Co-
[illegible] figlioli q. fed: Co: Mario, Pietro [illegible]
Otto, et Ugo Lucio, Nicolò, et [illegible]

i conti dell'antichiss.ma et nobiliss.ma Famiglia
Vicano, siue Vicano, et loro descendenti legitimi
in perpetuo: In modo tale che possino li me-
desimi legitimamente godere, et usare le prero-
gatiue et preminenze, che s'aspettano à veri
titolati et conti del Dominio Nostro et come
tali siano riconosciuti admessi, et trattati in tutti
gli atti, et funzioni, così publiche come priuate.
Mandantes de premissis ad perpetuam rei
memoriam, hoc publicum confici documentum,
quod concessum esse volumus et declaramus
sine preiudicio Iurium Regiae [illegible]
Nostri et quarumcumque personarum [illegible] Sigillo
nostro argenteo pendente munitum. Quare
mandamus vobis, ut premissa [illegible]
consensu ~~[illegible]~~ obseruari, et ab
omnibus inuiolabiliter obseruari, et in actis
cancellariae vestrae registrari, publicari, [illegible]
[illegible] faciatis.

Datum in Nostro Ducali Palatio die XV. mensis
Julij, Indictione V. Anno
M D C L X V I I.

1678. 26 luglio. Il Patriarca ~~Giovanni~~ Delfino riceve in grazia una monaca fuggita dal Monastero di S. Daniele, colpevole di disobbedienza e le infligge una penitenza.

Noi Giovanni per la Divina Pietà del Tit. di SS. Vito
e Modesto di S. R. C. Prete Card.le Delfino Patriarca
di Aquileia &c.

Essendo pervenuto à nostra notizia, come si sia fatto lecita,
poco curante del proprio istituto Suor Angelica Capofirri
di Cividale, dimorata in questo Monastero di S. Daniello di
commettere più volte delle inobbedienze nel detto Monastero
di perturbar la quiete di quel luogo con più azioni lontane
dalla professata rassegnazione delle figliuole, che si sono
ridotte à servir in esso al Sig.re Iddio, e finalmente coll'
esser uscita anche non senza grave scandalo della Terra,
e sentimento particolare delle figliuole medesime in via
di fuga dall'istesso luogo, come seguì già pochi giorni, in cui
tuttavia, dopo alcune ore nuovamente vi si ridusse, habbiamo
giudicato necessario ora, che ci troviamo nella medesima
Terra, di prender per mano questo affare, e di ben esaminare
la materia, siccome habbiamo fatto. E perciò prostrata à
nostri piedi la detta Suor Angelica ha volontariamente,
e piamente confessato li suoi colpi, detestando quelle con
esagerazioni di spirito, e con profusioni di lagrime; e con
chiederci humilmente perdono, promettendo in avvenire
un'intiera ubbidienza, e puntualità conforme alle regole
del luogo, e à nostri commandamenti. Noi perciò abbraccian-
do come Padri pietosi, e riconoscendo noi in questa figliuola
spirituale, per ricondurla con maniera soave, ma propria
al debito servizio della sua già vocazione, habbiamo stimato
à più certa prova del suo pentimento, e ad esem-
plar edificazione delle altre figliuole del luogo di ingion-
gere alla detta Suor Angelica la soggiunta penitenza
salutare, la quale in virtù di santa ubbidienza sia tenuta
à dover inviolabilmente osservare, ed eseguire.

Dovrà la suddetta Suor Angelica immantinente ridursi
alla Cella, che per ordine nostro le sarà assegnata dalla

superiora di d. luogo, la qual sarà una di d.e due Camere nella fabrica noua, cioè quella verso sol à monte, doue star debba riseruata fin' ad altra nostra commissione.

Non debba essa Suor Angelica parlar, ~~nè~~ praticar con alcuno nel d.o tempo, se non con quella, che le sarà assignata dalla Superiora, la q.l possa esser mutata ad arbitrio della medesima, mà in modo tuttauia, che la detta Suor Angelica habbia sempre una da conuersare.

Non debba andar alla Messa, se non ne' giorni festiui per d.o tempo, come di sopra, et all'hora sia obligata di andar nel luogo, che le sarà assignato dalla Superiora, osseruando sempre il silentio.

Non si accosti alla Communione se non quando le sarà permesso dal Confessore.

Non vada al Parlatorio anche chiamata senza espressa licenza della superiora.

Sia tenuta à digiunar un giorno per ciascuna settimana à sua elettione, oltre i giorni statiti dalla Chiesa, e della Regola.

Sia obligata à dir un Rosario per settimana, oltre quello che comanda la Regola.

E tutti le sudetti cose fin' ad altro ordine nostro.

Sperando noi di veder in breue colla pontual osseruatione di questi particolari e coll'aiuto del sig. Dio stabilita la di lei emendatione à gloria di S. D. M.tà, à salute dell'anima propria, e à nostra, e di tutto quel luogo consolatione.

S. Daniele li 26 luglio 1678

Egidio Card.e Ep.o Patr.a d'Aquil.a

Gio: Fabricii Canc. Patr.e di Aquileia

[illegible]

[illegible] sollievo das [illegible] [illegible]

[illegible] debito [illegible]

[illegible] in di martire [illegible]

[illegible] in mancanza [illegible]

mano debitori [illegible] resta [illegible]

[illegible] così;

Credit. [illegible] Tomaso [illegible] Grandi [illegible]

[illegible] Crediti in [illegible];

[illegible] nobis [illegible] [illegible]

[illegible] sigill. [illegible]

Parere su Questioni
per pascolo tra Zugliano e Basaldella
di Co. Mario Savorgnano
(secolo XVIII)

30

.... il comando del quale sono stato onorato da SS.rie Ecc.me Ill.mi mi sono portato con il Sig.r D.r Braida sui confini delli Territorj di Zugliano e Basaldella per esaminare la differenza che verte fra quei Communi per causa de Pascoli, ed ivi alla presenza dei [illegible] dei Comuni dell'una e dell'altra [illegible] accordare quanto vedrà descritto nell'annesso Foglio; ma nella principale Questione non abbiamo potuto convenire in opinion; e perciò di accordo l'abbiamo [illegible] alla decisione di SS: Ecc.me Giurisdizienti.

[illegible] che Ella abbia piena informazione dell'affare le dirò, che per quanto ho potuto rilevare dal discorso tenuto col Sig.r Braida il Comune di Basaldella fonda la sua ragione sopra quello, che è in questione, [illegible] che con la vendita de Comunali sia cessato il [illegible] di promiscuamente pascolare, nelle altrui pertinenze sopra li Comunali venduti, sostenendo la sua opinione con l'esempio del Borgo di Pozzzano, con le molte date a quelli di Zugliano, e da loro pagate, e con la prescrizione. Abbenchè Ella non abbia bisogno di suggerimenti non lascierò di rispondere qualche cosa brevemente.

La ragioni perchè

È ben vero che il Comune del Borgo di Pozzzano più non si serve del diritto di pas[illegible] sui beni posti nelle pertinenze di Zugliano, ~~ma la ragione~~ si è, perchè il Comune di Zugliano, ~~il quale [illegible] aveva diritto di andar~~ al pascolo sopra Beni posti nelle pertinenze del detto Borgo di Pozzzano si astiene di servirsi del suo diritto di andar al Pascolo, onde la cosa va di pari convenendosi

ciaschéduno nelle sue Pertinenze:
ma ~~la cosa~~ non è così fra Zugliano
e Basaldella non avendo ~~avuto mai~~
Basaldella diritto di [pascolo] ~~promiscuo~~ nel
Territorio di Zugliano, e perciò non può
correre la parità perchè Zugliano solo vi verrebbe il discapito

In quanto alle Molte, è vero che
sono state pagate diverse volte da
quelli di Zugliano, ma ~~sono~~ state ~~pagate~~
per schivare litiggi, per ricevere senza
spesa li Pegni che con violenza li
venivano levati, e per ignoranza di
quelli che non avevano notizia precisa
da [luoghi] ne quali pascolando non potevano
esser molestati.

e se il Comune di Basaldella eleggeva un [illegible] nella [illegible] perchè la [di loro] incombenza era di osservare se quelli di Zugliano si estendevano coi loro animali ne' siti ove non avevano diritto di pascolare, essendo questo il solo caso di poter con ragione molestar[li]

La prescrizione del tempo nel nostro caso
non si può opporre, principalmente perchè
un diritto conceduto dal Principe per privilegio
ad una Comunità, per mia opinione non è
soggetto a prescrizione, [quando non fosse più che centenaria, che non] ~~de~~ [illegible] ~~e~~ [illegible]
[e nel caso nostro meno pon] ~~tanto tempo che~~ sorpassa la memoria degli
Uomini ~~viventi~~, ~~[illegible]~~, [e questa anco pretesa prescrizione è stata] ~~e stata anco questa~~
~~pretesa prescrizione~~ interrotta, avendo alcune
volte quelli di Zugliano pascolato coi loro
Animali nelli siti controversi senza oppo-
sizione di quelli di Basaldella. E che
la prescrizione non operi nel nostro caso
vengono a confessarlo anco quelli di
Basaldella, mentre hanno accordato che
sebbene in molto tempo quelli di Zugliano
abbiano desistito di [andar al pascolo] ~~pascolare~~ nelle porzioni
de' Comunali non vendute ciò non ostante
abbiano ragione di pascolare, e come in
questo caso la prescrizione non opera così
non deve operare nel primo.

Mi si è fatta vedere una carta delli 4.
Luglio 1713. (quale rassegno unita alle altre
nostre Carte) ma questa per mio avviso nulla rileva.

perchè ivi non si vede per qual motivo
fosse state date le molte indicate, mentre
potevano esser date per aver pascolato sopra
Comunali venduti dal Ser.mo Prencipe, nè quali
il Comune di Zugliano non aveva il Privi-
leggio di promiscuare: e bisogna in tal
maniera intendersi questa carta, perchè ivi
si salva il praticato, ed il possesso, e si
esprime, che perciò non abbiano le Parti
di risentirne alcun pregiudizio, e si accenna
una convenzione, che non si sa cosa potesse
contenere, onde tutto si riduce alla Massima
da decidersi, se il Ser.mo Prencipe con la vendita
de' Comunali abbia ~~privato~~ spogliato li Comuni del diritto
da essi prima loro concesso di pascolare promiscuam.te
fuori del proprio Territorio nelli Comunali venduti. X
Perdoni se troppo lungam.te l'ho ~~incomodata~~ attediata, ed io
desiderando ~~gli incontri~~ le occasioni di servirla
con piena stima e divoto rispetto mi protesto.

X Frattanto il Comune di Zugliano si raccomanda
alla sua attenzione acciò Ella protegga le sue ragioni.
Perdoni

In obbedienza all'ossequioso ordine delle E.E. V.V. mi sono portato con il sig.r D.r Braida sui confini dei Territorj di Zugliano e Basaldella per esaminare la differenza, che verte fra questi Comuni per motivo de pascoli. Ne' punti di fatto ci siamo con facilità accordati ed anco in un punto di massima ~~cioè~~ che cioè il Comune di Zugliano abbia diritto di pascolo promiscuo nelle porzioni di Comunali non venduti situati nel Territorio di Basaldella, ne' quali aveva ~~[illegible]~~ e anticam.te ha ragione di pascolare, con tutto che da molto tempo non abbia usata questa ragione. Ma nel punto principale, che il Comune di Zugliano abbia il diritto medesimo nelli Comunali venduti non abbiamo potuto convenire in opinione e perciò abbiamo rimessa la decisione alle E.E. V.V. a Sua Ecc.za Conte [illegible]. Come vedrà nell'annesso Foglio scritto qualche cosa il sig.r Giacomo Zannoni, che mi ha trasmesso le Carte. Cotesti ministri dell'Magistrato Ecc.mo sopra Comunali potranno con fondamento dire opinione che possa servire di base a quello, che sarà [illegible] dalle EE. VV. In tanto le rinnovo gli atti del mio divotissimo ~~[illegible]~~ ossequio, e profondam.te inchinandomi le faccio umilissima ~~[illegible]~~ riverenza.

Josephus divina favente clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus.

Reverende in Christo Pater Amice Charissime. Quod Nobis Rev.^{o} Tua Literis suis et de obitu Sac.^{ae} Caes.^{ae} Maj.^{tis} gloriosissimae memoriae Optimi ac Charissimi Genitoris et Domini Nostri condolere, et de susceptis Sacri Imperij gubernaculis gratulari voluit, ex eo cum in piè defunctum tum Nosmet Ipsos atque Augustam Domum Nostram addicti et observantis animi sui studium luculenter agnovimus, Quo nomine dum benevolas Rev.^{mae} Tuae gratias agimus, ut vicissim ipsa diu incolumis vivat impensè vovemus atque Rev.^{dam} Tuam de constanti gratia ac benevolentia Nostra Caes.^{a} effectu securam esse cupimus. Datum in Civitate Nostra Vienna die octava Julij Anno millesimo septingentesimo quinto. Regnorum Nostrorum Romani decimo sexto, Hung.^{ci} decimo octavo, Boh.^{ci} verò primo.

Josephus

Maximilianus Adamus Comes a Walstein

Lutzo Dolberg

Reverendo in Chro Patri Domino Dionysio Del=
=phino Patriarchæ Aquileiensi Amico
Nostro Charissimo.

Udene.

Ser:mo Prencipe

1715 [illegible] [illegible] [illegible]

Già ne secoli più remoti viueua la Famiglia de Conti Cauich nell' Vngheria col Dominio di cinque suoi luoghi, e sino in quei tempi nutrendo sentimenti di deuotione verso questa Ser:ma Republica, mentre negl'incontri di Guerra col Turco daua testimonianze di brama di buon seruitio, sino à che inuaghito il Co: Tadio uno d'essa del sauissimo gouerno di questo Cielo Veneto l'anno 1529. con duoi suoi Cugini uolse farsi Sudito di Vra Ser:tà abbandonando il Paese natio con i proprij poderi, e sostanze riceuendo la Carica di Capitanio di Caualaria, conducendo seco diuersa gente, indi moltiplicandosi la sua prosapia tutta di tempo in tempo sostene quelle honoreuoli Cariche, che li ueniuâ conferite, e nell'occasioni bellicose cadaun di quella in proua della sua fedeltà e del proprio ualore non hebbe in riguardo al spargimento di sangue et al sagrificio della uita, che sarebbe tediosa la mentione de più

antichi Antenati servendo la fresca memoria del Co: Pietro Loveman che nell'ultima Guerra di Candia rimase ne più pericolosi azzardi estinto. Non hò mancato ne men io Co: Zorzi Nipote, e figliolo del Co: Gregorio allevato nella scola de miei Maggiori d'essercitarmi in qualità di Capitanio di Cavalaria in Levante, che in Publico servitio il fratello Co: Gasparo mio Officiale perdè la vita.

Preservato dal Cielo io sud.o doppo tanti pericoli rimasto unico germe della mia Famiglia, chiamato ad habitare nella Città di Cividale con il Sig.r Sebastiano Tussoni mio Cognato, possedendo egli il 4.to carrato della Giurisditione di Clenia di picciol distretto della Schiavonia, che in occasione di Guerra da tutti li Feudatarij si presta un piè di Cavallo, desiderando farlo passar nella mia persona, quando così dà V.ra Ser.tà mi fosse permessa la cessione et Investitura, che questa poca sentila di Feudo mi servirebbe di freggio nel Territorio Cividalese à gratitudine di quel Ricco lasciato nell'Vngheria per il contento

havuto

hauuto di uantarsi la mia Casa suddita della Ser.^tà^ V.ra, che moltiplicandosi io con la prole haverò l'honore via più di continuar il vecchio fedel servitio, perloche prostrato al Trono di questa adorata Omnipotenza ne imploro la Gratia &c.

1713: 16 Maggio

Che sia accetata, e posta nella Cancellaria Ducale
Illico

Che sia rimessa ai Savij dell'una per l'altra mano
Illico

D'ordine & Che risponda il Mag.^to^ de Provid.^ri^ Sopra Feudi
Consiglieri

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible]

Copia

Ser.mo Prencipe

Interrotto à popolani di Spilimbergo in Friuli Sudditi di V.ra Ser.tà con Ducali dell'Ecc.mo Cons.o di X.ci l'antico uso che haueuano di unire il loro Cons.o: in tutti li casi del loro bisogno, mà solam.te il giorno di S. Biasio di cadaun año, visto a med.me impedito in conseguenza il rassegnarsi al mero di persona legitima a comandi dell'Ecc.mo Sopraintendente di Udine diretti ad accordare una conueniente contributione per la nuoua imposta sopra le Macine, e Consumo de Minuti, cosiche visto detta pouera Terra tassata in absenza, e senza le proprie douute Informationi in Ducati cento cinquanta all'año, aggrauio insopportabile rispetto al loro poco consumo, et alla loro pouertà.

Gl'Habitanti di quel Luoco, che separati dalla Terra più bassa costituiscono Un corpo in riguardo a Pi: Co:Gi: Giurisdicenti applicando al loro quel mantenimento poco consumo di Biade minute, et in conseguenza restano soggetti al peso maggiore della Macina del Grano di Spica, gl'altri che habitano in quei contorni in qualità di Suburbani, o sian Villici, quali soli costituiscono il Territorio hano la loro tassa separata sopra l'intiero spettante a tutto il Territorio di Udine, et sia de Luoghi separati; Destinati del loro Cons.o il dì 3 Feb.o pros.o pas.o giorno di S. Biasio tre

Depuenti con faccie dal riverso a piedi del loro adorato
Prpe Geneflessi implorano con le lacrime Universali
della Terra la gratia di venir habilitato cadaun degl.
habitanti ad eseguir i sovrani comandi di Vra Sta col
pagar la Macina stessa con Bolette giusto il solito, e
disposto da recenti Pub.ci Decreti per gl. habitanti nelle Città
che non doverebbero esser differenti da quelli di Spilimber
go, benche Terra separata, o pure comandare una
moderata diminutione a misura degl. altri Luochi
e col riguardo al loro solo consumo le Minute, offeren
dosi tutti essi habitanti di porgere continuate preci a
Cielo per la conservat.ne della Ser.a V.ra e per l'aumento sem
pre maggiore di questa Ser.ma Rep.ca Grac.

1718: 20 Marzo

Che sia rimessa a Savij per

Cons.ri

per Alv.e Badoer
per Zorzi Foscari
per Lunardo Querini

per Bort.o Bragadin
per Andrea Pisani
per And.a da Lezze

Ilico

De ord.e per il Lugot.te di Udine risponda giusto le Leggi.

Gov.r

irig: 17 Aple in Pg.di

Al Gover.re di Udine, o suo Pro.mo Success.re

Trovandosi, che quanto Vos. co il Mag.to ancor de Depu.ti e Govern.ti
in Patria rifferisse conveniente, e giusto l'istanza delli
Popolari di Spilimbergo Terra di cotesta Patria, che in
absenza loro giustificata come s'è inteso, fecero per
conto del nuovo aggravio per la Macina de Mineni
apportar debitori con l'aggravio che esprimono di
Ducati cento cinquanta all'anno, si persuademo di
permettervi che possiate sopra il med.mo rediti, e
sostenendo con tutto il studio il pub.co vantaggio, de:
venir a questa honesta regolatione che trovaste
giusta, e proportionata accompagnandocela poi per
l'approvatione

Bort.o Giacomazzi

1733. Ud.e – Testamento di Gio. Ferd.o di Zucco

34

Nob. Ercoldo di Zucco e Cucagna

Michele

Gio. Ferdinando n. Nov. 17[illegible]
Test. 9 Ott. 1733 in Udine
in Laura di Colloredo

Olivado
in Fabio de [illegible] di Cucagna

Co. Gio. Antonio, [illegible]
1733

Nel Nome di Christo Amen.

L'anno della sua natività 1738 indicione I giorno di Venerdì 9 8ttre fatto in Udine in Casa dell'infrascritto Sig. Co. di Zucco; presenti li sottoscritti testimonij.

Sapendo il Nob. Sig. Co. Gio: Ferdinando q. Nob. Sig. Co. Arnoldo dei Sig. de Zucco, e Cuchagna, che sempre più si va acostando al termine certo, prescritto ad ogni mortale, ma essendo altresì incerto del quando del medesimo e volendo prima di giungere a quella hora, che lode sempre a Dio s'atrova in questo buon stato di mente sensi, et intelletto sebbene alquanto indisposto del corpo proveder, e disponere delle cose sue temporali, fatto chiamare me Nodaro col presente suo nuncupativo testam.to che si chiama senza scritti, ha voluto disponer, ordinare, e testare come segue.

Racomandò prima l'anima sua al supremo Sig.r Iddio suo Creatore alla B: Vergine Maria vera Madre di Gesù Christo nostro Redentore, al S. Angelo suo Custode, a S. Gion Bat.ta S. Gioseffo S. Giovani Evangelista, S. Dom.co S. Fran.co S. Ant.o di Padova e S. Ignatio suoi particolari Avocati, e Protetori, et a tutta la Celeste corte pregandoli umilmente della sua S. e valida protetione apresso l'Altissimo massime nel punto estremo della sua vita per il felice transito al altra con intercessione della divina misericordia del perdono de suoi peccati per li meriti infiniti della vita, passione, e morte del medesimo Gesù Christo nostro Redentore, e di riceverla nella sua S. gratia per poterlo eternamente servire con amarlo, benedirlo, lodarlo, adorarlo, e ringraciarlo come è degno e giusto.

Poi ordinò, che nel termine più breve possibile siano dall'infrascritta Sig.a sua Herede Usufrutuaria fatte celebrare a suffragio dell'Anima sua Messe numero mille dico 1000 da quei Religiosi che a lei parerà, e piacerà col dinaro, che s'atroverà havere al tempo di sua morte, et in caso di defficienza da ritrarsi col impegno di tanti Argenti, o Gioje a suo beneplacito.

Più instituisce e vuole, che con un capitale livellario di D.ti 300 de suoi
proprij, e particolari aquisti sia eretta una mansionaria perpetua di m[illegible]
una per settimana da celebrarsi col prò di esso capitale nella Ven[illegible]
Chiesa della B: Vergine di Zuacco, o dove fosse di più sodisfatione,
e comodo alli suoi Heredi, a quali lascia il jus elligendi il Sacerdote
per l'offitiatura medesima, e mentre venisse francato il capitale, che
fosse destinato per la mansioneria sud.a restino obligati li di Lui Heredi
sin a nova reinvestita del medesimo suplir in raggione di 5 per cento,
e quel di più, che colla nova reinvestita si potesse ritrare, ceda sempre
a beneffitio del Sacerdote, che sarà eletto, ed offitiarà la medesima.

Per ragion di Legato lascia alla Nob: Sig.a Co: Laura nata di Colloredo sua dilett[illegible]
Consorte per picolo contrasegno del suo amore tutti li mobili usuali della
medesima di qual si sia sorte, cioè habiti, biancheria, tutta tanto di suo u[illegible]
quanto ad uso di casa, cioè tavaglioli, mantili, tovaglie, lenzioli, letti,
coperte, ed ogni altro mobile di Casa, e Cucina di qualsivoglia spetie,
e sorte, nessuno eccettuato, Argenteria minuta, e cossì le gioje minute,
di che tutto possa liberamente disponer tanto in vita, quanto in mor[te]
a suo libero arbitrio senza dipendenza d'alcuno, il qual Legato habbi[a]
ad esser oltre la sua Dotte, che dovrà esser estratta dal cumulo della
facoltà per esser stata investita, e convertita a comodo comune della Ca[sa]

Di tutta poi la sua facoltà, si di beni paterni, materni, come di tutti li suoi aquisti
Capitali livellarij, Argenteria grossa, cioè Candelieri, sottocoppe, Bacile,
o Bocca, Frutiere, Possate, e gioje di rimarco, che tutto dovrà esser inven-
tariato, e di quant'altro può cadere in sua dispositione lascia Dona, m[a]-
dona, Patrona, ed erede usufruttuaria indipendente da veruno, e senza
obligo di render conto ad alcuno vita sua durante la soprascritta
Nob: Sig.ra Co: Laura sua dilettissima, e benemerita Consorte, doppo la
mancanza della quale lascia alle figliole femine del Nob: Sig.r Co:
Michiele suo amato Fratello, che all'ora fossero in vita, o pure doppo
nascessero in aumento di dotte, per esser ben proviste, Ducati mille
per cadauna, instituendo, e volendo, che siano suoi universali Heredi
proprietarij di tutta la sua facoltà, restando sotto perpetuo fide[illegible]

Fideicomisso li figlioli maschi legitimi, e naturali nati che nasceranno di legitimo Matrimonio dal predetto Nob: Sig.r Co: Michiele suo Fratello, e li discendenti loro maschi legitimi, e naturali, sino che piacerà al Sig.r Giulio Benedetto di conservar la sua Casa.

In mancanza poi della Linea mascolina intende e vuole, che succedano in un terzo di tutta la sua facoltà le figliole femine più prossime, che all'ora si attrovaranno equalmente, perchè possano esser proviste Nobilmente, et in tempo di loro minorità educate et instrutte di massime virtuose col S. timor di Dio in Monasterij di questa Città o dove meglio parerà alli loro Genitori, o tuttori che fossero. nel qual caso di mancanza della Linea mascolina, vuole, che il Nob: Sig.r Co: Gio: Antonio Freschi de Sig.ri di Cucagna suo amato Nipote ex sorore, o pure i di lui discendenti habbiano a conseguir per titolo di Legato dal corpo della sua facoltà Ducatti mille, dico D.ti 1000 di L6:4 l'uno, e questi in segno del affetto, che li portava.

Item in tal caso di mancanza della Linea mascolina, e doppo mancata di vita la sudetta Sig.ra Con.a Laura sua Herede usufruttuaria lascia per titolo di pio legato ala Casa delle Convertite di questa Città Duccati mille, e cinque cento dico D.ti 1500 affine col pro de medesimi possino esser ivi mantenute perpetuamente fuori di pericolo, o senza peccato due persone femine secondo il pio instituto d'esso luogo.

Item pure nel caso predetto ordina, e vuole, che siano impiegati D.ti 800 dicco Ducati otto cento della sua facoltà a decoro della V.da Chiesa della B: Vergine di Lucia per Patronato della sua Casa con suffito, e con provederla d'aparamenti sacri in tutto il bisogno convenevole ed onore, e gloria di Dio è di detta B: Vergine.

Nel restante poi di tutta La sua facoltà nel caso parimente predetto di mancanza della Linea mascolina, e della morte della predetta Sig.ra Con.a Laura sua predilletta Consorte. sustituisce, e vuole, che succeda il Colleggio delli Sig.ri Citadini

di questa Città perchè col uso frutto della medesima habbiano perpetuamente, e continuamente ad accetare ben educar instruir, e proveder nel suo stato quel numero di povere figliole Nobili, ò di buona nascita e di poche fortune, che alla loro prudenza parerà di poter sostenere e provedere, preferendo sempre quelle bisognose che havessero qualche congiuntione di sangue con la di lui Casa potendosi sempre risservare discretamente qualche parte di detto uso frutto a benefitio del loro Colleggio, e della loro sud.a Chiesa, rimetendosi in ciò alla illibata consienza delle Sig.re di esso Colleggio et a tal effeto prohibisce ogni distrazione di qualunq. capitale della sua facoltà e volendo anzi, che succedendo francationi habbiano ad essere di tempo in tempo reinvestiti cautamente li capitali della medesima, et ogni spesa habbia ad esser fatta col prò, o uso frutto, e non mai intaccati li capitali

Succedendo poi che al tempo della mancanza di vita della sopprascritta Sig.a Sua Consorte ~~Contessa~~ usufruttuaria si ritrovasse la prole mascolina, o feminina del sud.to Sig.r Co: Michiel suo fratello in età minore ordina, e vuole, e suplica la giustizia ad elleger, e deputar due Curatori, e Comissarij Parenti o buoni Amici di Casa per aministrazione di tutta la sua facoltà se sussisteva prole mascolina, e se solo feminina di quanto ha disposto à benefitio della medesima col debito rendimento di conto a prò e comodo di detta prole con farla alevare ed educar col S. Timor di Dio et aprender quelle virtù che convengono alla condizione di degni Kavalieri e Dame e sopravanzando rendite dal rendimento si debano d'anno in anno, o secondo si rappresentassero buone ocasioni di

di investire a beneficio della prole medesima, restando per espresso proibito ogni minimo intacco e distratione d'alcun capitale della sua facoltà, volendo che tutta resti interamente sotto perpetuo fideicomisso a beneficio prima della dissendenza mascolina e poi secondo la sopra ordinato della feminina sudetta, e delle altre ordinationi.

Cassando poi, revocando, et anullando ogni altra sua dispositione è testamento prima del presente fatto, non volendo, che possa havere alcuna forza e vigore se non il presente, disse esser questo ultimo testamento, et ultima sua volontà e voler che vaglia per ragion di testamento, di codicillo, di donacione per causa di morte e per qualsivoglia altro miglior modo, che meglio valer, è tener potesse a lode sempre di Dio, e salute del anima sua.

Furono presenti

mis: Zion: Batt^a q^m Fran:^co Zobesso di questa Città habitante presso S. Tomaso.

mis: Ziacomo figlio di Fran:^co Zuera di Fraelis.

mis Lazaro q^m Zion: Batta: Nobile oriundo di Martignaco cavociero in Casa di detto Sig^r Co: Testatore.

mis Zuane q^m Ziacomo Berussi oriundo di Porto Zuer, hora di servitio in Casa del medesimo Sig^r Testatore

D.: Angelo q^m Carlo Polato.

D: Carlo Polato suo figlio

D: Zorzi q^m Dom:^co Ciusso della Parochia di S. Ziacomo tutti tre di questa Città

Tutti li sette testimonij havuti e pregati di bocca propria del sudetto Sig^r Testatore a quali di sua comissione fù datto il giuramento di silencio donech' &c

Cor Margine

Mercordi 10 9bre 1734 Udine in Casa del q.m Nobil Sig.r Con.
Gion Fernando di Zucco.

Stante la morte del contrascritto Sig.r Co. Gion Fernando sopra le instanze della Nobil Sig.a Con.a Laura moglie relitta del medemo, et alla presenza del Nob. Sig.r Co. Michiel di Zucco Fratello, e Cognato respective, fù letto, et publicato il contrascritto testam.to atteso il pagamento del dacio del tenor &c.

Presenti miss.r Valentino q.m Marcio Tavelio.
Miss.r Gion: Batta q.m Franc.co Gobesso testimonij:

Segue il boletino del dacio.

S.M.

Si fa fede per me sotto scritto condutore come la Nob. Sig.a Con.a Laura di Zucco hà pagato di dacio £ 5:16 dovuto a S. Seren.ta per il testat.o che devesi publicare del q.m Con.e Ferdinando di Zucco, onde ciò stante, potrà il Sig.r Nodaro passar alla publicatione del testamento stesso.

Udine li 10 9bre 1734

L.V.C.C.

Premissum testam.m de proprijs mot.s desumptum aliena fida manu suscripsi in finem rogatus Berardinus Cerasinus
V.I.D. et ex Collegio Utini Notarius.

735

NOS CAROLUS SEXTUS DIVINA FAVENTE CLEMEN-TIA ELECTUS ROMANORUM IMPERATOR

Semper Augustus, Germaniæ, Hispaniarum, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Slavoniæ etc. Rex, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Styriæ, Charinthiæ, Carniolæ, et Wirtembergæ, Comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis, Goritiæ, et Gradiscæ etc. etc. Notum facimus tenore præsentium Universis, quod Nobis Franciscus Deganus Presbyter Secularis Venetus Cadorensis demississime exponeret se nihil magis in votis habere, quam ut Fidelitatis suæ zelum, sincero studio, ac debita in Nos, et Rempublicam Nostram observantia in terris Nostris exercere valeret, Nos proinde suppliciter rogans, ut, si ne quid imposterum hanc salubrem eius intentionem remoretur, verum ipse potius ad omnes prærogativas, et Facultates tam nativis Germanis, quam Cunctis Sacri Romani Imperij, et Regnorum, atque Ditionum Nostrarum Austriaco=hæreditariarum Subditis, et Vasallis congruas, aut reservatas omnino aptitis esset: Nos de Cæsareæ, Regiæ, et Archiducalis potestatis plenitudine Eidem hac in parte clementissime providere atque consulere, Ius proinde Nativitatis Teutonicæ, et Incolatus Germaniæ, Provinciarumque Nostrarum hæreditariarum, præsertim Austriæ Interioris, benigne concedere, Ipsumque & hoc ad Munia Ecclesiastica ibidem suscipienda idoneum et capacem reddere et pro vero Subdito Nostro Cæsareo Austriaco declarare dignaremur. Nos itaque benigne considerantes laudabilem hunc præfati Francisci Degani femorem ac erga Nos, et Augustam Domum Nostram devotionis zelum, quem Ipse quoque, uti firmiter confidimus deinceps pro re nata fideliter, et constanter exhibere studebit, alijsque de causis ad id permoti speciali Cum gratia precibus Eiusdem clementer annuendum duximus, uti vigore præsentium annuimus, ac ex certa scientia animo bene deliberato deque Cæsareæ Regiæ et Archiducalis Nostræ Potestatis plenitudine præmemoratum Presbyterum Franciscum

Deganum eo modo Naturalitatis, et Incolatus iure, pro
natiui seu originarij Germaniae, et Provinciarum Nostrarum
haereditariarum Incolae, Subditi, ac Vasalli, et indigenae fruend
benignè donamus, et insignimus. Eumque Ipsum in omnibus occ
sionibus pro natiuo Germano, ac Subdito nostro Caesareo Austria
habendum, et agnoscendum esse declaramus. Volentes, et
mandato hoc Nostro Caesareo Regio, et Archiducali firmiter sta
tuentes quatenus saepè nominatus Presbyter Franciscus Degan
ad officia congrua Dignitates, praerogatiuas, et exemptiones, quor
quarumue Natiui, seu Originarij Germani aut reliqui Sacri Rom
Imperij et ditionum Nostrarum Austriacarum haereditariarum Subditi de iur
uel consuetudine capaces, et participes sunt, gaudent, et fruuntur in
terris Nostris Austriae Interioris et quidem specialiter in districtu
Nostro Foro Iuliensi aeque ac Goritiae et Gradiscae admitti possit, ac
debeat omni contradictione, et impedimento remotis. Nulli
ergo omninò liceat hanc Nostrae Concessionis, Voluntatis, Decreti
et Gratiae paginam infringere, uel Ei quouis ausu temerario con
traire: Si quis autem id attentare praesumpserit, is praeter Nostra
grauissimam indignationem mulctam quoque Viginti Marcarum Auri
puri aerario Nostro et parti Laesae pro semisse pendendam omnino
se nouerit incursurum. Harum Testimonio Literarum Manu
Nostra subscriptarum, ac Sigilli Nostri Caesarei ac Regij et Archi
ducalis appensione munitarum, quae dabantur in Ciuitate Nostra
Viennae die octaua Mensis Januarij Anno supra Millesimum
Septingentesimo trigesimo quinto, Regnorum Nostrorum Romani vi
gesimo quarto, Hispaniarum trigesimo secundo, Hungarici, et Boe
mici itidem vigesimo quarto.

Carolus

Priuilegium Habilitatis pro Francisco Degano Presbytero Seculari
Veneto ad possidendum beneficium in terris Austriacis. Coll:

Sanctissimi Domini Nostri
Benedicti Papæ XIV.

Allocutio habita in Consistorio Secreto feria 2da die 29: Januarij 1753:

Quinies intra paucorum annorum curriculum Nobis ex hoc ipso Loco de perspicuo, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem Nobis exposuimus constituendi Apostolici Vicarij in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur, Charissimæ in Christo Filiæ Nræ Mariæ Theresiæ Hungariæ ac Bohemiæ Reginæ Imperatricis electæ: Ad quod Vicarij munus obeundum, selectum à Nobis fuisse declaravimus Dilectum Filium Carolum Michaelem ab Attemhs, eidemque collatum etiam Titulum Pergamensis Episcopi, ut in eadem Aquilejensis Diœcesis parte, quæ illius Pastorali sollicitudini committebatur, Jurisdictionis simul, et Ordinis actus liberè exerceret. Paucos deinde post menses Nobis significare non omisimus, desiisse jam hujusmodi Apostolicum Vicariatum, qui à Nobis fuerat constitutus, donec ratione aliqua stabili, ac perpetua, annuentibus Partibus, quæ inter se dissidebant, pacificum regimen Ecclesiasticum amplissimæ Diœcesis Aquilejensis statuisset: Quæ quidem Partes, cum unanimes, Deo adspirante in eam sententiam convenissent, ut, Patriarchatu Aquilejensi sublato, alter erigeretur Archiepiscopatus, cui universa ejusdem Diœcesis Pars subderetur, quæ Ditioni obtemperat prædictæ Charissimæ in Christo Filiæ Nræ Mariæ Theresiæ; Alter verò Archiepiscopatus pariter erigeretur, cui tota supponeretur ejusdem Diœcesis Aquilejensis Pars, quæ Venetæ Reipublicæ Ditioni subest, hujusmodi Consilium, post accuratum Examen, a Nobis comprobatum fuit, et confirmatum. Paulò post vobis, ex hoc ipso Loco patefecimus, ab eadem sæpe laudata Charissima in Christo Filia nostra Maria Theresia nominatum fuisse ad regendum novum Archiepiscopatum Goritiæ constitutum, eumdem Dilectum Filium Carolum Michaelem, qui Vicarius Apostolicus à Nobis fuerat constitutus; Id à Nobis probatum fuisse, atque adeò dissolutum à Nobis fuisse vinculum, quo ille Pergamensi Ecclesiæ adstringebatur, cujus loco Goritiensi Ecclesiæ eumdem conjunximus. Illud solum addendum nunc superest, prædictum scilicet Carolum Michaelem, tum in antea Vicarij Apostolici munere fungeretur, tum postquam renunciatus est Goritiensis Archieps, præstitisse diligenter omnia, quæ decent Apostolicum ministrum, tum rebus præclarè gestis, tum vitæ suæ Exemplo, ex quo incredibilis planè utilitas in Populos ejusdem Curæ traditos dimanavit, et assiduè dimanat, Cui profectò rerum ab ipso susceptarum felici eventui plurimum confert pietas Reginæ Imperatricis, quæ illi tutelam, opemque validam, quoties opus sit, libentissimè semper, promptèque impendit; Ex ijs, quæ hucusque diximus, facilè percipere potuistis, Venerabiles Fratres, consultum fuisse Animarum indigentiæ, quæ in Regionibus novo Goritiæ Archiepo subjectis degunt. Superest pars illa veteris Diœc: Aquilejensis, quæ Venetorum Reipublicæ Ditioni subjicitur, et quæ modò Dilecto Filio Nostro Cardinale Daniele Delphino feliciter regitur. Potuissemus quidem a futuro illius Gubernio cogitationes nostras eximere, cum eumdem Cardinalem superstitem nobis futurum judicare, non immeritò, possimus, quod Nos ætate provectiores ipsum vitæ

Decennio superemus, hujusmodi Provinciam illi relinquentes, qui post obitum nostrum ad Summum Pontificatum perveniet, eamque sapientius administrabit. Attamen, ne imperfectum opus quodammodo remaneret, neve Divino Judicio arguamur aliquid eorum prætermisse, quæ pro negotio absolvendo à Nobis perfici poterant; sedulam idcirco curam a- hibuimus, ut novus Archiepiscopatus Utinensis erigatur, ad quem pertinere debet reliqua Pars Diœcesis Patriarchatus Aquilejensis jam sublati, quæ in Venetorum Ditione continetur. Equidem non exiguos Labores, uti in rebus omnibus contingere solet, hoc negotium po- stulavit. Illud tamen omne perfectum est unanimi consensu Inclytæ Venetorum Reipublicæ, quam sane felicem, paratamque semper deprehendimus ad ea peragenda, quæ ad pietatem religionem, et propensam voluntatem suam ergà Sedem Apostolicam testandam spectare vi- dentur, Dilecti Filij Nobilis viri Petri Andreæ Equitis Capelli, ejusdem Reipublicæ ap- Nos Oratoris opera, qui muneris sui partes diligenter adimplevit. Itaque Litteræ Apostolicæ ad novum Archiepiscopatum Utinensem erigendum exaratæ sunt, Redditus ipsi c- stituti, Limites definiti, Suffraganei nominati, Capitulum novæ Metropolitanæ Ec- siæ designatum. Denique, ut uno verbo complectamur omnia, nihil omninò pro Utin- no Archiepiscopatus erectione reliquum est. Alio tempore Vobis indicabitur sul, qui ab eadem Venetorum Republica nominatus, munus Archiepiscopi Utinensis post Cardinalem Delphinum suscipiet. Consentaneum duximus, rem totam, sicut a initio, usque ad exitum gesta fuit, Vobis breviter exponere, vos magnopere hortari ut Nobiscum D: O: M: debitas rependatis gratias; cui perfecto ingratum nimis animum ostenderemus, si partem aliquam, vel minimam hujus perfecti Operis Nobis tribuere auderemus. Evidenter si quidem perspeximus, ab ipso, cujus est velle, et per- ficere, fuisse rem totam huc usque feliciter perductam ad Nominis sui Gloriam, a- salutem Animarum, quæ Sanguini Divini Filij sui Jesu Christi ab interitu vendica- fuerunt.

… beneficium in terris Austriacis. Coll:

1766. 2 maggio

Diploma erecti Principatus, quo Archiepiscopus Goritiensis evehitur coetui Principum S. R. I.

37

Nos Josephus Secundus Divina favente clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniæ, et Hierosolymarum Rex, Corregens, et Hæres Regnorum Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Slavoniæ &c. Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Lotharingiæ, Styriæ, Carinthiæ, et Carniolia; Magnus Dux Brabantiæ, Magnus Princeps Transilvaniæ; Marchio Moraviæ, Magnus Dux Hetruriæ; Limburgi, Lucemburgi, Geldriæ, Witembergæ, Superioris, et inferioris Silesiæ, Mediolani, Mantuæ, Parmæ, Placentiæ, et Guastallæ, Calabriæ, Barri, Montisferrati, Teschinæ; Princeps Sueviæ, et Carolopolis, Comes Abspurgi, Flandriæ, Tyrolis, Hannoniæ, Kiburgi, Goritiæ, et Gradiscæ; Marchio Sacri Romani Imperij Burgoviæ, Superioris, et inferioris Lusatiæ, Mussiponti, et Nomenei, Comes Namurci, Provinciæ, Valdemontis, Albimontis, Zutphaniæ, Saar-Werdæ, Salmæ, et Falkensteinij; Dominus Marchiæ Slavonicæ, et Mechliniæ

etc. etc.

Quæ Sacri Romani Imperij Dignitatem Universo Orbi conspicuam reddit splendoris Eminentia, ea et illos præcellentibus illustrat ornamentis, qui Imperiali solio propiris admoti altiorem coeteris, et Imprimis excelsum Principum Sacri Romani Imperij Gradum tenent; ideoque Divi Nostri in Imperio Prædecessores peculiarem semper eminentis hujus ordinis rationem habuerunt, ac illo nonnisi præcipua, et præ coeteris insignia merita condecoranda esse, existimarunt.

Horum vestigiis et Nos inhaerentes benignô perpendimus animô, quenam antiquissimis jam temporibus Patriarcharum Aquilejensium fama fuerit, quorum merita, et amplitudo iisdem olim Locum inter Sacri Romani Imperij Principes compararunt, quibusque de causis pro abolitum anno millesimo septingentesimo, quinquagesimo primo Aquilejensem Patriarchatum Archiepiscopatus Goritiensis dein erectus, huicque Reverendus devotus Nobis dilectus Carolus Michael è Comitibus ab Attimis Consiliarius Noster actualis intimus, virtute, doctrina, ac pietate adhuc magis, quam antiqua et illustri natalium praerogativa perquam commendatus, fuerit praefectus, qui non minus de bono comuni, quam de Ecclesia Dei sollicitus, summo, et non sat laudando enititur conatu, ut utrosque semper magis mereri, seque ac collatam ipsi Archiepiscopalem Dignitatem tam Statui, quam Religioni proficuam reddere queat.

Quo ergo eximijs his conatibus benignè foveamus, et ipsi ac ejusdem in suprafato ArchiEpiscopatu Successoribus manifestum praebeamus argumentum, quàm peculiari tum eximia merita, tum boni publici incrementa prosequamur benevolentia, ac sollicitudine; Hinc ex certa nostra scientia, animo bene deliberato, accedente sano, et maturo consilio, deque ea, qua per D. G. I gratiam fungimur, Caesareae Authoritatis, Potestatisque plenitudine praedictum Reverendum Carolum Michaelem ArchiEpiscopum Goritiensem, ejusque legitimos in ArchiEpiscopali Sede Successores veros Sacri Romani Imperij Principes fecimus, creavimus, et nominavimus, atque ad sublimem Titulum, et excelsam Dignitatem Sacri Romani Imperij Principatûs eveximus, et exaltavimus

aliorumque Nostrorum; et Sacri Romani Imperij Principum numero, coetui, et Consortio adscripsimus, et aggregavimus, prout tenore præsentium facimus, creamus, et nominamus, evehimus, et exaltamus, adscribimus, et aggregamus.

Decernentes, et hoc Nostro Imperiali Edicto firmiter statuentes, ut posthac perpetuis futuris temporibus præfatus ArchiEpiscopus, ejusq: in ArchiEpiscopatu Goritiensi Successores Legitimi virtute hujus Nostræ Erectionis, Exaltationis, sublimationis, et Aggregationis tam in scriptis, quam viva voce, aut alias quotiescumq. seu quomodolibet eorum mentio facienda erit, Sacri Romani Imperij Principes nominentur, nuncupentur, et reputentur, omnibusq. et singulis Honoribus, Dignitatibus, Prærogativis, Exemptionibus, Præminentijs, libertatibus, juribus, Privilegijs, Insignibus, Gratijs, Indultis, Regalibus, et alijs quibuscumq. in Judicio, et extra, in omnibus rebus, statibus, causis, Sessionibus tam spiritualibus, quam temporalibus, Ecclesiasticis, et profanis, et alias ubiq. et in Locis omnibus Libere gaudere, uti, et frui debeant, et possint, quibus alij Nostri, ac Sacri Romani Imperij Principes per Romanum Imperium, et ubicumq. Locorum, ac Terrarum in dandis, et recipiendis Juribus, conferendisq. et suscipiendis feudis, et in alijs omnibus, ac singulis ad Illustrem statum, et conditionem Sacri Romani Imperij Principum spectantibus, gaudent, utuntur, fruuntur, et potiuntur, hactenusq. gavisi, usi, fruiti, ac potiti sunt, quomodolibet consuetudine, vel de Jure.

Ut autem de propensi Nostri affectus benevolentia dicto ArchiEpiscopo, et Sacri Romani Imperij Principi Luculentius constet, Ipsi, ac ejusdem in ArchiEpiscopatu Goritiensi Successoribus, Sacri Romani

Imperij Principibus Prædicatum Dilectionis benigne concessimus, et elargiti sumus, sicut vigore præsentium concedimus, et elargimur.

Porrò ex eadem Benevolentiæ Nostræ erga Dilectionem suam plenitudine, deque ea scientia et Authoritate ut supra, hanc specialem gratiam ei facimus, et concedimus, ut præfato Reverendo Carolo Michaeli Archiepiscopo Goritiensi, et Sacri Romani Imperij Principi devoto Nobis Dilecto, ejusqz in mox fato Archiepiscopatu Goritiensi Successoribus Sacri Romani Imperij Principibus Lice Armis Archiepiscopatus, propriæ quoque Familiæ Insignia uni et unita Pallio, Pileoqz, sive Mytra Nostris, et Sacri Romani Imperij Principibus propria redimire, sicqz. illa ex hoc perpetuo posthac tempore, in omnibus, et singulis decentibus actibus, atqz. expeditionibus, in Scutis, Cenotaphijs, Sepulcris, Monumentis, Clenodijs, Annulis, Sigillis. Ædificijs, Lacunaribus Tapetibus, et Supellectilibus quibuscumqz. tam in rebus Ecclesiasticis, quam profanis, et mixtis, in Locis deniqz. omnibus pro rei necessitate, et voluntatis arbitrio libere, et absq ullo impedimento habere, gestare, ac deferre iisdemque quovis modo uti possint, et valeant.

Quapropter omnibus, et singulis Nostris, ac Sacri Romani Imperij Electoribus, alijsque Principibus, Ecclesiasticis, et Sæcularibus Archiepiscopis, Episcopis, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Militibus, Nobilibus, Clientibus Capitaneis, Vicedominis, Præfectis, Magistratis, Procuratoribus, Officialibus, Quæstoribus, Civium Magistris, Judicibus, Consulibus, Heroaldis

et Caduceatoribus, Civibus, Comunitatibus, et omnibus denique Nostris, et Sacri Romani Imperij Subditis, et Fidelibus dilectis cujuscumque Status, Gradus, Ordinis, Conditionis Dignitatis, aut praeminentiae fuerint, seriò, et expreßè mandamus, ac praecipimus, ut saepedictum Carolum Michaelem Archiepiscopum, ac ejusdem in Archiepiscopatu Goritiensi Succeßores in infinitum, ex hoc tempore in futurum, ac perpetuò pro Sacri Romani Imperij Principibus reputent, et honorent, dictisque Privilegijs, Juribus, insignibus, regalibus, praeminentijs, exemptionibus, praerogativis, gratijs, et Indultis liberè, ~~et~~ pacificè, et sine ullo impedimento, ac molestatione gaudere, uti, ac frui sinant, nec aliquo pacto in iis impediant, seu perturbent, sed potius tueantur, manuteneant, et defendant, quatenus Nostram, et Sacri Romani Imperij indignationem gravißimam, ac quinquaginta Marcarum auri puri Mulctam, pro dimidia Fisco, seu Erario Nostro Caesareo, pro reliqua verò parte injuriam paßi, vel paßorum usibus, toties quoties temerario ausu contrafactum fuerit, omni spe veniae sublata, applicandam evitare voluerint.

Ceteros quoque Reges, Duces, Principes Ecclesiasticos, et Saeculares, ac cujuscumque Ordinis Homines Nobis non subjectos pro Status Conditione fraternè, benevolè clementerque requirimus, et hortamur, ut declaratae hic Nostrae voluntatis effectum quovis modo promoveant, et tueantur, quo ipso rem facient Nobis pergratam, fraterno amoris affectu benevolentia, et gratia Nostra Caesarea quavis occasione rependendam. Harum Testimonio Litterarum manu Nostra subscriptarum, et Sigilli Nostri Caesarei appensione munitarum, quae dabantur Viennae die secunda Mensis Maji Anno Domini Millesimo septingentesimo sexagesimo Sexto. Regni Nostri Tertio

Josephus mppa.

V. C. R. Princeps Colloredo. mppria.

Ad Mandatum Sac. Caes. Majestatis
proprium Paulus Antonius Gundël mppria.

1767

Ser.^mo Prencipe

Dalla Relazione della Visita fatta in questo alternativo [illegible]
sulla Pusteria, e sul Cadore del Co: Brugnero Antonini
Proveditor del Confine di quella Linea in di lui Scrittura
15: corrente N.° 1. transunta da quella segnata in
S. Candido N.° 2. 20 scaduto Agosto in unione col
Cristani de Rhal Commissario Aus.^co desunno due sostan-
ziali Punti, quali con tutta sodisfazione sottometto ai
sapienti riflessi della Ser. V.; a motivo, che rillevo
essersi appianate, e sopite ambe le vertenze
tra la Communità Suddita di S. Vito, e quella
Aust.^ca d'Ampezzo partecipate dal Nob. Ho. Cornaro
mio Precessore con Lettere 20 8bre 1765.

La strada con i due Ponti rovinati dall'Acque nel
Territorio Aus.^co d'Ampezzo segnata in Mappa al
N.° 17, per cui necessariamente transitando i Sudditi
di S. Vito ritirano i loro Prodotti, ed effetti, Erbe, e Fieni
dal Monte Giau Veneto, sicche doverà venir ri-
parata e resa rottabile dai Pri. Aus.^tani per
sentimento anche di V. S.^tà spiegato nelle Venerate
Ducali 22 Febraro 1765, così è stato tra i Visitatori
pred.^ti convenuto, che gl'Ampezzani debbano contribuir
ai Sanvitani tutti i legnami occorrenti a prezzo molto
comodo: dal che ne fu fatta tra le Communità
una distinta nota, che servirà di norma tanto
al presente, quanto per ogn'altro caso avvenire:
Fatta l'opera della riparazion delle strada, e rimessi
i due Ponti vaserà, che i Sudditi ricevano da questa
Cassa Publica i Duc.^ti 40 con le citate Ducali dalla
Sovrana Carità loro esibiti.

onservato in pieno dominio, e Possesso dei Sancitani tutto il Tratto di quà dalla Linea del Monte Giau, in cui vi sono le minere di Piombo (detto perciò monte Piombino) conseguirono. Gl'Ampezzani nell'anno trascorso per l'intiera cessione di qualunque loro pretteso Diritto sopra d.o Tratto in Vienna mediante quel Principe Conte di Cavonitz Cancel. di Corte, e di Stato Fiorini 45 pagati dall'Errario della Ser. V.ra per conto dei sudditi; e più altro non resta, se nonchè gl'Ampezzani faciano un ampio Testo di perpetua quietanza ai Nostri; Perciochè il Co: Proved. Antonini in esecuzione delle anteciitate Ducali 22 Febraro 1765 ha fatte pressanti instanze al Com.e Cristani, onde condurle alla stipulazione della dovuta cauzione; ed in effetto di ciò il Com.e ha formato un estesa per spedirla alla Presidenza d'Ispruch, e di là a Vienna per farla giungere nelle mani del Ministro Ambasciatore di VV. EE.

Già tre anni Lorenzo Ossi di S. Vito persona di buona condizione mandò alcuni Operarj suoi a taglia legna da fuoco in vicinanza della Linea con Ampezzo quale trappassata, furono tagliati circa carra ... di legna nel Terreno Aus.co L'Ossi avuta notizia dell'inavertito successo immediatamente si portò in Ampezzo ad esibire a quel Meriga di pagar le Legna tagliate, o di lasciarle in quel Terreno senza farle trasportare a piacer del Commune: ma quello stante l'innocenza del caso, ed il tenue valor delle Legna allora consegnate
soldi

soldi trenta per carro lasciò cortesemente in poter dell'Ossi le Legna, e niente volle conseguir per il loro importare: E fermi e costanti nel cortese sentimento gl'Ampezzani nell'occasion della Visita fatta successivamente a quelle Parti nell'anno 1766, mai di ciò fero parola alcuna ai Visitatori, ne mai sopra di ciò ai med.mi portorono istanza, o riccorso.

Nella Primavera scaduta venne in capo agl'Ampezzani di far col mezo di un certo loro Sindico proclamar l'Ossi sopra il fatto delle Legna tagliate, innaspritisi contro di lui, perchè avesse come Deputato alla Sanità di S. Vito fatta fermare una Cassa di Carne salata di loro ragione, che pure ad essi non molto dopo del fermo per Publico Comando fu rimmendata, e restituita. Non comparso sopra la chiamata fu bandito l'Ossi, con l'alternativa di anni cinque di Carcere.

Per le Leggi Communi il danno, come ogn'altro fatto criminoso non dinonziato, ne alla Giustizia esposto nel limitato legal termine s'intende rimmesso, ed il danneggiato perde il Diritto del risarcimento: anzi per la Legge principale della Linea e Confinazione dei Prencipi stabilita [illegible] 7mbre 1753 il danneggiato deve nel temine di giorni quindeci almeno far ai Commissarj ai Confini, cui compete la materia, per il pretteso danno il suo formale riccorso, il che non fatto, non è più a tempo di farlo.

Dolutosi il Co: Antonini col Com.te Cristani di una tale spropositata sentenza, persuaso ed indotto dai

suoi con sovvertimento della massima, si è preso
posto a dabitare se convenuto sotto a quel Giud.
di giudicare e bandire per causa di danno l'Ecc.
quandoché la Legge esclusivamente da la sola
compattenza ai Commissarj de Confini: E sopra
quest'Articolo il Cristani in favore de suoi sudd.
alla sua Corte, dal che rende avvertite l'EE. VV.
per ogni buon fine e riguardo in prevenzione.
Nella Visita fatta di tutta la Linea di quella
Provinzia del Cadore, il Co: Antonini ha trovati
tutti i segni della giurisdizione a dovere, a riserva di alcune picciole contingenze nella di lui in
spezione notivate: nel che fare ha impiegate
giornate n.° 46 tra andar, star, e ritornar
comprese anche quelle dono le seguate in
S. Candido li 29 Agosto la scrittura d'accordo
col Cristani per la sua andata a Brassanone
a trattar l'affare del Confin di Belluno con
quel Prencipe Vescovo in esecuzione dei
comandi dell'Ecc.ma Sopraintendenza di cotesta
Camera dei Confini, ed è stato da questa Pubblica
Cassa soddisfatto come è stato pure saldato
l'ingegnere Scavello, che accompagnò nella
Visita il Co: Antonini delle giornate n.° 54
da lui consumate dal giorno di sua partenza
da Venezia fino al suo ritorno par in
Venezia. Grazie

Udine 20 Settembre 1767

Carlo Mattia Bortolo Braselli Vicario Foraneo etc. etc.

57

Si insinua à tutti li MM. RR. Parrochi, Vicarij e Cappellani ed altri Sacerdoti, e Chierici, che ogn'uno de loro respettivi Luoghi il Decreto dell'Ill.mo e R.mo Sig.r Vicario Capitolare che tutti quelli, che sono tenuti à recitare il Divin Officio ne loro respettivi Breviarij nel giorno di S. Gregorio P.P. Settimo, che cade li 25 Maggio devono esser coperte con carta quelle Parole, che si leggono nella seconda Lettione del secondo Notturno, che principia: contra [illegible] Henricus etc. sino alla fine di detta Lettione. Quali Breviarij li saranno visitati da chi etc. etc. Tanto sapiam [illegible] dire. Et bene valeant

Grada li 16. Agosto 1774

F. Branco [illegible]

Torino 20 settembre 1707

1792

Nobb. Ill.mi Sig.ri Sig.ri Col.mi

Per clementissima, nè mai meditata destinazione dell'Ecc.mo Senato eletto ch'io sono a passare da questa Sede alla Metropolitana e tanto illustre di codesta Magnifica Città, che dalle N.N. Sig.rie Loro degnamente si rappresenta; nella viva apprensione che mi sorprende alla vista di un peso tanto più grave, ed eccedente d'assai le troppo deboli, e sproporzionate mie forze, mi sento infonder nell'animo un ben grande conforto, vedendomi designato a Padre, e Pastore d'una Greggia sì eletta, la quale accogliendo il mio buon volere d'esserle utile, e di tutto dedicarmi quanto può rimanermi di vita, al servigio di essa, colla figliale sua corrispondenza darà coraggio e vigore alla mia debolezza.

Tanto mi prometto distintam.te dall'animo religioso, e gentile delle Nob. N. Sig.rie Loro, alle quali mi richiama ben tosto il dovere a partecipare la seguita mia elezione, colla dolce, e come spero non vana lusinga, che tale annunzio non sia per riuscir loro discaro. Se questa mia fiducia, ed espettazione non siano presuntuose, e dalli avvenimenti vengono confermate, (come già ho avuto a quest'ora degl'indizj molto significanti di tale graziosa disposizione di codesta Diocesi insigne

gne verso la mia Persona) assumerò un tanto incarico con lena molto più grande, che mi renderà, come confido nelle divine misericordie, quasi maggiore di me medesimo; per quella virtù, che hanno l'amore, ed una reciproca persuasione a far tutto intraprendere, ed a rendere ancora soavi le più pesanti applicazioni, e fatiche. Questo sincero inviolabile attaccam.to io lo prometto sin da questo momento alle N.N. Sig.rie Loro, e per loro mezzo a quel Popolo immenso, al di cui spirituale Governo mi chiama la Providenza; nell'atto, che tutto offerendomi a quanto possa essere di Loro soddisfazione con pienissima stima, ed affetto tutto particolare mi raffermo

Ceneda 30 Lug.o 1792 Delle N.N. Sig.rie Loro

Nobb. S.ri Deputati Div.mo Obb.mo Aff.mo Servo
della Città di Udine Gierardo[?] Vescovo di Ceneda

Nobb. e Rev.mi Monsig.ri Sig.ri Col.mi

Al Capitolo di Udine[?]

La Elezione della mia persona, per puro effetto della Sovrana Clemenza, a codesta insigne metropolitana Chiesa, dalla quale V.V. S.S. R.me formano il più grande ornamento, al tempo stesso, che mi chiama

Udine 20 settembre 1707

chiama il mio Spirito soprafatto, e confuso a venerare gli adorabili divini consigli, eccita ancora il dover mio a parteciparloro questo avvenimento siccome ad un tanto illustre e rispettabile Corpo, col quale un Pastore primario dee avere la più intima comunicazione di Sentimenti, e di operazioni, che tutte tendan per una reciproca costante armonia al Governo più provvido, ed al vantaggio maggior della Diocesi.

E ben ho io giusto motivo di confortarmi, nel tanto più grave e importante incarico, al quale senza mio concorso, e merito insieme, mi chiama la Providenza; che la mia debolezza avrà un potente sostegno nella cooperazione d'un Capitolo, che tanto si è sempre distinto, non tanto per le luminose sue prerogative, quanto per li Uomini che lo ~~composero~~ hanno illustrato, ed attualmente lo compongono, nei quali la Providenza stessa mi offre i più efficaci immediati ajuti, a ben compiere le funzioni auguste, e tanto per se gelose e difficili del mio ministero.

Animato da tale conforto, e pieno di fiducia, dopo la Grazia, e Misericordia divina nell'amorosa assistenza ci V.S. Ill.ma e cui imploro, fin da questo momento io sottometto le spalle al peso immenso del governo di tante anime, che considerato in se stesso, e senza rapporto ai validi soccorsi, che mi promitto, avrebbe forza assolutam.te di sgomentarmi. E in pegno di quella corrispondenza amichevole, che sempre mi sarà un preg-

di

di attentam.te coltivare col fregio loro a me legato così fortem.te offerendomi senza eccezione a quanto possa numerarne l'edificante lustro e decoro, mi segno con piena stima e sincerissimo affetto

Di V.V. SS. Ill.me

Dev.o obb. aff.o servo

Nobb. ed Ill.mi Sig.ri Sig.ri Col.mi

In mezzo alla sorpresa, e forte apprensione, dalla quale mi sento colpito all'annunzio, che la Clemenza Sovrana si è degnata prescegliere la mia persona al governo di cotesta metropolitana Chiesa; dopo il testimonio della coscienza di non aver ambito un posto tanto sublime insieme e di gravissimo peso, non trovo maggior conforto di quello, che mi porge il riflesso d'esser destinato dalla Provvidenza a regere spiritualm.te cotesta per tanti antichissimi fregi nobilissima Città, e Provincia, dalle Nobb. Sig.rie loro degnam.te si rappresenta alle quali mi fo un dolce dovere di partecipare la seguita mia Elezione.

Ai Deputati della Patria

Mi era già pervenuta da varie parti la notizia di quella troppo favorevole, nè mai meritata prevenzione, colla quale io veniva riguardato da cotesta Illustre Patria med.ma, onde al vedere, che l'Ecc.mo Senato, pari che i numi miei, ha voluto aver riguardo ai desiderj per me tanto onorevoli alle voci di essa non posso non compiacermi grandem.te che presentandosi alle Pastorali mie cure un campo tanto più vasto, e laborioso, le mie applicazioni e fatiche troveranno un sostegno, ed un compenso somm.te apprezzabile nel godim.to di quei med.mi a profitto de' quali saranno esse per tutto il restante corso de' miei giorni impiegate. Questa costante amorevole corrispondenza di sentimenti fra il Pastore e la Greggia, che formerà la base, e la massima più ferma dello spirituale mio governo sarà insieme, come confido nella Divina assistenza, il mezzo più efficace di conseguire il frutto desiderato. A questo scopo saranno sempre rivolte le mie mire; onde sin da questo momento con pienezza di volontà, sebben con forze assai scarse, ne mai proporzionate a tanta impresa, mi dono e consacro senza eccezione all'apostolico ministero e servigio di cotesta vasta Provincia nell'atto che in particolare tutto offerendomi alle Nobb. S.rie Loro con pienezza di stima e di affetto mi raffermo

Delle SS. Loro Ill.me

Udine 20 settembre 1797

Libertà 1797 31 luglio Eguaglianza K

Il Governo Centrale

Del Friuli residente in Udine

La ragione non meno che l'esperienza fecero evidentemente conoscere quanto si opponga al bene della nazione l'esistenza dei fedecommessi, di primogeniture, Maggioraschi, ed altre condizionate disposizioni che tendenti ad impinguare alcune poche famiglie, ed a rendere permanenti li loro possedimenti impediscono la libera circolazione delle sostanze prima sorgente della sociale felicità:

Queste dannose disposizioni fomentate dall'ambizione, e dal fasto stabilite sopra un falso diritto, nemiche poi dell'attività, e del commercio non devono certamente rimanere sussistenti in una costituzione la di cui base è l'equilibrio, e l'eguaglianza, quindi per mantenersi coerente questo Centrale Governo ai principj di giustizia decreta quanto segue

I. Da oggi in poi resta espressamente proibito d'istituire qualunque sorta di fedecommessi sotto qualsiasi denominazione, tanto temporario, che perpetuo con qualunque sorte di carta, o disposizione

II. Li Pubblici Nodari che arbitrariamente stipulassero simili carte in trasgressione della presente deliberazione o tentassero in qualunque forma di deluderla oltre la nullità dell'atto rogato, nella sola parte però contraria alla

…esoconto

…ove

…egi, Città,

…editti in

…gio 1797.

(15 1/2)

Vi attentam.te coltivare col fregio loro a me legato così fortem.te offerendomi senza eccezione a quanto possa aumentarne l'edificante lustro e decoro ...

presente deliberazione rimarranno ipso facto sospesi dal loro uffizio

III. Dietro la massima di sopra stabilita resta egualmente annullato qualsivoglia vincolo fidecommissario in oggi vegente sotto qual si sia denominazione tanto in vigor di disposizione fra vivi, quanto di ultima volontà, e facoltà condizionate restano fatte libere nelle persone che attualmente le possedono da cui si potrà pienamente disporne come di qualunque altra loro libera proprietà

IV. Da questa deliberazione rimarranno esclusi tutti quei possedimenti che per ultima volontà, contratti, accordi o giudizj fossero espressamente beneficiate in vita o a tempo col semplice usufrutto dovendo cessato l'usufrutto dell'attual possessore rimanere li Beni, o altro a libera disposizione delle istituite proprietarj senza verun gravame di fidecommisso

V. Coll'abolizione dei vincoli fidecommissarj di sopra ordinata non s'intendono pregiudicati li diritti compettenti a qual si voglia persona, sia contro l'attual possessore, che nella facoltà stata affetta dei vincoli suddetti per casi successi anteriormente al presente Decreto dovendo soltanto, salvo l'esercizio di tali azioni per le vie ordinarie, rimanere inefficaci tutte quelle vocazioni fidecommissarie il di cui caso non si fosse peranco verificato

VI. Preservate col presente Decreto tutte quelle azioni fidecommissarie che sebbene verificate prima d'ora non si fossero per anco realizzate, riconosce

re iddio offerendomi alle Nobb. S.rie Loro con pienezza di ... e di affetto mi raffermo

Delle SS. Loro Ill.me

Udine 20 settembre 1797

ren opportuno il Governo onde non abbia a rimanere sempre incerto il destino delle azioni massime che debbano queste venir esercitate entro il periodo di anni cinque. Dopo di questo periodo non potrà più a chi si sia esser permesso di esercitare per pretesi titoli fidecommissarj nessuna ragione.

VII Questa prescrizione non s'intenderà operativa per li pupilli, e minori, che non avendo capacità di agire non possono esser fatti responsabili di nessuna ommissione. Per questi la prescrizione stessa comincierà a esser efficace nel giorno in cui divenuti maggiori saranno costituiti capaci di esercitare ogni loro diritto

VIII Rimaranno egualmente ..... dalla presente deliberazione tutte quelle azioni fidecommissarie che fossero soggette a giudiziarie pendenze. Li Beni però che in esito del giudizio sopra tali pendenze potessero conseguirsi per titolo di fidecommisso rimaranno nell'azionario libero d'ogni vincolo

IX Restano in conseguenza abolite ed annullate le Leggi tutte, statuti, consuetudini finora esistenti in questa Provincia, che si opponessero alla presente deliberazione, o facessero un effetto contrario

Ed il presente Decreto non avrà la sua esecuzione se non sarà stato approvato dal Generale in Capo Bonaparte

Udine 31. agosto 1797

Approvato
Bonaparte

Covassi Presidente

Francesco Duodo Segretario

Dì 8. settembre fu pubblicato il suddetto alle scale del Palazzo di questa Città previo il suono di Tromba per il pubblico Trombetta in concorso di Popolo

Di attentam.te coltivare col fregio loro a me legato così fortem.te offerendomi senza eccezione a quanto possa auttarne l'edificante lavoro e diario [illegible]

re tutto offerendomi alle Nobb. S.rie Loro con pienezza di m[illegible]
e di affetto mi rafferme

Delle SS.rie Loro Umil.e

Udine 20 settembre 1707

Minuta della Premessa al Resoconto
della Prima Amministrazione
Sostenuta
Dalli Rappresentanti li tre Corpi, Città,
Patria e Contadinanza erettisi in
Corpo Municipale li 4 Maggio 1797.
(spesa Ven. Lire 549378: 15 ½)

16. Febb.° 1797.

L'arrivo in questa Città della Cassa, e Cancellaria Militare di Sua M. I. con un seguito di Ufficiali, Soldati, e Cavalli [illegible] annunciato in precedenza dall'Ecc.mo Proved. Gen. Quistinian, segnò la epoca dell'Amministrazione di cui la sottoscritta Deputazione rassegnano [illegible] alla Revisione de conti;

In precedenza dell'avvisato arrivo l'Illma Deputazione di questa Città con Decreto 19 Febb.° 1797 delegò una Comissione di sette de suoi Concittadini perche tanto in detto caso, come in ogni altra occasione di passaggi, e stazione di Estere Truppe, non che di trasporti in questa Città, e suo Distretto, avesse a prestarvi ogni opportuno provedimento, con facoltà di scegliersi il ministero occorrente, ed inoltre valersi per le spese indispensabili all'oggetto, della Cassa di Comun con ordini sottoscritti da due almeno di essi Commissarj, e

[illegible] col Decreto 15 detto vi aggiunse collo stesso titolo, e facoltà quattro altri Sig.ri Cittadini onde poter supplire alle giornaliere moltiplicate urgenze.

Sostenne questa Comissione ogni impegno sino al di 9 Marzo

Da questo giorno massima fissata li 5 detto dalla perfetta unione di questa Città, e Provincia affinè di rendere comuni gl'interessi cosi attivi come passivi, ed universalizzare colle regole della giustizia, e proporzione ogni peso, ed aggravio derivante dagli Alloggi, ed approvigionamenti li Rappresentanti le tre Capi Città Patria, e Contadinanza vennero alla instituzione di quattro Comissioni.

La prima

a. rassegnano alla Celebre Reg. Comissione Delegata alla revisione de conti l'unita Annotazione, o resa di conto li 3 Febb.° a tutto li di 19 Maggio 1797.

b. Siccome però questa abbraccia un considerevole numero d'impegni inseparabili, attende [illegible], non sarà ciò portare la di loro indicazione a [illegible] rapporti chiaramente dell'accennata resa di conti, [illegible] ed alla sottoscrizione de Rappresentanti il Governo nell'indicato periodo, quindi vi premettono le seguenti notizie

Con egual impegno [illegible] presiedevano alle [illegible] Truppe nella assistenza de questa Patria, alle Amministrazioni, ai trasporti; e ad ogni altro relativo occorrenza [illegible] dall'Ecc.mo [illegible] con Decreto 17 Febb.° 1797. dietro le rappresentazioni ad esso inoltrate dalli Mag.ci Sig.ri Deputati della Patria col concorso degli [illegible] della Contadinanza

Esse due Comissioni separatamente sostennero le relative incombenze sino al di 9 Marzo,

in cui

La prima sopra gli alloggi composta dalli Nobb. Sig.ri Co: Giuseppe di Castiglione, Gio: Batta Bartolini, Giulio Mattioli, e Sig. Antonio Brunetti incaricata di presiedere alla distribuzione degli alloggi ~~militari, e~~ [illegible]

La seconda sopra Fieni, e paglie composta dalli Nobb. Sig.ri Co: Orazio di Arcano, Federico di Brazzà, e Sig. Gio: Batta Zucchiatti incaricata di provedere li Fieni, e paglie occorrenti al tempo delle Truppe, ed alli necessarj trasporti da loco a loco.

La terza sopra legna da fuoco composta dalli Nobb. Sig.ri Co: Andrea Coppola, Daniele Asquino, Raimondo della Torre, e Sig. Giuseppe Ricoli incaricati delle provviste, e trasporti delle legna occorenti

E qui si nota che in precedenza li Deputati della Patria, e Contadinanza prevenendo i bisogni avevan procurato [illegible]: 530 stajere dalli Sig. Antonio q. Antonio Meffanutto, e Antonio Zucco di Ospedaletto col Contratto 2 Marzo per esser tradotte in Campagna in fara del Co: Asquini a disposizione di essi Corpi sotto la custodia del Sig. Pietro Lispara, e [illegible] secondo i bisogni

La Quarta sopra le Quietanze composta dalli Nobb. Sig. Co: Riccardo di [illegible], Fabio della Torre, e Alvise Ottelio incaricati a ritrar dagli Ufficiali ~~[illegible]~~ le quietanze comprendenti alle somministrazioni.

Questa pelle ~~[illegible]~~ Commissione che avevano di carteggio colli due Commissarj Veneti, e Proveditori a Confini delegati dall'Ecc.mo Luogotenente Nob. Sig. Co: Paolo [illegible] nella Fortezza di Palma, ed Antonio Antonini al Posto di Codroipo, ed altro al Tagliamento, avevano eletti, sotto i suoi ordini in figura di assistenti, ed Ispettori li Sig. Antonio Cella ai Fieni, Francesco Cuppone alle legne, Giuseppe Lavi alle biade e Vini, Antonio Dami ai formenti, Gio: Batta Michelini alle Carne, ed Antonio Fabri ai forni e dispensa del pane

~~Ed In continuazione di [illegible] non potendo la [illegible]~~ ma non bastando
le sole Commissioni, ed Ispettori a soddisfare
alle moltiplicatte urgenze Locali, gli accennati
Rappresentanti devennero alla destinazione di
altri Commissarj Locali, e quindi furono eletti

Con Decreto 16 Marzo li Sig. Antonio Mantovani,
Giuseppe Ippoliti, e Giuseppe Italis per li Rott. di
Rivolto, Passeriano, Codroipo, e Luoghi circonvicini
ed il Nob. Sig. Daniele Asquini per li Rott. di
Spilimbergo, Valvasone, e Zoppola

Con Decreto 17 d.° il Nob. Sig. Co. Gio. Batta
del Rosso per il Rosso di S. Maria la Longa e sua
circonvicine in assistenza al Nob. Sig. Giacomo del
Torso, e Co. Marco Daneleff.

Con Decreto 13 d.° li Nobb. Sigg. Co. Tommaso
Caprio e Giacomo Rota o cui de suoi Fratelli; e li Sig.
Nicolò Bosello, Nicolò Menotti, Geremia della
Giusta, e Sebastiano Agnolero in assistenza della
Antonio Antonini Commissario Veneto a Codroipo

Con Decreto 16 d.° il Sig. Giuseppe Rotelli col
titolo di agente nella Città di Gorizia in assistenza
de Lavoratori inalzati in Formania

Con Decreto 18. detto il Nob. Sig. Co. Gio. Batta
del Rosso per Cormons, ed Annesse colle facoltà
ivi meglio spiegate
E per le urgenze determinarono li Rappresentanti ~~di [illegible]~~ a creare degl'
~~[illegible]~~ aperti li Guardiani
sij al posto di Pizzarano, con Decreto 13. aprile, e primo Maggio,
in Formania ed altri Luochi, locandone i Dispendj come
risulta dalla dettagliata minuta che accompagna
la presente resa di Conto
~~[illegible]~~ Conveniva inoltre provveder al ristoro della Patria, e
~~[illegible] e con tale oggetto~~ inviarono alla Serenissima Dominante
esecutivamente al Decreto 4 aprile li Nobb.
Sigg. Co. Francesco Beretta, e Marzio di Toppo
ed il Sig. Venerio Venerini in figura di Procuratori
incaricati ad ottenere dalla Repubblica Sovrana
Carità, e Clemenza li mezzi congrui a sostenere
gl'impegni, e spese per li passaggi, e stazione delle
Estere Truppe Belligeranti

E come gli affari della Provincia tendevano al disordine, ed erano gli abitanti ad essere eccessivamente aggravati, destinarono con altro Decreto 13. aprile li Nobb. SS. Co. Fabio della Torre, Gregorio Bertolini, e li SS. Co. Ecc.to Avv.to Sebastiano ed Antonio Simonetti in figura di Inviati al Generale in Capite Francese (partiti li 4 Maggio susseguito in direzione al General Bonaparte in Milano)

Cessato poco dopo in questa Provincia il Veneto Governo colla partenza delli Ecc.mi Luogotenente da Lezze, e dell'Ecc.mo Provved.r Generale da Palma, li Rappresentanti li tre Corpi Città, Patria, e Contadinanza eressero in Corpo Municipale con Decreto 13 Maggio, ad oggetto di mantenere la tranquillità, l'ordine, la polizia, l'Amministrazion della Giustizia, e delle Pubbliche Finanze, instituirono li Comitati ~~alle Pubbliche Finanze~~, alla Polizia, alle Finanze, all'approvigionamento delle sussistenze, agli Alloggi, agli Ospitali Militari, alla Custodia de' capi delle Chiese, Fraterne, e Luochi Pij, alla Sanità, ed alle Stampe, sempre però dipendenti dagli Ordini, e disposizioni del Corpo Municipale rappresentato in via provvisoria da no de' suoi Individui trascelti in ciascheduno ordine.

Cogli esposti diversi metodi fu governata la Provincia di qua, e di là del Tagliamento fino al giorno 19. Maggio 1797. in cui dal Francese Generale Friand fu instituita la nuova Municipalità coll'abolizione di ogni altro Governo

Quindi

La Magn.ca Deputazione di questa Città, ed Aggiunti, e li tre Corpi Città, Patria, e Contadinanza, e li componenti la Municipalità provvisoria, spogliati di ogni diritto sopra le Case, e trasferiti li ... a

a disposizione della successa municipalità instituita li 19 maggio, essendo divenuto di reciproco render conto da rispettivi di loro Commissarij, ed Ispettori, non possono offrire alla Cit.ª Reg.ª Comissione alla revisione de conti, se non l'unito prospetto della di loro Amministrazione sin tutto il dì 19 maggio 1797 compreso dalli Bilanci alli N.º 1, e 2. ~~[illegible]~~

Il Bilancio al N.º 1 dimostra

L'introito in Cassa, compresi li contanti della Cassa militare tenuta dal Sig. Marangoni nella minuta dal N.º 13 sin al N.º 14 alla somma di £ 537378:15½, e la uscita dal N.º 76 sin al N.º 116 alla somma di £ 491825:31:7

Cosichè risulta un rimanente in Cassa di £ 45152:18½ a beneficio della successa municipalità Centrale

L'introito in Cassa tenuta dal trob. Sig. Co. Daniele Asquini nella minuta al N.º 15 di £ 6000:– a credito della Mag.ª Patria, e la uscita alli N.º 78=98.

L'introito di £ 6000:– in Cassa tenuta dal Sig. Giuseppe Ippoliti Comiss.º nella minuta al N.º 16 a credito della Mag.ª Patria, e la uscita al N.º 80.

Il Bilancio al N.º 2 comprende

L'introito nei rispettivi Magazzini di formento, segala, Farine, Avena, Vino, Bovi da macello, legna da fuoco, scarpe, fieni, paglia nella minuta dal N.º 17 sin al N.º 75

Esso introito viene separato in due Classi di generi pagati, e non pagati

La prima classe di generi pagati dipende da assegni a credito della Cassa militare, e stai a debito delli Ricevitori, e magazzinieri indicati nella linea di fronte, e relativa minuta

Lardo

La terza classe di generi non pagati dipende da Contratti affidati per essere soddisfatti nelle convenute scadenze, o da Requisizioni generali e parziali; ciò che risulta dettagliatamente nella minuta, che accompagna esso Bilancio.

~~La ricevuta e distribuzione di detti generi risulterà dalla resa di conto de rispettivi Commissarj, Ispettori, e Magazzenieri assieme colla qualità e quantità degli altri generi che fossero stati dagli medesimi direttamente proveduti coll'impiego del soldo ritratto dalla Cassa militare~~

Una ~~quarta~~ terza classe di generi proveduti, e non pagati risulterà o dalli pagamenti fatti da possessori Governi, o dal conto de Rappresentanti, che fossero ancor creditori, [illegible] delle varie [illegible] nelle [illegible] B, e [illegible], ed anche dalle rese di conto de rispettivi Commissarj ed Ispettori, [illegible] di suo trasporto per l'effetto di registro [illegible], e consegne.

La ricevuta e distribuzione ~~de~~ degli anzidetti generi ~~[illegible]~~ [illegible] ~~Bilancio generale sub N. 1~~ [illegible] apparisce dal Bilancio sub N. 1 a debito de rispettivi Commissarj, Ispettori, e Magazzenieri ~~[illegible]~~ che renderanno di rispettivi conto alla Regia Commissione delegata.

~~[illegible]~~ tenuta dalli Rappresentanti del Governo [illegible] del Friuli ~~[illegible]~~ [illegible] nella [illegible] Amministrazione dal 15 Febbr. fino li 19 maggio 1797, ~~[illegible]~~ devono essere assoggettate alla Regia Commissione [illegible] della [illegible] 6 Febbr. 1798.

Ma siccome potrebbe forse sembrar tardar la [illegible], non ommettono li sottoscritti di ricordare alla Regia Commissione [illegible] [illegible] [illegible] alle [illegible] [illegible] delle Città di [illegible], e [illegible] del Friuli dalla indicata Epoca 6 Febbr. 1798.

N.

EMMANUELE LODI

VESCOVO DI UDINE, ABBATE DI ROSAZZO,

PRELATO DOMESTICO, ASSISTENTE AL SOGLIO PONTIFICIO,

E CAVALIERE DI II. CLASSE

DELLA CORONA DI FERRO, ec. ec.

al
M. R. D. Celestino Suzzi
Economo d'Ovaro, ed affmo
come Fllo

In venti anni di regime pastorale ricevo per la prima volta da Lei un eccitamento a cosa che è del mio obbligo di compiere, e che se mai è differita ciò arriva per legittime cause, e del tutto diverse dalla induzione che le piace d'accennare sul bel principio della sua 21 Lugº cadente.

Non posso poi sottoscrivere alla parola Salario da Lei usata all'artº III e sottoscrivo invece alla savia di Lei determinazione di trasferirsi nella Casa Parrochiale, sino a che sia trascelto dai Comizj il nuovo Parroco, che risponda a così eminente impiego, ed alla espettazione mia, e di codesto Popolo a me carissimo nel Signore.

Se la dilazione che è indispensabile per sì grande oggetto può tornarle di scapito, e non trovi Ella bastevole compenso quello di militare agli stipendj di Dio e della sua Chiesa, io accetterò la rinunzia che accenna, e vedrò di trovare qualche altro Ecclesiastico che subentri al grave peso.

Questa mia Ella ben vede che è risposta e non proposta ad un foglio, di cui leggo persin le righe, ed i fini rimasti nella penna ovvero nei nascondigli del Cuore. Preghi per me che la benedico nel ripetermi

Udine dal Palazzo Vescº
Li 27 Lugº 1840

Il Suo affmo, come Fllo
+ Emmanuele Vescº
d'Udine

[illegible]

2